*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 156° - Numero 187**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 13 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero dello sviluppo economico**



**Regione autonoma della Sardegna**



**Regione Toscana**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48**

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 agosto 2015, n. **124**.

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

*Carta della cittadinanza digitale*

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

*b)* ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (*digital first*), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;

*c)* garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;

*d)* ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

*e)* definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance* per permettere un coordinamento a livello nazionale;

*f)* coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

*g)* favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

*h)* semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;

*i)* razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di *software open source*, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio energetico;
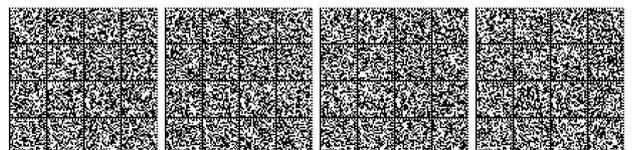
*l)* razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

*m)* semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente princìpi di carattere generale;

*n)* ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

*o)* adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i princìpi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;

*p)* adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;

*q)* prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;

*r)* indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

*Conferenza di servizi*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

*b)* ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;

*c)* riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

*d)* certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;

*e)* disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *e)*;

*f)* disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;

*g)* previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
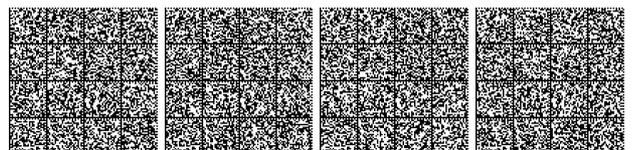
*h)* semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

*i)* differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

*l)* revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

*m)* possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;

*n)* definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;

*o)* coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

*p)* coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

*q)* definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici)*. — 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozio-

ne di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

Art. 4.

*Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi*

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

*a)* individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere *c)* e seguenti;

*b)* individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera *a)*, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere *c)* e seguenti;

*c)* previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

*d)* per i procedimenti di cui alla lettera *b)*, attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;

*e)* previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera *d)*;

*f)* definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera *d)* senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

*Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 6.

*Autotutela amministrativa*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies*»;

*b)* all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

2) il comma 2 è abrogato;

*c)* all'articolo 21-*quater*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-*nonies*.»;

*d)* all'articolo 21-*nonies*:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.

Art. 7.

*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

*b)* previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:

1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;

2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;

3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;

4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;

*c)* riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

*d)* precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle *performance* nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

*e)* razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

*f)* definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
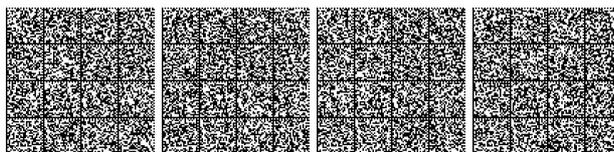
*g)* individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

*h)* fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

*b)* adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per cento;

*c)* definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;

*d)* armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

*e)* abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i princìpi di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

*Capo II*

ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del
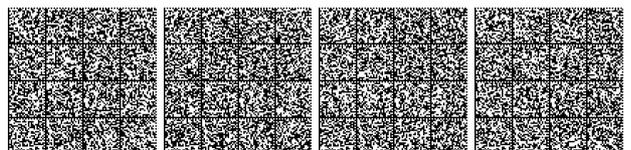
fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

*b)* con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

*c)* con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

*d)* con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

*e)* con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con
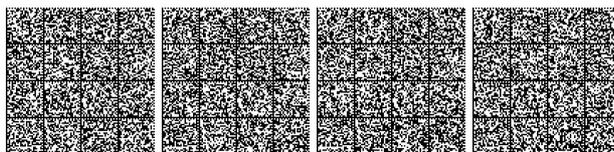
flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;

*f)* con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla *governance* tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera *a)*, di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano
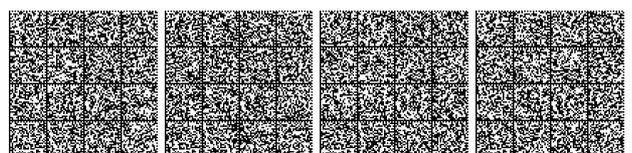
altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9.

*Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana*

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2:

1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;

3) il quarto comma è abrogato;

*b)* dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.

2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;

*c)* all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

Art. 10.

*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;

*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

*d)* riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

*e)* definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

*f)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri
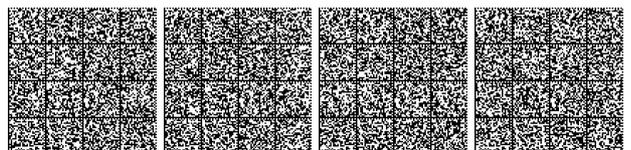
che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

*g)* introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

*h)* introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## *Capo III*
## PERSONALE

### Art. 11.
### *Dirigenza pubblica*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da *b)* a *q)*; istituzione di una banca dati nella quale inserire il *curriculum vitae*, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera *b)* e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

*b)* con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della
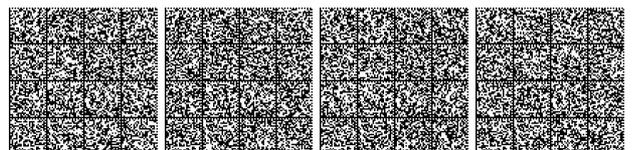
revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

*c)* con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema am-

ministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

*d)* con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera *b)*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

*e)* con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;

*f)* con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;

*g)* con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera *b)*; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera *b)*; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b)*, e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera *b)* sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera *c)* del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
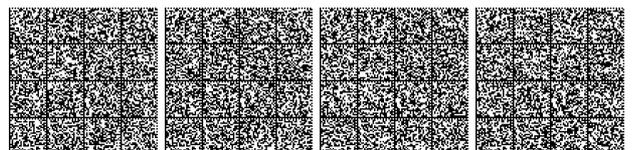
congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera *a)* del presente comma;

*h)* con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

*i)* con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;

*l)* con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

*m)* con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

*n)* con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

*o)* con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

*p)* con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esi-

ti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;

*q)* previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera *p)* del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 12.

*Introduzione dell'art. 16-*bis *della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato*

1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. — 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera *e)*, e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».

Art. 13.

*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*

1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane,
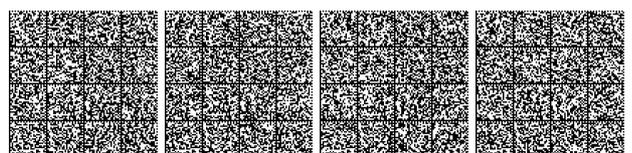
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;

*b)* inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

*c)* definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

*d)* razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a *budget*»;

*e)* semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## Art. 14.

*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

*b)* al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

6. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».

7. All'articolo 42-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».

## Art. 15.

*Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate*

1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 1393 *(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)*. — 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

## *Capo IV*
## DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

## Art. 16.

*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

*a)* lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

*b)* partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

*c)* servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

*a)* elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

*b)* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*c)* risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

*d)* indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*e)* aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di ses-

santa giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 17.

*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

*a)* previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

*b)* previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;

*c)* svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;

*d)* soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

*e)* previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;

*f)* valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

*g)* introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

*h)* attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere *g)* e *i)* del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della *performance* e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle
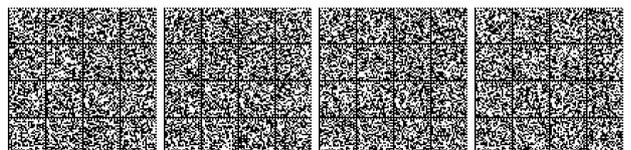
modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

*i)* rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

*l)* riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

*m)* definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

*n)* per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:

1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

*o)* disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;

*p)* previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

*q)* progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

*r)* semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

*s)* introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

*t)* rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

*u)* razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;

*v)* riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
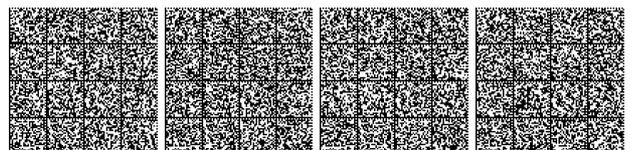
*z)* al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

Art. 18.

*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

*a)* distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

*b)* ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

*c)* precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

*d)* definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

*e)* razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera *a)* e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

*f)* promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

*g)* attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;

*h)* eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

*i)* possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

*l)* regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

*m)* con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli *standard* di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

Art. 19.

*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

*a)* riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

*b)* soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

*c)* individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del *referendum* abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;

*d)* definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

*e)* individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

*f)* introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

*g)* individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

*h)* definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

*i)* revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;

*l)* previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
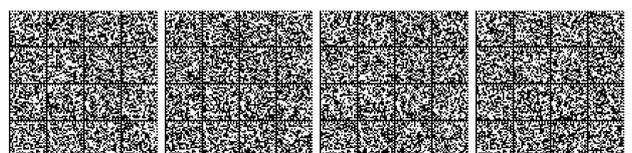
*m)* revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;

*n)* individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi;

*o)* previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;

*p)* introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;

*q)* promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;

*r)* previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;

*s)* definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

*t)* armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;

*u)* definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;

*v)* definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli *standard* di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

Art. 20.

*Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;

*b)* disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;

*c)* disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;

*d)* prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;

*e)* procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

*f)* prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del *quantum* della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;

*g)* riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti princìpi:

1) specificità e concretezza della notizia di danno;

2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;

3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
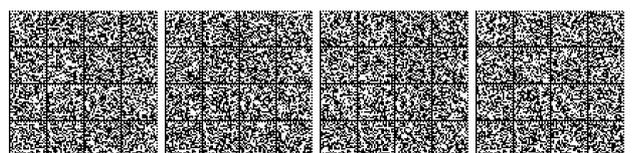
4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;

5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;

6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;

*h)* unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;

*i)* disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;

*l)* riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:

1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di *translatio*, in conformità ai princìpi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice;

2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche *ante causam* e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;

*m)* ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai princìpi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;

*n)* ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto;

*o)* ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;

*p)* disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:

*a)* confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;

*b)* abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*c)* dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;

*d)* fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.

4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda

necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

*Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi*

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;

*b)* individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;

*c)* garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

*d)* identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

*e)* identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

*f)* assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 22.

*Clausola di salvaguardia*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 23.

*Disposizioni finanziarie*

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera *a)*, dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1577):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) in data 23 luglio 2014.

Assegnato alla 1ª commissione permanente (affari costituzionali), in sede referente, il 5 agosto 2014 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª 13ª 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione permanente (affari costituzionali), in sede referente, il 3 e 9 settembre 2014; l'8, 21, 22, 28 e 29 ottobre 2014; l'8, 15 e 20 gennaio 2015; il 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 e 31 marzo 2015; il 1° aprile 2015.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2014, il 1°, 8, 15, 21, 22, 28 e 29 aprile 2015 e approvato il 30 aprile 2015.

*Camera dei deputati* (atto n. 3098):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 6 maggio 2015 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 12, 13, 14 e 19 maggio 2015; il 4, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 giugno 2015; il 1°, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 luglio 2015.

Esaminato in aula il 17 giugno 2015; il 9, 13, 14, 15 e 16 luglio 2015 e approvato, con modificazioni, il 17 luglio 2015.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1577-B):

Assegnato alla 1ª (affari costituzionali), in sede referente, il 21 luglio 2015 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª 13ª 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22, 23, 27, 29 e 31 luglio 2015.

Esaminato in aula il 3 agosto 2015 e approvato il 4 agosto 2015.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 64. - *Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-*bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-*quater*. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

*a)* al modello architetturale e organizzativo del sistema;

*b)* alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

*c)* agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

*d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

*e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

*f)* alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

3.».

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:

*a)* coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

*b)* indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

*c)* indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;

*d)* accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

*e)* analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
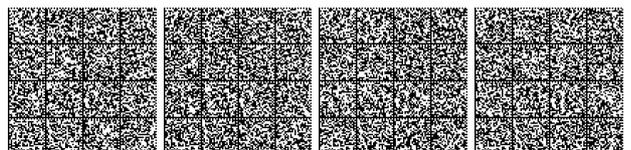
*f)* cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

*g)* indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

*h)* progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

*i)* promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

*j)* pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

*(*Omissis*)*.».

Si riporta il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile:

«Art. 15. - *Abrogazione delle leggi*

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali):

«Art. 8. - *Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

*Note all'art. 2:*

Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 10. - *Diritti dei partecipanti al procedimento*

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

*a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

*b)* di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».

Si riporta il testo dell'articolo 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 21-*quinquies*. - *Revoca del provvedimento*

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*.».

Si riporta il testo dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21-*nonies* (*Annullamento d'ufficio)* - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole*, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,* e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. *I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*».

Si riporta il testo degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 14. - *Conferenza di servizi*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-*bis*. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

Art. 14-*bis*. - *Conferenza di servizi preliminare*

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

1-*bis*. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-*bis*. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-*ter*. - *Lavori della conferenza di servizi*

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-*bis*. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-*bis* e 9 del presente articolo.

3-*bis*. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della
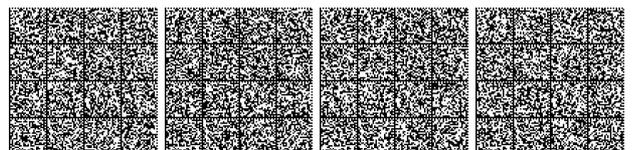
VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis*.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

8-*bis*. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.

9.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-*quater*. - *Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi*

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2.

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenzo. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

3-*bis*.

3-*ter*.

3-*quater*.

3-*quinquies*. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-*quinquies*. - *Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto*

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-*quater* della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-*quinquies* della medesima legge.».

Si riporta il testo dell'articolo 17-*bis* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge:

«Art. 17-*bis*. - *Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.*

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono am-messe ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

*Note all'art. 3:*

La citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Per il testo dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nelle Note all'art. 2.

*Note all'art. 4:*

Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 2. (*Conclusione del procedimento*) - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

*Note all'art. 5:*

Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 (*Segnalazione certificata di inizio attività - Scia*) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
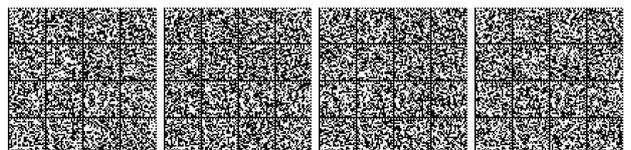
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1988, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. *L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.*

4. *Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 20. (*Silenzio assenso*) - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-*bis*.

5-*bis*. ».

Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3. (*Intese*) - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

*Note all'art. 6:*

Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nelle note all'art. 3.

Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi nelle Note all'art. 5.

Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21. (*Disposizioni sanzionatorie*) - 1. Con la *segnalazione* o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
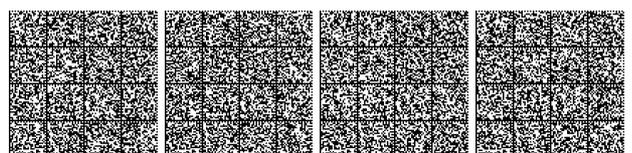
2. (*Abrogato*).

2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

Si riporta il testo dell'articolo 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21-*quater*. (*Efficacia ed esecutività del provvedimento)* - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. *La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies*.».

Per il testo dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi nelle Note all'art. 2.

Il testo del comma 136 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) , abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

*Note all'art. 7:*

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale5 aprile 2013, n. 80.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

"35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

*b)* previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

*c)* precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera *a)* devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

*d)* ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

*e)* definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

*f)* obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

*g)* individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

*h)* individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124 recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto":

«Art. 31. *(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)*

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
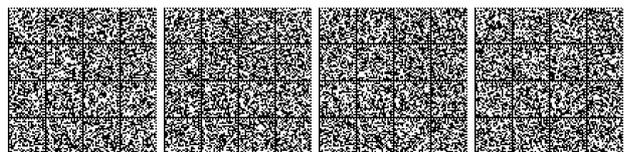
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*.

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190:

"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.".

Si riporta il testo dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):

«Art. 116. *(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)*

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.».

Si riporta il testo dell'articolo 266 del Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di procedura civile):

«Art. 266. *Revisione del conto approvato.*

La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.».

Per il riferimento all'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

"82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.".

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera i-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo *A)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139:

«Art. 5 (L). *Spese ripetibili e non ripetibili*

*(*Omissis*)*.

i-*bis*) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

*(*Omissis*)*.».

Il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001 (Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 2001, n. 104.

*Note all'art. 8:*

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2014, n. 190:

« 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.».

Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:

« Art. 20.*(Associazione Formez PA)*. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui aldecreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Si riporta il testo dell'art. 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto-legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214:

« 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.».

Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100:

«Art. 16.*Forze di polizia.* - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

*a*) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
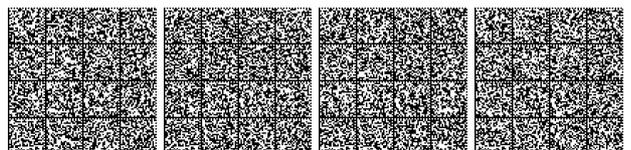
*b*) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262:

«Art. 16.*Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) , pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299:

« 155. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.».

Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali9, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248:

«Art. 34.*Ispettori fitosanitari.* - 1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera*n*), dell'articolo 49.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

4-*bis*. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.

5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.

6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari è ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attività.

7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.».

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81.

Il decreto-legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2006, n. 80.

Il decreto-legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Si riporta il testo degli artt. 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63:

«Art.11**.** 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a*) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

*b*) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

*c*) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

*d*) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
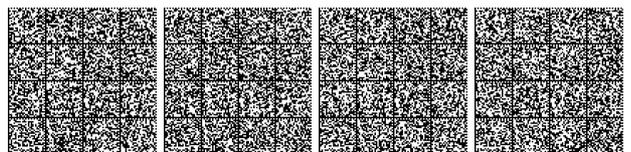
a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*b*) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera*a*), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

*c*) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

*d*) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

*e*) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

*f*) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

*g*) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera*a*), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

*h*) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

*i*) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso."

"Art. 12**.**1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

*b)* trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

*c)* garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

*d)* trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

*e)* garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

*f)* procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

*g)* eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

*h)* riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
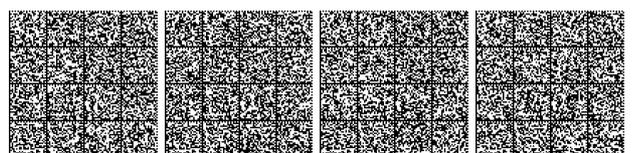
*i)* procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

*l)* riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

*m)* istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

*n)* rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

*o)* diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

*p)* garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

*q)* istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

*r)* organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

*s)* realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

*t)* prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'àmbito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono corrispondentemente ridotte.».

"Art. 14**.** 1. . Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

*b)* trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

*c)* omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

*d)* razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

*e)* contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;

*f)* programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».

L'art. 95 della Costituzione statuisce che "Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.».

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 5.*Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.* - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

*a*) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

*b*) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera*a*) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

*c*) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

*d*) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
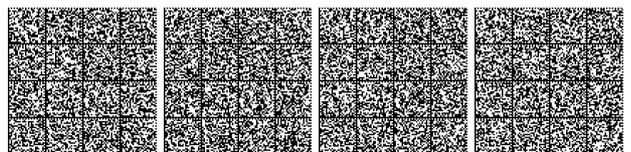
*e*) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

*f*) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

*a*) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

*b*) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

*c*) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;

*c-bis*) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

*d*) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

*e*) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

*f*) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

*g*) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

*h*) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

*i*) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

*a*) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;

*b*) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

Il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2012, n. 189:

« Art. 10.*Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio* - 1.La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.

2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

*a)* contenimento della spesa pubblica;

*b)* mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

*c)* in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

*d)* realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;

d-*bis*) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera *d)*, ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;

*e)* funzionalmente al processo di cui alla lettera *d)* del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
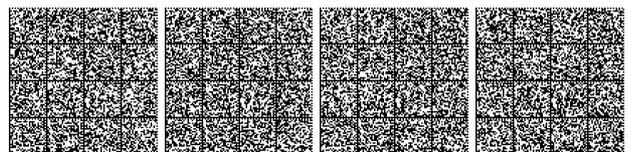
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.».

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28.

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

*Note all'art. 9:*

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze), è cosi modificato dalla presente legge:

«L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.».

Il testo dell'articolo 2, terzo comma, della citata legge 3 marzo 1951, n. 178, è cosi modificato dalla presente legge:

«*Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati*.».

Il testo dell'articolo 2, quarto comma, della citata legge 3 marzo 1951, n. 178, abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.

Alla citata legge 3 marzo 1951, n. 178, l'articolo 4, primo comma, è così modificato dalla presente legge:

«Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *sentito il Consiglio dell'Ordine*.».

*Note all'art. 10:*

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99*)*, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2010, n. 46.

Si riporta il testo dell'articolo 28, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e successive modificazioni (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144:

«Art. 28.*(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).* 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettereb),d) ede), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della Legge7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81:

«3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.».

*Note all'art. 11:*

Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 2 – *Fonti.*

*(*Omissis*).*

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

Si riporta l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 3 - *Personale in regime di diritto pubblico.*

*(*Omissis*).*

1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».

Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 22 - *Comitato dei garanti.*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-*bis*, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
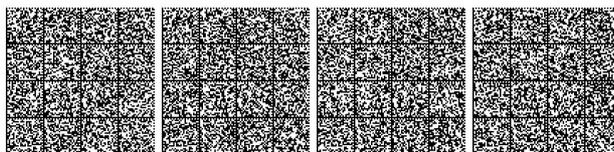
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 15. *Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie.*

1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.

2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.

5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

7-*bis*. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

*a)* la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

*b)* la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

*c)* la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

*d)* il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera *b)*, terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.

7-*ter*. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.

7-*quater*. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque
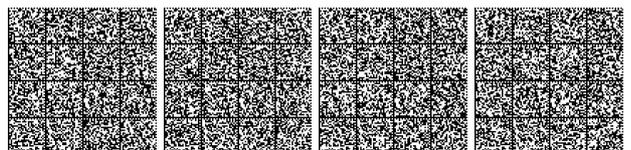
anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

7-*quinquies*. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies*.

8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-*quinquies*, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.».

Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 108 - *Direttore generale.*

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera *a)*, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.».

Si riporta l'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):

«Art. 2. *Disposizioni diverse.*

*(*Omissis*).*

186.

*(*Omissis*).*

*d)* soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;».

Si riporta l'articolo 98 citato del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 98 - *Titolo di città.*

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.».

Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 14 - *Atto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

*a)* le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

*b)* le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

*c)* le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

*d)* i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro

il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi .

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-*bis*, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-*ter*, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

*a)* riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

*b)* razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

*c)* contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-*ter*. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133è sostituito dal seguente:

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.

13-*bis*. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.

13-*ter*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al
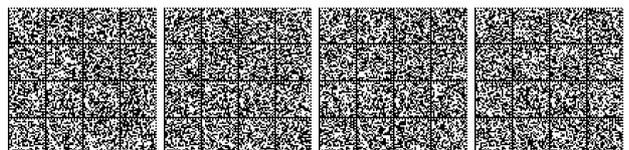
quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.

13-*quater*. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

*a)* di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

*b)* di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

14-*bis*. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* dell' articolo 38.

14-*ter*. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.

14-*quater*. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera *a)*, è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera *b)*, è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-*bis*.

15-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-*ter*. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

*a)* conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

*b)* adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*c)* razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

*d)* riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

*e)* introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

*f)* contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-*bis*) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo 62, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

*g)* maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

*h)* utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
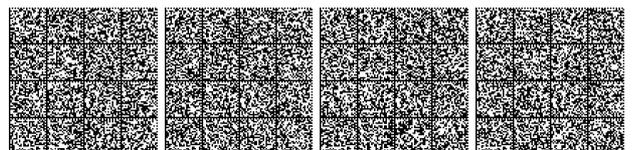
17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-*ter*, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-*bis*. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti. (162) (195)

24-*ter*. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-*bis*.

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione:

*a)* organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

*b)* organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

*c)* catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

*d)* la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

*e)* attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

*f)* l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

*g)* progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

*h)* edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

*i)* polizia municipale e polizia amministrativa locale;

*l)* tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-*bis*) i servizi in materia statistica.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera *l)*. Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

28-*bis*. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.
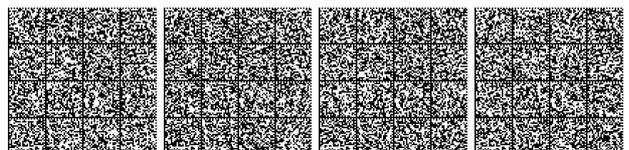
31-*bis*. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-*ter*. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

*a)* entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

*b)* entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-*bis*) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

31-*quater*. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-*ter*, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

31-*quinquies*. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

32.

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

33-*bis*. All' articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

*b)* dopo il comma 7-*quinquies*, è inserito il seguente:

«7-*sexies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

33-*ter*. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-*ter* e 33-*bis*, si provvede:

*a)* quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-*bis*, lettere *a)* e *b)*, mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-*ter*, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-*bis*, lettere *a)* e *b)*, per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-*ter* per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera *d)*, che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.

33-*quater*. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' articolo 2-*quater*, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.».

Il Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1972, n. 95, reca disposizioni in materia di "Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni".

La legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di segretari comunali), è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige 4 maggio 2010, n. 18.

La legge regionale 9 dicembre 2014, n. 9 (Disposizioni in materia di enti locali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 3 ^ Serie speciale - 21 febbraio 2015, n. 8.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Si riporta l'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

«Art. 21. *Unificazione delle Scuole di formazione.*

*(*Omissis*).*

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178:

«Art. 10 – *I docenti della scuola.*

*(*Omissis*).*

2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.».

Si riporta l'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 19 - *Incarichi di funzioni dirigenziali.*

*(*Omissis*).*

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».

Si riporta l'articolo 2103 del codice civile:

«Art. 2103 – *Prestazione del lavoro.*

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui e' stato assunto. Tuttavia, se non e' contenuto diversamente,l'imprenditore può, in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso.».

Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 21 - *Responsabilità dirigenziale.*

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Si riporta l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 3-bis. *Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.*

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-*octies*.

3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie..

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-*ter*, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data..

5. Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi..

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo

parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

7-*bis*. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

*Note all'art. 13:*

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

*Note all'art. 14:*

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge:

"Art. 596. *Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa*

1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

*1-*bis. *Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'arti-colo 11, comma 3, lettera* d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;* b) *al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,*

2. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, è effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono accessibili *oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,*e concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all' articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall' articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
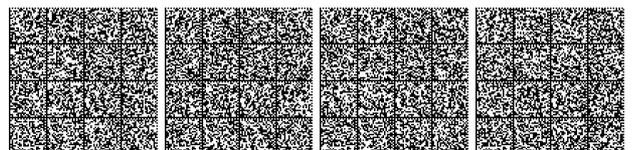
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:

"Art. 42-*bis*. *Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche*

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato *e limitato a casi o esigenze eccezionali*. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.".

*Note all'art. 15:*

Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

*Note all'art. 16:*

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

*Note all'art. 17:*

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 424 e 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:

«424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.».

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1998, n. 155:

«7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113:

«111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera *a)*.».

Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 46. *Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni* (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997).

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. Sono organi dell'ARAN:

*a)* il Presidente;

*b)* il Collegio di indirizzo e controllo.

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-*bis*. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

7-*bis*. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.

8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

*a)* delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;

*b)* di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

*a)* per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera *a)*, con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze;

*b)* per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L' ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto

stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.».

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2013, n. 255:

«10-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.».

La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68.

Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2003, n. 187:

«3-*bis*. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.:

"Art. 8. *Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico*

1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni ed integrazioni [(22)].

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 . Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. ".

Il testo dell'articolo 5 del decreto – legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

*Note all'art. 18:*

Si riporta il testo dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227:

«Art. 151. *Principi generali*

*(*Omissis*).*

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

*(*Omissis*).».*

*Note all'art. 20:*

Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*b)* indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*c)* indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

*d)* eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

*e)* sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

*f)* determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

*g)* revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

*h)* promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

*i)* per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

*l)* attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

*m)* definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

*n)* indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. *»*.

Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):

« Art. 55. (art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255). Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 480.000, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purché il valore della causa non ecceda la detta somma.».

Si riporta il testo dell'articolo 374 del Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di procedura civile):

«Art. 374.*Pronuncia a sezioni unite.*

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».

Per il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, si veda nelle Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 (Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti):

«Art. 1. I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato oppure alla Corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a Sezioni riunite.».

*Note all'art. 22:*

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

*Note all'art. 23:*

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

"2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.".

**15G00138**
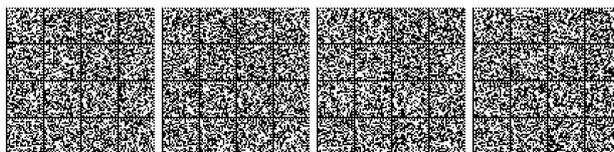
# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2015.

**Nuovo piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, nonché a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attività politica relative all'anno 2015.** (Decreto n. 702/15).

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione n. 67/2015 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 4 agosto 2015 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 e ha emanato disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attività politica relative all'anno 2015;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 5 agosto 2015

*Il Presidente:* GRASSO

*Il Segretario generale:* SERAFIN

---

ALLEGATO

XVII LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 67/2015

Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, nonché a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attività politica relativa all'anno 2015.

Seduta del 4 agosto 2015

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale dispone la riduzione del 50 per cento dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per l'anno 2015;

Visti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

Viste le richieste dei contributi effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96 del 2012 dai movimenti e partiti politici al Presidente del Senato della Repubblica;

Visti gli atti costitutivi e gli statuti inviati dai movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 96 del 2012;

Vista la lettera in data 7 luglio 2015, con la quale la Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici ha comunicato al Presidente del Senato della Repubblica il contributo attribuibile ai partiti politici per l'anno 2015 a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;

Preso atto dell'accredito al Senato della Repubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio *V)* dell'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto (pari a 11.494.437,50 euro);

Visto il decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 30 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2013, n. 178, che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 in pari data ed il decreto del Presidente del Senato del 29 luglio 2014, n. 681/14, che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 46 del 25 luglio 2014, recanti la determinazione dei piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013;

Considerata la necessità di rideterminare il predetto piano di ripartizione dei contributi pubblici relativi alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2013, in applicazione del coefficiente di riduzione del 50 per cento disposto dal menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento all'anno 2015;

Rilevato, tuttavia, che, nella relazione concernente l'attività di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013, trasmessa al Presidente del Senato con lettera in data 30 giugno 2015, il Presidente della Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici ha dichiarato di non avere effettuato il controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013;

Rilevato che nel documento medesimo manca conseguentemente ogni giudizio circa la regolarità e la conformità alla legge dei rendiconti medesimi, previsto dall'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della citata legge n. 96 del 2012 e che tale giudizio costituisce il presupposto necessario per l'irrogazione delle sanzioni previste dal citato articolo 9, commi da 9 a 16, della legge n. 96 del 2012;

Considerato altresì che, ai sensi del citato articolo 9, comma 17, le sanzioni irrogate sono comunicate dalla Commissione di garanzia al Presidente del Senato che, per i fondi di propria competenza, riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati;

Considerato che, ai sensi delle norme vigenti, la mancanza contestuale del giudizio circa la regolarità e la conformità alla legge dei rendiconti testé citati e della comunicazione circa l'avvenuta irrogazione di eventuali sanzioni non consente di determinare l'ammontare erogabile della rata dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento spettante per il 2015,

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il piano di ripartizione dei contributi pubblici in favore dei movimenti e partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 nonché a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2015, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

2. All'erogazione dei contributi risultanti dal piano di cui all'articolo 1 si procederà a seguito della comunicazione del giudizio in merito ai rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge n. 96 del 2012, e della comunicazione di cui al comma 17 del medesimo articolo.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione a norma dell'art. 3 del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.

2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

3. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei contributi, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 4.

1. Sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti somme, una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'articolo 1:

*a)* i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

*b)* i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;

*c)* le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n. 96 del 2012;

*d)* le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

| | |
|---|---|
| RATA ANNO 2015 | **7.962.500,00** |
| RATA ANNO 2015 Circoscrizione Estero | **119.437,50** |
| **Totale** | **8.081.937,50** |

| | |
|---|---|
| Numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati della XVII Legislatura | 50.066.615 |
| Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Regione | 59.433.744 |
| Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Ripartizione della Circoscrizione estero | 4.208.977 |

## PIEMONTE

| | |
|---|---|
| Popolazione | 4.363.916 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 2.386.292 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 2.131.789 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **7,34249%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **584.645,67** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 482.373 | un eletto nella Regione | 22,62761% | 132.291,37 |
| LEGA NORD | 117.253 | un eletto nella Regione | 5,50022% | 32.156,77 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 640.464 | un eletto nella Regione | 30,04350% | 175.648,01 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 614.201 | un eletto nella Regione | 28,81153% | 168.445,36 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 277.498 | un eletto nella Regione | 13,01714% | 76.104,16 |
| **Totale** | **2.131.789** | | | **584.645,67** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## VALLE D'AOSTA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 126.806 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 66.439 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 24.609 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota Regione in valore %** | **0,21336%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **16.988,54** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| VALLEE D'AOSTE | 24.609 | un eletto nella Regione | 100,00000% | 16.988,54 |
| **Totale** | **24.609** | | | **16.988,54** |

## LOMBARDIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 9.704.151 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 5.323.027 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 4.793.567 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **16,32762%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **1.300.087,14** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.109.411 | un eletto nella Regione | 23,14375% | 300.888,87 |
| LEGA NORD | 730.645 | un eletto nella Regione | 15,24220% | 198.161,86 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.453.514 | un eletto nella Regione | 30,32218% | 394.214,76 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 927.951 | un eletto nella Regione | 19,35826% | 251.674,20 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 572.046 | un eletto nella Regione | 11,93362% | 155.147,44 |
| **Totale** | **4.793.567** | | | **1.300.087,14** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## TRENTINO - ALTO ADIGE

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.029.475 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 544.838 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 357.718 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **1,73214%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **137.921,56** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| SVP - PATT - PD -UPT | 127.656 | un eletto nella Regione | 35,68621% | 49.218,98 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' - LEGA NORD | 85.298 | un eletto nella Regione | 23,84504% | 32.887,45 |
| S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE) | 54.474 | un eletto nella Regione | 15,22820% | 21.002,97 |
| PD - SVP | 47.623 | un eletto nella Regione | 13,31300% | 18.361,50 |
| SVP | 42.667 | un eletto nella Regione | 11,92755% | 16.450,67 |
| **Totale** | **357.718** | | | **137.921,56** |

## VENETO

| | |
|---|---|
| Popolazione | 4.857.210 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 2.724.024 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 2.424.747 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **8,17248%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **650.733,61** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 523.029 | un eletto nella Regione | 21,57046% | 140.366,21 |
| LEGA NORD | 298.412 | un eletto nella Regione | 12,30693% | 80.085,35 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 633.311 | un eletto nella Regione | 26,11864% | 169.962,78 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 670.089 | un eletto nella Regione | 27,63542% | 179.832,96 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 299.906 | un eletto nella Regione | 12,36855% | 80.486,30 |
| **Totale** | **2.424.747** | | | **650.733,61** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## FRIULI - VENEZIA GIULIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.218.985 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 673.098 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 563.223 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **2,05100%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **163.310,73** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 130.756 | un eletto nella Regione | 23,21567% | 37.913,68 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 178.386 | un eletto nella Regione | 31,67236% | 51.724,36 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 171.429 | un eletto nella Regione | 30,43714% | 49.707,12 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 82.652 | un eletto nella Regione | 14,67483% | 23.965,57 |
| **Totale** | **563.223** | | | **163.310,73** |

## LIGURIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.570.694 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 874.415 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 777.967 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **2,64276%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **210.430,14** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 172.287 | un eletto nella Regione | 22,14580% | 46.601,43 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 258.577 | un eletto nella Regione | 33,23753% | 69.941,78 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 265.309 | un eletto nella Regione | 34,10286% | 71.762,70 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 81.794 | un eletto nella Regione | 10,51381% | 22.124,23 |
| **Totale** | **777.967** | | | **210.430,14** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## EMILIA ROMAGNA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 4.342.135 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 2.496.456 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 2.194.967 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **7,30584%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **581.727,61** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 418.435 | un eletto nella Regione | 19,06338% | 110.896,97 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 977.617 | un eletto nella Regione | 44,53903% | 259.095,83 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 576.334 | un eletto nella Regione | 26,25707% | 152.744,62 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 222.581 | un eletto nella Regione | 10,14052% | 58.990,19 |
| **Totale** | **2.194.967** | | | **581.727,61** |

## TOSCANA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 3.672.202 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 2.065.638 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 1.899.561 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **6,17865%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **491.974,87** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 372.056 | un eletto nella Regione | 19,58642% | 96.360,27 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 816.036 | un eletto nella Regione | 42,95919% | 211.348,41 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 74.437 | un eletto nella Regione | 3,91864% | 19.278,74 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 469.184 | un eletto nella Regione | 24,69960% | 121.515,83 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 167.848 | un eletto nella Regione | 8,83615% | 43.471,62 |
| **Totale** | **1.899.561** | | | **491.974,87** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## UMBRIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 884.268 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 486.208 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 429.915 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **1,48782%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **118.467,78** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 98.842 | un eletto nella Regione | 22,99106% | 27.237,00 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 167.460 | un eletto nella Regione | 38,95189% | 46.145,44 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 123.028 | un eletto nella Regione | 28,61682% | 33.901,71 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 40.585 | un eletto nella Regione | 9,44024% | 11.183,64 |
| **Totale** | **429.915** | | | **118.467,78** |

## MARCHE

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.541.319 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 854.335 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 756.734 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **2,59334%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **206.494,69** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 156.217 | un eletto nella Regione | 20,64358% | 42.627,90 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 256.082 | un eletto nella Regione | 33,84042% | 69.878,68 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 258.823 | un eletto nella Regione | 34,20264% | 70.626,63 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 85.612 | un eletto nella Regione | 11,31335% | 23.361,48 |
| **Totale** | **756.734** | | | **206.494,69** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## LAZIO

| | |
|---|---|
| Popolazione | 5.502.904 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 3.035.758 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 2.451.024 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **9,25889%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **737.238,98** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 707.787 | un eletto nella Regione | 28,87720% | 212.893,95 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 851.821 | un eletto nella Regione | 34,75368% | 256.217,67 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 106.260 | un eletto nella Regione | 4,33533% | 31.961,75 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 785.156 | un eletto nella Regione | 32,03379% | 236.165,62 |
| **Totale** | **2.451.024** | | | **737.238,98** |

## ABRUZZO

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.307.309 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 709.800 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 548.456 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **2,19961%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **175.143,74** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 173.533 | un eletto nella Regione | 31,64028% | 55.415,96 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 173.595 | un eletto nella Regione | 31,65158% | 55.435,76 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 201.328 | un eletto nella Regione | 36,70814% | 64.292,01 |
| **Totale** | **548.456** | | | **175.143,74** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## MOLISE

| | |
|---|---|
| Popolazione | 313.660 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 170.027 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 76.958 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **0,52775%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **42.021,88** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 37.081 | un eletto nella Regione | 48,18342% | 20.247,58 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 39.877 | un eletto nella Regione | 51,81658% | 21.774,30 |
| **Totale** | **76.958** | | | **42.021,88** |

## CAMPANIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 5.766.810 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 2.622.396 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 2.267.161 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **9,70292%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **772.595,19** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 794.938 | un eletto nella Regione | 35,06315% | 270.896,19 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 633.160 | un eletto nella Regione | 27,92744% | 215.766,05 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 79.736 | un eletto nella Regione | 3,51700% | 27.172,15 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 543.371 | un eletto nella Regione | 23,96702% | 185.168,07 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 215.956 | un eletto nella Regione | 9,52539% | 73.592,73 |
| **Totale** | **2.267.161** | | | **772.595,19** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## PUGLIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 4.052.566 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 1.982.096 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 1.789.584 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **6,81860%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **542.933,27** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 599.043 | un eletto nella Regione | 33,47387% | 181.740,77 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 399.831 | un eletto nella Regione | 22,34212% | 121.302,80 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 134.285 | un eletto nella Regione | 7,50370% | 40.740,08 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 476.932 | un eletto nella Regione | 26,65044% | 144.694,10 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 179.493 | un eletto nella Regione | 10,02987% | 54.455,52 |
| **Totale** | **1.789.584** | | | **542.933,27** |

## BASILICATA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 578.036 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 278.992 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 231.831 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **0,97257%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **77.441,05** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 54.783 | un eletto nella Regione | 23,63058% | 18.299,77 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 75.815 | un eletto nella Regione | 32,70270% | 25.325,32 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 14.090 | un eletto nella Regione | 6,07770% | 4.706,64 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 63.841 | un eletto nella Regione | 27,53773% | 21.325,51 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 23.302 | un eletto nella Regione | 10,05129% | 7.783,82 |
| **Totale** | **231.831** | | | **77.441,05** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## CALABRIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.959.050 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 835.444 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 626.026 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **3,29619%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **262.459,13** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 218.614 | un eletto nella Regione | 34,92091% | 91.653,13 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 194.781 | un eletto nella Regione | 31,11388% | 81.661,23 |
| GRANDE SUD | 27.061 | un eletto nella Regione | 4,32266% | 11.345,23 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 185.570 | un eletto nella Regione | 29,64254% | 77.799,55 |
| **Totale** | **626.026** | | | **262.459,13** |

## SICILIA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 5.002.904 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 2.248.203 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 1.811.014 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **8,41762%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **670.252,63** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 593.215 | un eletto nella Regione | 32,75596% | 219.547,67 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 415.811 | un eletto nella Regione | 22,96012% | 153.890,81 |
| IL MEGAFONO - LISTA CROCETTA | 138.581 | un eletto nella Regione | 7,65212% | 51.288,55 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 663.407 | un eletto nella Regione | 36,63180% | 245.525,59 |
| **Totale** | **1.811.014** | | | **670.252,63** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

**SARDEGNA**

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.639.362 |
| Voti validi conseguiti nella Regione | 851.336 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 696.539 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - almeno un eletto nella Regione | |
| **Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %** | **2,75830%** |
| Somma spettante alla Regione della rata 2015 | **219.629,64** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla regione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 187.187 | un eletto nella Regione | 26,87387% | 59.022,99 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 234.023 | un eletto nella Regione | 33,59798% | 73.791,11 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 30.719 | un eletto nella Regione | 4,41023% | 9.686,18 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 244.610 | un eletto nella Regione | 35,11792% | 77.129,36 |
| **Totale** | **696.539** | | | **219.629,64** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

## CIRCOSCRIZIONE ESTERO

### Ripartizione EUROPA

| | |
|---|---|
| Popolazione | 2.307.683 |
| Voti validi conseguiti nella Ripartizione | 479.339 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 449.735 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - ottiene almeno il 4% dei voti validi | 19.174 |
| - almeno un eletto nella ripartizione | |
| **Fondo (2), quota Ripartizione in valore %** | **54,82765%** |
| Somma spettante alla Ripartizione della rata 2015 | **65.484,77** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla ripartizione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 154.074 | un eletto nella Ripartiz. | 34,25884% | 22.434,32 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 142.207 | un eletto nella Ripartiz. | 31,62018% | 20.706,40 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 88.322 | 4% voti validi Ripartiz. | 19,63868% | 12.860,34 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 65.132 | 4% voti validi Ripartiz. | 14,48231% | 9.483,70 |
| **Totale** | **449.735** | | | **65.484,77** |

### Ripartizione AMERICA MERIDIONALE

| | |
|---|---|
| Popolazione | 1.283.078 |
| Voti validi conseguiti nella Ripartizione | 293.998 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 273.597 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - ottiene almeno il 4% dei voti validi | 11.760 |
| - almeno un eletto nella ripartizione | |
| **Fondo (2), quota Ripartizione in valore %** | **30,48432%** |
| Somma spettante alla Ripartizione della rata 2015 | **36.409,71** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla ripartizione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| MOV.ASS.IT.ESTERO | 120.290 | un eletto nella Ripartiz. | 43,96613% | 16.007,94 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 79.694 | un eletto nella Ripartiz. | 29,12824% | 10.605,51 |
| USEI | 38.223 | 4% voti validi Ripartiz. | 13,97055% | 5.086,64 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 20.130 | 4% voti validi Ripartiz. | 7,35754% | 2.678,86 |
| ITALIANI PER LA LIBERTA' | 15.260 | 4% voti validi Ripartiz. | 5,57755% | 2.030,77 |
| **Totale** | **273.597** | | | **36.409,71** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

**Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE**

| | |
|---|---|
| Popolazione | 388.904 |
| Voti validi conseguiti nella Ripartizione | 77.717 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 77.717 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - ottiene almeno il 4% dei voti validi | 3.109 |
| - almeno un eletto nella ripartizione | |
| **Fondo (2), quota Ripartizione in valore %** | **9,23987%** |
| Somma spettante alla Ripartizione della rata 2015 | **11.035,87** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla ripartizione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 26.332 | un eletto nella Ripartiz. | 33,88190% | 3.739,16 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 22.437 | 4% voti validi Ripartiz. | 28,87013% | 3.186,07 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 17.547 | 4% voti validi Ripartiz. | 22,57807% | 2.491,69 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.178 | 4% voti validi Ripartiz. | 10,52279% | 1.161,28 |
| INSIEME PER GLI ITALIANI | 3.223 | 4% voti validi Ripartiz. | 4,14710% | 457,67 |
| **Totale** | **77.717** | | | **11.035,87** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

**Ripartizione ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE**

| | |
|---|---|
| Popolazione | 229.312 |
| Voti validi conseguiti nella Ripartizione | 44.105 |
| Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso | 44.105 |
| Requisito/i per partecipare alla ripartizione: | |
| - ottiene almeno il 4% dei voti validi | 1.764 |
| - almeno un eletto nella ripartizione | |
| **Fondo (2), quota Ripartizione in valore %** | **5,44816%** |
| Somma spettante alla Ripartizione della rata 2015 | **6.507,15** |

| Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi | Voti validi conseguiti | Requisito raggiunto | % rimborso su somma spettante alla ripartizione | Rimborso erogato nell'anno 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 14.632 | un eletto nella Ripartiz. | 33,17538% | 2.158,77 |
| CON MONTI PER L'ITALIA | 12.758 | 4% voti validi Ripartiz. | 28,92643% | 1.882,29 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 10.053 | 4% voti validi Ripartiz. | 22,79333% | 1.483,20 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 6.662 | 4% voti validi Ripartiz. | 15,10486% | 982,90 |
| **Totale** | **44.105** | | | **6.507,15** |

**PIANO DI RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2015 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVII LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013)**

**FONDO RELATIVO AI RIMBORSI ELETTORALI PER LA XVII LEGISLATURA**

**Quadro riepilogativo delle erogazioni 2015**

| | Movimenti e partiti politici aventi titolo | Rata anno 2015 (ridotta del 50% ex art. 14 d.l. 149/2013) | Quota cofinanziamento Senato | Totale contributo | Contributo Totale 2015 diminuito del 5% (art. 1, comma 7, L. 96/2012) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partito Democratico | 2.513.549,01 | 872.542,64 | 3.386.091,65 | **3.386.091,65** |
| 2 | Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it | 2.163.939,25 | | 2.163.939,25 | **2.055.742,29** |
| 3 | Il Popolo della Libertà | 2.100.860,01 | 8.868,93 | 2.109.728,94 | **2.004.242,49** |
| 4 | Con Monti per l'Italia | 656.441,70 | | 656.441,70 | **623.619,62** |
| 5 | Lega Nord | 326.848,04 | 138.007,62 | 464.855,66 | **441.612,88** |
| 6 | Sinistra Ecologia Libertà | 133.545,54 | 54.508,40 | 188.053,93 | **188.053,93** |
| 7 | Il Megafono - Lista Crocetta | 51.288,55 | | 51.288,55 | **51.288,55** |
| 8 | Partito Autonomista Trentino Tirolese | 12.304,74 | 5.195,53 | 17.500,27 | **16.625,26** |
| 9 | Unione per il Trentino | 12.304,74 | | 12.304,74 | **11.689,51** |
| 10 | Sudtiroler Volkspartei | 58.939,13 | 24.886,33 | 83.825,46 | **79.634,18** |
| | Lista Vallée d'Aoste: € 33,977,09 ripartiti come segue: | | | - | **-** |
| 11 | - Union Valdotaine (50%) | 8.494,27 | | 8.494,27 | **8.069,56** |
| 12 | - Stella Alpina (50%) | 8.494,27 | | 8.494,27 | **8.069,56** |
| 13 | Federation Autonomiste (0%) | - | | - | **-** |
| 14 | Movimento Associativo Italiani all'Estero | 16.007,94 | 6.759,16 | 22.767,10 | **21.628,74** |
| 15 | Grande Sud | 11.345,23 | | 11.345,23 | **10.777,96** |
| 16 | Unione Sudamerica Emigrati Italiani | 5.086,64 | | 5.086,64 | **4.832,30** |
| 17 | Italiani per la libertà | 2.030,77 | | 2.030,77 | **1.929,23** |
| 18 | Insieme per gli italiani | 457,67 | | 457,67 | **434,78** |
| | **Totale Rimborsi** | **8.081.937,50** | **1.110.768,60** | **9.192.706,11** | **8.914.342,51** |

***Decaduti ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012***

Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it
Italiani per la Libertà
Insieme per gli Italiani
Fédération Autonomiste

***Decaduti ex art. 5 della L. 96/2012***

Union Valdotaine

**15A06241**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 2015.

**Criteri e modalità di ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.» e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali» ed in particolare l'articolo 2, commi 1-*sexies* e 1- septies;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2015, con il quale al dottor Fabrizio Curcio, è stato conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13, protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ravvisata l'esigenza di dare attuazione ai commi 1-*sexies* e 1-*septies* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2014, che - allo scopo di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza al fine di ridurre l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali e, nel contempo, di assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione ed allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile - rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del

contributo statale, individuato, per l'esercizio finanziario 2014, dal successivo comma 1-*septies*, in 6 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile *pro tempore*;

Decreta:

Art. 1.

*Destinazione delle risorse*

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse individuate, nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2014, dal comma 1-*septies*, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, sono destinate ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 2.

*Criteri di ripartizione delle risorse*

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le risorse individuate dal citato comma 1-*septies*, sono ripartite in quota proporzionale alla consistenza, censita al 31 dicembre 2013, di stazioni e impianti radar, i cui dati vengono trasmessi con continuità al Dipartimento della protezione civile, al fine della condivisione delle informazioni nell'ambito del sistema di allertamento nazionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 richiamata in premessa.

2. La tabella recante il riparto delle risorse, formulato sulla base del contributo statale, per l'esercizio finanziario 2014, pari a 5.989.350 euro per i quali si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è contenuta nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Modalità di ripartizione delle risorse*

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a constatare l'effettiva disponibilità dei dati delle reti in telemisura e dei radar, nonché il rispetto degli standard di cui alla direttiva del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.

2. Al fine di consentire il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 2, le regioni debbono comunicare o confermare, al Dipartimento della protezione civile, l'avvenuta istituzione, nell'ambito dei rispettivi bilanci, dell'apposito capitolo di spesa ove confluisce il contributo statale, unitamente alla quota parte di competenza regionale dell'importo indicato all'allegato 1 al presente provvedimento.

3. Al fine di consentire il monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, ciascuna regione è tenuta a presentare, al Dipartimento della protezione civile, una puntuale relazione sullo stato di impiego del contributo statale corrisposto, in mancanza della quale non si può dar seguito all'accreditamento di eventuali successivi contributi.

Il presente provvedimento ed il relativo allegato saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

*Il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 1571*

ALLEGATO *1*

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO INERENTE
LE RETI IDRO-METEO-PLUVIOMETRICHE REGIONALI

| N. | REGIONI E P.A. | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| | | (euro) |
| 1 | ABRUZZO | **210.300** |
| 2 | BASILICATA | **89.750** |
| 3 | CALABRIA | **247.550** |
| 4 | CAMPANIA | **302.550** |
| 5 | EMILIA ROMAGNA | **688.050** |
| 6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | **457.450** |
| 7 | LAZIO | **334.200** |
| 8 | LIGURIA | **253.400** |
| 9 | LOMBARDIA | **338.750** |
| 10 | MARCHE | **273.000** |
| 11 | MOLISE | **93.800** |
| 12 | PIEMONTE | **707.550** |
| 13 | PUGLIA | **222.550** |
| 14 | SARDEGNA | **211.900** |
| 15 | SICILIA | **230.750** |
| 16 | TOSCANA | **565.150** |
| 17 | UMBRIA | **206.450** |
| 18 | VALLE D'AOSTA | **126.450** |
| 19 | VENETO | **429.750** |
| | Totale | **5.989.350** |

15A06279

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2015.

**Approvazione della Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni e Vitulano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter* della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170 che prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto altresì il comma 2-*bis* del già citato art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque» ed in particolare l'art. 4;

Visti i contenuti della direttiva comunitaria 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007), recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico rischio di frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno», con il quale è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato *A* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre per i comuni di cui all'allegato *B* tale Piano stralcio resta adottato con le misure di salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato *A*, così come modificato dal decreto del Presidente dei ministri del 23 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009, è previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della nor-

mativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato *B*, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009), è previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Considerato che il Comitato istituzionale nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree "Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011) è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'allegato *B* al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;

Considerato che il territorio del comune di Cervinara è stato colpito dall'evento calamitoso del 1999 che ha causato vittime e danni alle infrastrutture ed al territorio;

Vista la relazione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 3 luglio 2013, e i relativi allegati, nella quale è descritto l'*iter* procedurale che ha portato all'adozione della variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, dei comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino), Tufo (Avellino) e Vitulano (Benevento);

Considerato che, come risulta dalla citata relazione, nell'ambito del sudeetto Piano stralcio, elaborato alla scala 1:25.000, estese porzioni del territorio comunale di Cervinara, tra cui l'intero centro urbano, risultano classificate come aree a rischio molto elevato, aree a rischio potenzialmente alto, aree di alta attenzione ed aree di attenzione potenzialmente alta;

Considerato che gli studi e le indagini eseguiti negli anni successivi all'evento del 1999 dal Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania e dal comune non sono risultati sufficienti per la mitigazione del rischio attribuito ad alcuni settori del territorio comunale nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana;

Considerato che in data 19 ottobre 2010 l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliario e Volturno ed il comune di Cervinara hanno sottoscritto un'intesa di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 finalizzata alla «Riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico alla scala 1:25.000 sulla base di studi ed indagini a scala 1:5.000» ed «Individuazione di azioni strutturali e non strutturali per la difesa, tutela, salvaguardia e governo delle risorse acqua, suolo ed ambiente»;

Considerato che a seguito della suddetta intesa di programma l'Autorità di bacino, nell'ambito delle azioni in corso volte all'attuazione ed aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana ed alla realizzazione di programmi ed azioni specifiche, in data 18 febbraio 2011 ha avviato, relativamente al comune di Cervinara, le attività inerenti al progetto pilota volto a definire linee guida efficaci per strategie di gestione del rischio, includendo le misure di mitigazione e di prevenzione del rischio;

Considerato che il Comitato tecnico nella seduta del 30 novembre 2010, ha preso atto della stipula dell'intesa di programma tra Autorità di bacino e comune di Cervinara, valutando positivamente il «programma delle azioni» da porre in essere e che nelle sedute del 16 marzo 2011, 23 giugno 2011, 10 novembre 2011, ha preso atto delle attività poste in essere, valutando positivamente le prime attività intraprese;

Considerato che gli studi di approfondimento eseguiti hanno condotto ad una riperimetrazione delle aree a rischio con riduzione delle stesse come perimetrate e classificate nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000);

Considerato che contestualmente è in corso, d'intesa con il Commissario straordinario delegato regione Campania (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2011), un primo intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per le attività realizzate e per la riperimetrazine delle aree a rischio alla scala 1:25.000 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 25 ottobre 2012, il Comitato istituzionale nella seduta del 24 luglio 2013, con deliberazione 1.1, ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativo al comune di Cervinara (Avellino), disponendo l'avvio del procedimento di variante al PSAI-Rf;

Considerato che il Settore difesa del suolo della giunta regionale della Campania ha segnalato un dissesto nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), tra le frazioni Motta e Panelli, che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana;

Considerato che il comune di Torrioni (Avellino) ha segnalato mi dissesto in località Carpineti-San Paolo, che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano stralcio ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione - misure di salvaguardia;

Considerato che il comune di Vitulano (Benevento) ha sottoposto all'Autorità di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - misure di salvaguardia;
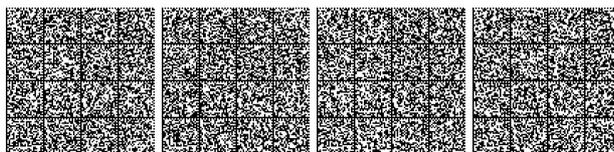
Considerato che relativamente al comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso, non classificato a rischio/attenzione nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006, perimetrato come area di alta attenzione;

Considerato che relativamente al comune di Torrioni (Avellino), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso — ricadente anche nel territorio comunale di Tufo (Avellino) — classificato come area di medio alta attenzione e come area di attenzione potenzialmente alta nell'ambito del PSAI-Rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 1 del 5 aprile 2006, viene perimetrato come area di alta attenzione;

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per le attività realizzate e per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25.000 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 25 luglio 2012, il Comitato istituzionale nella seduta del 24 luglio 2013, con deliberazione 1.2, ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino), Tufo (Avellino) e Vitulano (Benevento), disponendo l'avvio del procedimento di variante al PSAI-Rf;

Considerato che l'avviso relativo all'adozione del Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana inerente i comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 2013;

Considerato che i Progetti di variante al Piano stralcio in argomento e la relativa documentazione, sono stati depositati presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la regione Campania e presso le province ed i comuni di competenza e sono stati resi disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dall'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che potevano essere inoltrate osservazioni sui progetti di piano alla regione territorialmente competente, all'Autorità di bacino ed ai comuni di competenza entro i successivi quarantacinque giorni;

Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e dal decreto dirigenziale n. 97 del 29 settembre 2013 dell'AGC 15 settore 03 della regione Campania (pubblicato nel BURC n. 52 del 30 settembre 2013), in data 12 dicembre 2013 si è svolta presso la sede dell'Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno la prima seduta della Conferenza programmatica della regione Campania, convocata dal dirigente preposto con nota n. 668768 del 30 settembre 2013;

Considerato che con nota n. 7774 del 10 dicembre 2013 il comune di Cervinara ha trasmesso all'Autorità di bacino sette osservatori al Progetto di variante al Piano stralcio in argomento;

Considerato che in data 4 dicembre 2013 è pervenuta un'osservazione al suddetto Progetto di variante al Piano stralcio relativamente al comune di Vitulano;

Considerato che la Conferenza programmatica, nella seduta del 12 dicembre 2013, preso atto delle osservazioni pervenute nei termini di legge relativamente ai comuni di Cervinara e Vitulano, ha disposto il rinvio degli atti al Comitato tecnico dell'Autorità di bacino per le valutazioni di propria competenza;

Considerato che in merito al comune di Cervinara, sulla base dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria tecnica operativa, il Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4) rileva che emergono elementi sufficienti alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio/attenzione solo per l'osservazione inerente la proprietà del sig. Pasqualino Gaspare Casale, in quanto sulla base delle indagini eseguite è stata rilevata la presenza di depositi ascrivibili ad una conoide detritico-alluvionale mediana attiva anziché ad una conoide detritico-alluvionale prossimale attiva;

Considerato che tenuto conto dei dati a scala di dettaglio disponibili, delle attività realizzate per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25.000 di cui alla delibera n. 1 del Comitato tecnico del 25 ottobre 2012, nonché delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, la STO ha elaborato una proposta di riclassificazione del suddetto settore di territorio, da area di alta attenzione (A4) ad area potenzialmente interessata dal transito e dell'accumulo di miscele acqua-sedimento (Am);

Considerato che il Comitato tecnico, nella seduta del 28 febbraio 2014, ha espresso parere favorevole alla proposta del Segretario generale di adottare, nelle more di una conforme revisione delle Norme di attuazione del PSAI-Rf, misure di salvaguardia per le nuove classi Am e C3, ai sensi dell'art. 65, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 2006, riportate nell'allegato *A* delibera n. 4;

Considerato, che in merito al comune di Vitulano, sulla base dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria tecnica operativa, il Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4) rileva che l'osservazione inviata, attese le dimensioni ridotte del settore di territorio oggetto di riperimetrazione, non è coerente con la scala di redazione del PSAI-Rf (scala 1:25.000), in accordo con il parere espresso anche dal comune di Vitulano;

Considerato che la Conferenza programmatica, nella seduta conclusiva del 14 marzo 2014, ha espresso parere favorevole alla variante al Piano stralcio relativamente ai comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano, così come deliberato dal Comitato tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 (delibera n. 4);

Considerato che il Comitato istituzionale, nella seduta del 3 luglio 2014, con delibera n. 2 (avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2014), ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)»;

Vista la nota prot. n. 5245 GAB del 12 marzo 2015, con cui il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e
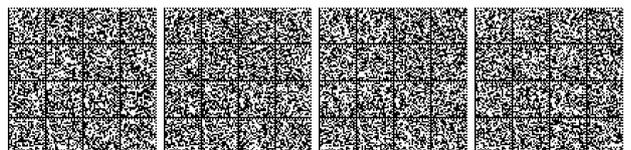
del mare ha trasmesso per la deliberazione del Consiglio dei ministri e la successiva firma del Presidente del Consiglio la proposta di decreto concernente l'approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)» adottata, ai sensi del comma 1 dell'art. 170, e dell'art. 170, comma 2-*bis*, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 3 luglio 2014;

Vista la relazione prot. n. DICA - AC 695 del 6 maggio 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana relativamente ai comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino) e Vitulano (Benevento)» adottata, ai sensi dei commi 1 e 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, del 2006, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 3 luglio 2014, con delibera n. 2 allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Relativamente ai settori di territorio dei comuni di Sant'Angelo a Cuopolo (Benevento), Torrioni (Avellino), Tufo (Avellino) e Vitulano (Benevento), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della variante al Piano stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1 delle norme di attuazione, per i settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art. 1, non perimetrati nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della suddetta variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana.

Art. 3.

1. Relativamente ai settori di territorio dei comuni di Cervinara (Avellino), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della variante al Piano stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1 delle norme di attuazione, per i settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art. 1, non perimetrati nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della suddetta variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana. Dalla data di approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio di frana, nelle more di una conforme revisione delle Norme di attuazione del PSAI-Rf, vengono adottate misure di salvaguardia per le nuove classi Am e C3, ai sensi dell'art. 65, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 2006, riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

1. Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato, assicurino:

attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;

azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, compresi il Piano di protezione civile, il presidio territoriale e la manutenzione del territorio.

Art. 5.

1. La documentazione prodotta per la «Variante al Piano stralcio assetto idrogeologico - rischio di frana» per i comuni di Cervinara (Avellino), Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), Torrioni (Avellino), Tufo (Avellino) e Vitulano (Benevento), di seguito riportata, è parte integrante del presente decreto:

stralcio della «Carta degli scenari di rischio», in scala 1:25.000, del PSAI-Rf approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006;

stralcio della «Carta degli scenari di rischio», in scala 1:25.000, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio a seguito degli approfondimenti condotti.

Art. 6.

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2015

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
RENZI

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2726*

ALLEGATO
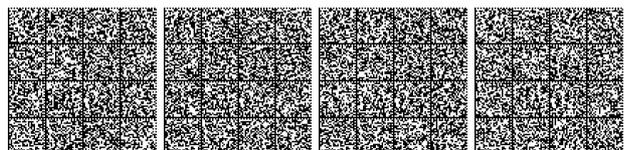
DELIBERA N. 2

## IL COMITATO ISTITUZIONALE
## (seduta del 3 luglio 2014)

**Oggetto: Adozione Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana comuni di Cervinara (AV), Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV), Tufo (AV) e Vitulano (BN).**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che nella III parte, disciplina la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela della acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, e che all'art. 64 ripartisce il territorio nazionale in Distretti Idrografici, individuando al comma 1, lettera f) il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

**Visti** gli articoli 56, 65, 66, 67, 68 e 170 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 "*Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno*";

**Visto** l'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 284 del 8/11/2006, che modificando ed integrando il D.Lgs. n. 152/2006 dispone che "le Autorità di Bacino sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa disciplina" e che "sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006";

**Visti** i contenuti della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

**Viste** le attività realizzate, in corso e programmate per il Piano dei Gestione delle Acque ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvione in ambito di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

**Vista** la delibera n. 1 del 05.04.2006 con cui il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana – Bacini Liri-Garigliano e Volturno* costituito dai seguenti elaborati di Piano:

1) *Relazione Generale;*
2) *Elaborati cartografici a scala 1:25.000:*
   - *Carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;*
   - *Carta degli scenari di rischio;*
3) *Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;*
4) *Programma di Mitigazione del rischio.*

**Visto** il comma 4, art. 1, del D.Lgs. 8/11/2006, n. 284, che fa *"..salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006";*

**Visto** il D.P.C.M. del 12/12/2006 (pubblicato su G.U. n. 122 del 28/05/2007) "*Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio di Frana – Bacino Liri-Garigliano e Volturno*";

**Considerato** che con il citato D.P.C.M. del 12/12/2006 è stato approvato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana – Bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno» adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Gargliano e Volturno, con deliberazione n. 1 nella seduta del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;

**Considerato** che per i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal D.P.C.M. del 23/01/2009 (pubblicato su G.U. n. 148 del 29/06/2009), è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana* da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

**Considerato** che per i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal D.P.C.M. del 23/01/2009 (pubblicato su G.U. n. 148 del 29/06/2009), è previsto che essi, a seguito dell'adozione del *Piano Stralcio*
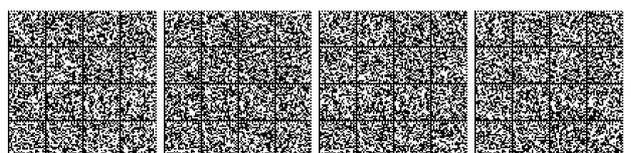
*per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana* da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

**Visto** l'art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana il quale prescrive che "*Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini*";

**Visti** gli artt. 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

**Considerato** che per tutte le suddette aree le Nome di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

**Considerato** che con D.P.C.M. del 07/04/11 (pubblicato su G.U. n.266 del 15/11/11) è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al DPCM 12/12/2006, adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. 152/2006;

**Considerato** che il Comitato Istituzionale nella suddetta delibera n. 6 del 10 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che *"dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del PSAI-Rf assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le aree "Rpa, Apa, Rpb, Apb ed al" dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno"*;

**Considerato che** ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. 152/2006: "*ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di*
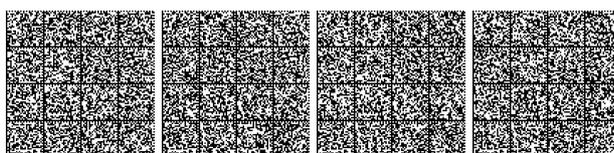
*entrata in vigore della parte seconda del presente decreto continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183*";

**Visto** l'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia "*Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio*";

**Considerato** che il territorio del comune di Cervinara è stato colpito dall'evento calamitoso del 1999 che ha causato vittime e danni alle infrastrutture ed al territorio;

**Considerato** che nell'ambito del suddetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di Frana, elaborato alla scala 1:25.000, estese porzioni del territorio comunale di Cervinara, tra cui l'intero centro urbano, risultano classificate come Aree a rischio molto elevato, Aree a rischio potenzialmente alto, Aree di alta attenzione ed Aree di attenzione potenzialmente alta;

**Considerato** che gli studi e le indagini eseguiti negli anni successivi all'evento del 1999 dal Commissariato di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania e dal Comune non sono risultati sufficienti per la mitigazione del rischio attribuito ad alcuni settori del territorio comunale nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana;

**Considerato** che per la complessità delle problematiche idrogeologiche presenti nel comune di Cervinara, l'individuazione di efficaci e sostenibili azioni di mitigazione e gestione del rischio possono scaturire solo a seguito di studi ed analisi di dettaglio a carattere multidisciplinare (geologico, geomorfologico, geotecnico, urbanistico, idraulico) strettamente interconnessi tra loro e basati sull'individuazione dei meccanismi di innesco, sulla stima dei volumi mobilizzabili e sull'analisi e modellazione della fase di propagazione per diversi periodi di ritorno;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale nell'aprile 2010, vista la complessità degli studi da eseguire, ha manifestato all'Autorità di Bacino la volontà di intraprendere un percorso tecnico per poter attuare un'azione congiunta finalizzata ad una pianificazione e programmazione sostenibile dello sviluppo del territorio e per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico;

**Considerato** che in data 19.10.2010, a seguito di vari incontri, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ed il Comune di Cervinara hanno sottoscritto un'intesa di programma ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 finalizzata alla "*Riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico alla scala 1:25.000 sulla base di studi ed indagini a scala 1:5.000*" ed "*Individuazione di azioni strutturali e non*

*strutturali per la difesa, tutela, salvaguardia e governo delle risorse acqua, suolo ed ambiente*"; che prevede, in particolare, le seguenti azioni ed elaborati:

Elaborati di studio

Raccolta e analisi dei dati pregressi
Catalogazione dei dati di cui al punto precedente
Cartografia numerica e Modello Digitale del Terreno (DTM)

Indagini geognostiche e geotecniche:
- *213 Prove penetrometriche dinamiche continue (DL030);*
- *51 Indagini sismiche a rifrazione;*
- *2250 Fiorettature;*
- *50 Prelievo di campioni da pozzetti esplorativi;*
- *236 Pozzetti esplorativi manuali;*
- *20 Trincee esplorative;*
- *3 Sondaggi a carotaggio continuo (90m);*
- *3 prove S.P.T. in corso di sondaggio a c.c.;*
- *Condizionamento foro sondaggio per Down Hole (90m);*
- *12 Prove penetrometriche dinamiche pesanti (120m);*
- *12 Prelivi di campioni indisturbati in foro di sondaggio;*
- *12 Analisi geotecniche di laboratorio;*
- *3 Prove simische tipo Down Hole (90m);*
- *9 Indagini sismiche tipo MASW.*

Studi idrologici ed idraulici compresi rilievi topografici dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche:
- *Relazione illustrativa dell'attività di idrologia e idraulica;*
- *Carta del reticolo idrografico, dei bacini e sottobacini in scala 1:5.000;*
- *Carta delle pendenze dei tratti in scala 1:5.000;*
- *Caratterizzazione della rete di controllo costituita da sorgenti e pozzi;*
- *Database relativo al catasto delle opere idrauliche;*
- *Carta del catasto opere idrauliche in scala 1:5.000;*
- *Carta delle aree storicamente inondate e dei dissesti segnalati in scala 1:5.000;*
- *Carta delle aree inondabili e delle criticità idrauliche in scala 1:5.000.*

Studi geologici e geomorfologici:
- *Relazione illustrativa*
- *Carta geolitologica del substrato e dei depositi di copertura alla scala 1:5.000;*
- *Carta degli spessori delle coperture - Spessore medio per ambito geomorfologico alla scala 1:5.000;*
- *Carta degli spessori delle coperture - Classi di spessore totale alla scala 1:5.000;*
- *Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi alla scala 1:5.000;*
- *Carta inventario dei fenomeni franosi alla scala 1:5.000;*
- *Carta idrogeologica alla scala 1:5.000.*

Studi agro-pedologici:
- *Relazione illustrativa dell'attività;*
- *Carta dell'uso del suolo alla scala 1:5.000.*

Studi ed analisi geotecniche:
- *Carta dei litotipi presenti nelle aree di innesco, transito e deposito alla scala 1:5.000;*
- *Carta di sintesi delle zone di innesco e di trasporto con riferimento a colate rapide di fango (T=200 anni) alla scala 1:5.000;*
- *Carta di sintesi delle aree di invasione con riferimento a flussi iperconcentrati (T=200 anni) alla scala 1:5.000;*
- *Carta di sintesi delle aree di invasione con riferimento a fenomeni di tipo dam-break alla scala 1:5.000.*

Rilievi per la definizione del quadro della consistenza edilizia:

- *Relazione di caratterizzazione dell'edificato*
- *Database relativo alla schedatura degli edifici;*
- *Carta della consistenza dell'edificato: destinazione d'uso alla scala 1:5.000;*
- *Carta della consistenza dell'edificato: tipologia strutturale dell'edificato alla scala 1:5.000;*
- *Carta della consistenza dell'edificato: numero di piani alla scala 1:5.000;*
- *Carta della consistenza dell'edificato: stato di conservazione alla scala 1:5.000.*

Rilievi per la definizione del quadro del patrimonio storico;

- *Relazione di analisi di evoluzione storica dell'urbanizzato e del patrimonio architettonico-culturale;*
- *Carta dell'evoluzione dell'urbanizzato e delle emergenze architettoniche alla scala 1:5.000;*

Analisi per la definizione del quadro del patrimonio ambientale:

- *Relazione di analisi del patrimonio ambientale;*
- *Carta del sistema dei vincoli alla scala 1:10.000;*
- *Carta del sistema delle aree protette alla scala 1:10.000.*

Analisi per la definizione del quadro delle reti infrastrutturali:

- *Relazione di analisi delle reti infrastrutturali;*
- *Carta delle reti infrastrutturali e degli elementi esposti alla scala 1:5.000.*

Analisi dei progetti in possesso dell'Autorità di Bacino relativi agli interventi volti alla mitigazione del rischio realizzati sul territorio comunale di Cervinara;

Valutazione della vulnerabilità degli edifici:

- *Relazione illustrativa delle attività;*
- *Carta del Danno Equivalente agli edifici (per Macroaree) a seguito di colate rapide di fango (T=200 anni) alla scala 1:5.000;*
- *Carta del Danno Atteso agli edifici a seguito di colate rapide di fango (T=200 anni) alla scala 1:5.000;*
- *Carta del Danno Equivalente agli edifici (per Macroaree) a seguito di flussi iperconcentrati (T=200 anni) alla scala 1:5.000;*
- *Carta del Danno Atteso agli edifici a seguito di flussi iperconcentrati (T=200 anni) alla scala 1:5.000.*

Valutazione della Vulnerabilità degli edifici a seguito di colate rapide di fango e di flussi iperconcentrati (con riferimento al periodo di ritorno pari T=200 anni) per l'area campione in località Castello alla scala 1:5.000;

Individuazione degli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico:

- *Azioni da porre in essere per mitigazione del rischio idrogeologico mediante interventi strutturali;*
- *Carta delle zone omogenee con indicazione della tipologia degli interventi di mitigazione del rischio;*
- *Relazione sul monitoraggio strumentale alla scala 1:5.000;*
- *Carta con l'ubicazione delle apparecchiature di monitoraggio finalizzata alla predisposizione del Progetto di Piano di Protezione Civile Comunale alla scala 1:5.000;*
- *Protocollo di Presidio Territoriale.*

Redazione degli elaborati geologici e geotecnici necessari per la stesura del PUC

Percorso partecipato:

- Individuazione ed analisi stakeholders;
- Informazione alla cittadinanza mediante avvisi pubblici;
- Incontri, riunioni e verifiche settimanali con l'Amministrazione Comunale;
- Elaborazione progetto educazione ambientale rivolto alle scuole;
- Elaborazione "Scheda intervista" cittadini;
- Elaborato opuscolo informativo;
- Sito web;
- Mini-atlante divulgativo sul sistema fisico ambientale e territoriale;
- Incontri con cittadini:

Sistema Informativo Territoriale.
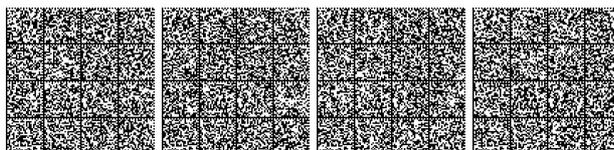
Archivio multimediale dei dati.

Atti amministrativi.

Elaborati di Piano

- Carta degli scenari di franosità in funzione delle massime intensità attese alla scala 1:25.000 (modificata a seguito degli approfondimenti eseguiti alla scala 1:5.000);
- Carta degli scenari di rischio alla scala 1:25.000 (modificata a seguito degli approfondimenti eseguiti alla scala 1:5.000);

**Considerato** che a seguito della suddetta intesa di programma l'Autorità di Bacino, nell'ambito delle azioni in corso volte all'attuazione ed aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana ed alla realizzazione di programmi ed azioni specifiche, in data 18/02/2011 ha avviato relativamente, al comune di Cervinara, le attività inerenti al progetto pilota volto a definire linee guida per strategie di gestione del rischio efficaci, includendo le misure di mitigazione e di prevenzione del rischio;

**Considerato** che il progetto, realizzato sul territorio comunale di Cervinara (AV) applicando le più avanzate ricerche disponibili nella letteratura scientifica internazionale, è basato su una valutazione semi-quantitativa del rischio e, attraverso un processo partecipato, consente di:

- prevedere le conseguenze che possono associarsi all'accadimento di fenomeni franosi;
- definire linee guida per la predisposizione di piani di emergenza a scala locale;
- individuare opzioni per la mitigazione del rischio tecnicamente, socialmente ed economicamente accettabili.

**Considerato** che i metodi di modellazione utilizzati hanno dimostrato di permettere significative rivisitazioni delle perimetrazioni delle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e, pertanto, la loro applicazione nel caso di specie potrà garantire una gestione più mirata del rischio, nonché la sostenibilità tecnico ambientale ed economica nell'uso del territorio.

**Considerato** che il Comitato Tecnico nella seduta del 30.11.2010, ha preso atto della stipula dell'intesa di programma tra Autorità di Bacino e Comune di Cervinara, valutando positivamente il "programma delle azioni" da porre in essere.

**Considerato** che il Comitato Tecnico nelle sedute del 16.03.2011, 23.06.2011, 10.11.2011, ha preso atto delle attività poste in essere, valutando positivamente le prime attività intraprese.

**Considerato** che gli studi di approfondimento eseguiti hanno condotto ad una riperimetrazione delle aree a rischio con riduzione delle stesse come perimetrate e classificate nell'ambito del PSAI-rf (in scala 1:25.000);

**Considerato** che contestualmente è in corso, d'intesa con il Commissario Straordinario Delegato Regione Campania (D.P.C.M. 21/01/11), un primo intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Considerato** che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per le attività realizzate e per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25:000 espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 25/10/2012, il Comitato Istituzionale nella seduta del 24/07/2013, con deliberazione 1.1, ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana relativo al Comune di Cervinara (AV), disponendo l'avvio del procedimento di Variante al PSAI-Rf;

**Considerato** che il Settore Difesa del Suolo della Giunta Regionale della Campania ha segnalato un dissesto nel comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), tra le frazioni Motta e Panelli, che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana;

**Considerato** che il Comune di Torrioni (AV) ha segnalato un dissesto in località Carpineti-San Paolo, che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano Stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

**Considerato** che il comune di Vitulano (BN) ha sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

**Considerato** che relativamente al comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di Bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso, non classificato a rischio/attenzione nell'ambito del PSAI-rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1 del 05.04.2006, viene perimetrato come area di Alta Attenzione;

**Considerato** che relativamente al comune di Torrioni (AV), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di Bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.), il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso - ricadente anche nel territorio comunale di Tufo (AV) - classificato come area di medio alta-attenzione e come area di attenzione potenzialmente alta nell'ambito del PSAI-rf (in scala 1:25.000) adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 1 del 05.04.2006, viene perimetrato come area di Alta Attenzione;

**Considerato** che in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e successivamente al parere favorevole per le attività realizzate e per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25:000 espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 25/07/2012, il Comitato Istituzionale nella seduta del 24/07/2013, con deliberazione 1.2, ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana relativamente ai comuni di Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV), Tufo (AV) e Vitulano (BN), disponendo l'avvio del procedimento di Variante al PSAI-Rf;

**Considerato** che l'avviso relativo all'adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana inerente i Comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano è stato pubblicato nella G.U. n. 208 del 05/09/2013;

**Considerato** che i Progetti di Variante al Piano Stralcio in argomento e la relativa documentazione, sono stati depositati presso il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la Regione Campania e presso le province ed i comuni di competenza e sono stati resi disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

**Considerato** che potevano essere inoltrate osservazioni sui progetti di piano alla Regione territorialmente competente, all'Autorità di Bacino ed ai Comuni di competenza entro i successivi 45 giorni, dal 21/10/2013 al 04/12/2013;

**Considerato** che in ottemperanza a quanto disposto dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e dal Decreto Dirigenziale n. 97 del 27/09/2013 dell'AGC 15 Settore 03 della Regione Campania (pubblicato sul BURC n. 52 del 30/09/2013), in data 12/12/2013 si è svolta presso la sede dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno la prima seduta della Conferenza Programmatica della Regione Campania, convocata dal Dirigente preposto con nota n. 668768 del 30/09/2013;

**Considerato** che con nota n.7774 del 10/12/2013, il Comune di Cervinara ha trasmesso all'Autorità di Bacino n. 7 osservazioni al Progetto di Variante al Piano Stralcio in argomento;

**Considerato** che in data 04/12/2013 è pervenuta un'osservazione al suddetto Progetto di Variante al Piano Stralcio relativamente al comune di Vitulano;

**Considerato** che la Conferenza Programmatica, nella seduta del 12/12/2013, preso atto delle osservazioni pervenute nei termini di legge relativamente ai comuni di Cervinara e Vitulano, ha disposto il rinvio degli atti al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino per le valutazioni di propria competenza;

**Considerato** che in merito al Comune di Cervinara, sulla base dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria Tecnica Operativa, il Comitato Tecnico nella seduta del 28/02/2014 (Delibera n.4) rileva che emergono elementi sufficienti alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio/attenzione solo per l'osservazione inerente la proprietà del Sig. Pasqualino Gaspare Casale, in quanto sulla base delle indagini eseguite è stata rileva la presenza di depositi ascrivibili ad una conoide detritico-alluvionale mediana attiva anziché ad una conoide detritico-alluvionale prossimale attiva;

**Considerato** che tenuto conto dei dati a scala di dettaglio disponibili, delle attività realizzate per la riperimetrazione delle aree a rischio alla scala 1:25:000 di cui alla Delibera n.1 del Comitato Tecnico del 25/10/2012, nonché delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, la STO ha elaborato una proposta di riclassificazione del suddetto settore di territorio, da area di alta attenzione (A4) ad area potenzialmente interessata dal transito e dall'accumulo di miscele acqua-sedimento (Am);

**Considerato** che il Comitato Tecnico, nella seduta del 28/02/2014, ha espresso parere favorevole alla proposta del Segretario Generale di adottare, nelle more di una conforme revisione delle Norme di Attuazione del PSAI-Rf, misure di salvaguardia per le nuove classi Am e C3, ai sensi dell'art. 65 comma 7) D.Lgs. 152/06, riportate nell'allegato A) delibera n.4;

**Considerato** che in merito al Comune di Vitulano, sulla base dell'istruttoria tecnica prodotta dalla Segreteria Tecnica Operativa, il Comitato Tecnico nella seduta del 28/02/2014 (Delibera n.4) rileva che l'osservazione inviata, attese le dimensioni ridotte del settore di territorio oggetto di riperimetrazione, non è coerente con la scala di redazione del PSAI-Rf (scala 1:25.000), in accordo con il parere espresso anche dal comune di Vitulano;

**Considerato** che la Conferenza Programmatica, nella seduta conclusiva del 14/03/2014, ha espresso parere favorevole alla variante al Piano Stralcio relativamente ai comuni di Cervinara, Sant'Angelo a Cupolo, Torrioni, Tufo e Vitulano, così come deliberato dal Comitato Tecnico nella seduta del 28/02/2014 (Delibera n.4)

**DELIBERA**

**ART 1)** Le premesse sono parte integrante del presente atto.

**ART. 2)** Per le finalità di cui alle premesse il Comitato Istituzionale relativamente ai settori di territorio dei comuni di Cervinara (AV), Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV), Tufo (AV), e Vitulano (BN) adotta la "*Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana*" ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del D.Lgs. 152/2006, così come riportata nelle cartografie allegate, disponendo l'avvio dei successivi adempimenti.

**ART. 3)** Relativamente ai settori di territorio dei comuni di Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV), Tufo (AV) e Vitulano (BN), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano Stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'articolo 25, comma 1, delle norme di attuazione, per i settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art.2), non perimetrati nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana approvato con DPCM del 12/12/2006, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della suddetta Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana.

**ART.4)** Relativamente ai settori di territorio dei comuni di Cervinara (AV), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano Stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'articolo 25, comma 1, delle norme di attuazione, per i settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art.2), non perimetrati nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana approvato con DPCM del 12/12/2006, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della suddetta Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana. Dalla data di approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana, nelle more di una conforme revisione delle Norme di Attuazione del PSAI-Rf, vengono adottate misure di salvaguardia per le nuove classi Am e C3, ai sensi dell'art. 65 comma 7) D.Lgs. 152/06, riportate nell'allegato A) alla presente delibera.
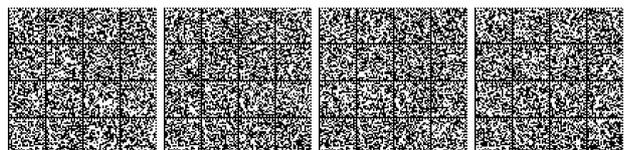
**Art.5)** Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

- attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
- azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

**ART. 6)** La documentazione prodotta per la "*Variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frana*" per i comuni di Cervinara (AV), Sant'Angelo a Cupolo (BN), Torrioni (AV), Tufo (AV) e Vitulano (BN), è parte integrante della presente delibera:

- Stralcio della "*Carta degli scenari di rischio*", in scala 1:25.000, del PSAI-Rf approvata con DPCM del 12/12/2006 ;
- Stralcio della "*Carta degli scenari di rischio*", in scala 1:25.000, contenente la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio a seguito degli approfondimenti condotti.

**ART. 7)** Del presente atto viene data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e nel bollettino ufficiale delle Regione Campania.

**IL SEGRETARIO GENERALE**
Autorità di Bacino
Liri Garigliano e Volturno
(*Dott.ssa Geol. Vera Corbelli*)

**IL PRESIDENTE**
Il Sottosegretario di Stato
all'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
*(Barbara Degani)*

***ALLEGATO A***

**MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE AREE CLASSIFICATE AM E C3**

***NEL COMUNE DI CERVINARA***

***AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 6 BIS DELLA L.183/89 E ART. 65 COMMA 7 DEL D. LGS 152/06***

***Art.1- Ambito Territoriale di applicazione***

L'ambito territoriale di applicazione è relativo al territorio comunale di Cervinara (AV).

***Art. 2 - Area potenzialmente interessata dal transito e dall'accumulo di miscele acqua-sedimento (Am)***

Nelle aree di cui alla rubrica sino all'approvazione della revisione delle Norme di attuazione del PSAI-Rf si applicano, per le aree urbanizzate e per quelle non urbanizzate, rispettivamente i divieti e le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 4 delle Norme di Attuazione del PSAI-Rf, approvate con DPCM del 12.12.2006.

***Art. 3 - Area di possibile ampliamento della zona di invasione di fenomeni franosi a massima intensità attesa alta (C3)***

Nelle aree di cui alla rubrica sino all'approvazione della revisione delle Norme di attuazione del PSAI-Rf gli interventi sono subordinati alla verifica, attraverso uno specifico studio redatto a scala di dettaglio e basato su informazioni derivanti dall'analisi di dati acquisiti mediante indagini geognostiche e prove di laboratorio, dell'assenza di indizi riferibili ad indicatori di invasione di fenomeni franosi pregressi a massima intensità attesa alta.

***Art. 4 - Studio di compatibilità idrogeologica semplificato***

Nelle aree Am e C3, di cui ai precedenti artt. 2 e 3, lo studio di compatibilità idrogeologica da produrre, ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PsAI-Rf, approvato con DPCM del 12/12/2006, a corredo dei progetti degli interventi consentiti, di cui agli artt. 3 e 4 delle succitate norme, è quello di Tipo I – SCI/01, di cui all'art. 18 delle stesse norme.

Detto studio si concretizza in una relazione di compatibilità nella quale, con riferimento alla specifica condizione idrogeologica dell'area, vengono individuate ed illustrate le eventuali soluzioni tecniche adottate per rendere compatibile l'intervento con la suddetta condizione idrogeologica, ovvero ne venga evidenziata la non incidenza.

In ogni caso vanno tenuto in debito conto tutte le indicazioni fornite nel Piano di Emergenza Comunale (Legge 100/2012 e L.R. 146/2013) e nei sistemi dei allertamento nazionale, statale e regionale di cui al D.Lgs. 49/2010.

**15A06157**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Andrea Cantadori, viceprefetto;

dott. Alberto Monno, viceprefetto aggiunto;

dott. Sebastiano Giangrande, dirigente di II fascia dell'Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015*
*Interno, foglio n. 1637*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Tra il luglio 2013 e il marzo 2014 sono pervenute alla prefettura di Foggia circostanziate segnalazioni anonime relative a collegamenti tra sodalizi criminali locali ed alcune ditte utilizzate dal comune, nonché denunce di danneggiamenti e di episodi intimidatori perpetrati nei confronti di amministratori locali e di figure apicali dell'apparato burocratico.

All'esito dei conseguenti accertamenti delle forze di polizia, disposti per verificare il contenuto degli esposti e per monitorare la situazione in atto, essendo state riscontrate possibili forme di ingerenza e di condizionamento del processo di formazione della volontà dell'ente, con decreto prefettizio del 2 settembre 2014, poi prorogato, è stato disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, il Prefetto di Foggia - su conforme parere reso il 21 aprile 2015 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia - ha redatto l'allegata relazione in data 23 aprile 2015, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dal citato art. 143.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente a gruppi malavitosi.

Per una corretta valutazione degli elementi che suffragano l'adozione della misura dissolutoria assume rilievo la circostanza che sul territorio è presente un'associazione di tipo mafioso - la cui capacità di penetrazione nella realtà economica e politica è riconosciuta con sentenze definitive dell'autorità giudiziaria - caratterizzata da una pluralità di gruppi criminali, con forte vocazione verticistica, basata sui vincoli familiari, non legati tra loro da relazioni gerarchiche o di sovraordinazione.

Le elezioni che si sono tenute nel 2012 a Monte Sant'Angelo non hanno portato alcun reale rinnovamento della compagine elettiva, che ha governato l'ente con sostanziale continuità.

Il sindaco aveva rivestito una carica assessorile nella precedente consiliatura; su 16 consiglieri assegnati all'ente, oltre la metà erano presenti nell'amministrazione eletta nel 2007 e alcuni di essi avevano svolto funzioni assessorili all'interno della giunta.

Due dei predetti amministratori hanno rassegnato le dimissioni dalla carica dopo l'insediamento della commissione d'accesso.

Il Prefetto di Foggia evidenzia i rapporti di alcuni amministratori e dipendenti comunali con esponenti della criminalità organizzata locale, derivanti da vincoli familiari o da frequentazioni documentate dalle forze dell'ordine. Assumono, in tal senso, un valore indiziante i legami, documentati dalle forze di polizia, di uno degli assessori dimissionari con la locale consorteria — legami che in nessun modo possono essere ritenuti occasionali — attestati dalla partecipazione dell'amministratore ad una ricorrenza personale, celebrata da un noto esponente malavitoso, sul quale gravano pregiudizi penali per reati gravi, quali l'associazione di stampo mafioso, l'associazione per commettere omicidi, rapina, estorsione ed altro.

Allo stesso esponente della criminalità organizzata risultano collegati anche i tre titolari di alcune ditte - di cui è nota la contiguità alle locali consorterie - legati tra loro da stretti vincoli parentali, che hanno reiteratamente ricevuto dal comune affidamenti per portare a compimento lavori di competenza dell' amministrazione.

Uno dei predetti imprenditori è presidente del consiglio di frazione, costituito con delibera consiliare del 2010 per assolvere a funzioni consultive, propositive e d'iniziativa di comune interesse per i residenti. Secondo quanto riferisce il Prefetto, detto consiglio risulta ampiamente rappresentativo piuttosto che della comunità locale, della famiglia dei predetti imprenditori. Il presidente del consiglio di frazione è anche titolare di una cooperativa che ha ottenuto affidamenti da parte del comune, anche dopo la costituzione dell'organo collegiale di frazione, ed è componente di una società che assicura la gestione delle attività di distribuzione dell'acqua per usi civici, attraverso un consorzio affidatario del servizio.

In occasione dell'esecuzione di un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla cattura di un latitante pluripregiudicato è stato disvelato un complesso reticolo di rapporti e connivenze che interessano anche due dipendenti del comune ed uno di una società partecipata dell'ente, incaricata della riscossione dei tributi.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza depositata il 20 gennaio 2015, ha comminato ai dipendenti comunali una pena detentiva - rispettivamente di anni 3 e mesi 4 di reclusione e 1 anno e 8 mesi di reclusione - tra l'altro per il delitto di estorsione, mentre ha riconosciuto al dipendente della partecipata — oltre ad una misura restrittiva della libertà personale di anni 2 — l'aggravante del metodo mafioso.

Emerge con concretezza, dai fatti sopra indicati, l'insieme dei rapporti interpersonali che correlano esponenti malavitosi agli organi politici, all'apparato burocratico dell'ente ed a rappresentanti del mondo imprenditoriale locale.

Vale ora approfondire il *modus operandi* dell'amministrazione comunale, analizzando se l'azione amministrativa si sia discostata dai principi di imparzialità e buon andamento, per coltivare interessi diversi da quelli della collettività.

Rileva, innanzitutto, a tal proposito, l'impropria commistione di ruoli tra funzioni politiche e funzioni amministrative che non può essere letta solo come *mala gestio*. Se, infatti, è vero, da un lato, che l'attività ispettiva ha rilevato una sostanziale inadeguatezza dell'apparato burocratico sul piano qualitativo e quantitativo, nonché patologiche forme di disorganizzazione e di disordine amministrativo, è altrimenti vero che detta situazione ha favorito la permeabilità di illeciti condizionamenti.

Ma ciò che soprattutto rileva è la circostanza che la volontà dell'amministrazione è stata piegata ai voleri di soggetti controindicati che — esercitando il metodo mafioso — hanno impresso ai fatti di seguito indicati quell'unidirezionalità rivelatrice dei collegamenti con la criminalità organizzata e del condizionamento dell'ente.

Occorre ribadire che l'accesso ispettivo è nato dall'esigenza di disporre accertamenti in conseguenza di episodi di danneggiamento ed intimidazione che hanno coinvolto, in soli 10 mesi, amministratori, parenti di amministratori, ex amministratori legati da vincoli parentali con consiglieri in carica, responsabili di settori dell'ente.

Tra i diversi episodi denunciati, appare particolarmente grave l'attentato perpetrato ai danni di beni appartenenti al vertice di uno dei settori nevralgici dell'amministrazione, tale da costituire un elemento di concretezza circa la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ed in grado di esprimere, con adeguato grado di certezza, una situazione di condizionamento e di ingerenza della criminalità organizzata nella gestione dell'ente, situazione che l'art. 143 citato intende prevenire.

In occasione della presentazione della relazione conclusiva della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, lo scorso 13 aprile 2015, fra le altre motivazioni del fenomeno, è stata posta in rilievo la circostanza che, «... hanno peso sempre crescente gli episodi connessi all'assegnazione di appalti, all'approvazione di piani regolatori, a clientele....».

Nel caso di specie viene analizzata la procedura di appalto per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, il cui *iter* procedimentale, che originariamente faceva capo al predetto responsabile di settore destinatario delle intimidazioni, è tuttora in corso. Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dalla commissione d'accesso, sono state presentate due sole offerte, quella dell'attuale gestore - operante in regime di proroga - e quella di un raggruppamento di imprese, asseritamente costituito per partecipare alla gara, il cui amministratore unico è ritenuto dalle forze dell'ordine vicino alla consorteria mafiosa locale e di cui fanno parte anche soggetti riconducibili, per vincoli familiari, a persone vicine al clan egemone.

In data 30 giugno 2015, l'amministratore unico in questione è stato tratto in arresto per il reato di tentata estorsione poiché, quale presidente di due cooperative di servizi interessate all'assegnazione dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali, aveva inviato messaggi minatori all'indirizzo dell'allora responsabile del procedimento, per condizionarlo nell'affidamento.

Il dipendente comunale aveva già ricevuto indebite pressioni finalizzate ad orientare la volontà dell'amministrazione, anche da parte di personale in servizio al cimitero, tra cui figurano persone notoriamente legate alla criminalità organizzata.

È proprio durante lo svolgimento della procedura di gara che il predetto dipendente ha subìto il serio atto di intimidazione sopra menzionato, consistito nell'esplosione di colpi di kalashnikov in direzione dell'autovettura e della saracinesca del garage di proprietà.

A seguito della vicenda, dopo l'identificazione dei colpevoli a cura delle forze dell'ordine, il citato responsabile del procedimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali comunali ha chiesto al sindaco di essere esonerato dall'incarico.

Nelle more della definizione delle procedure di gara, la giunta - con delibera del 6 dicembre 2013 basata su una richiesta verbale della ditta interessata alla prosecuzione del rapporto con l'amministrazione comunale - ha disposto la proroga della gestione del servizio, pur essendo il contratto in questione già scaduto e senza tener conto della disposizione contrattuale che prevedeva la risoluzione del rapporto alla scadenza del termine convenzionale, senza bisogno di comunicazione di disdetta. La ditta, che continua a gestire il servizio in attesa dell'ultimazione della gara, annovera tra i propri dipendenti in servizio al cimitero soggetti riconducibili alla consorteria locale.

In materia di appalti è significativa la circostanza che hanno reiteratamente ottenuto affidamenti dal comune le ditte che fanno capo agli imprenditori vicini ad un esponente malavitoso che, a sua volta, intrattiene documentati rapporti con un ex assessore comunale, di cui si è trattato in precedenza.

Gli affidamenti si connotano per l'impropria commistione di ruoli tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e quelli gestionali, per le irregolarità nelle procedure di affidamento, con particolare riguardo alla carenza o alla vaghezza della motivazione. Alcune delle aggiudicazioni sono state preventivamente avallate dalla giunta, che ha autorizzato espressamente il ricorso all'affidamento diretto. Si tratta dei lavori urgenti alla rete idrica di una porzione del territorio comunale, della realizzazione di una piazzola ecologica, di opere di manutenzione del cimitero e di strade comunali nonché di interventi urgenti a ristoro dei danni derivati dalle eccezionali precipitazioni piovose del settembre 2014.

Uno dei titolari delle predette ditte fa parte di un'associazione, costituita nel 2006, alla quale il comune ha concesso — con delibere di giunta del 2012 e del 2013, anch'esse invasive della competenza della struttura burocratica — contributi per il patrocinio di feste e manifestazioni, talora senza considerare il parere contrario del dirigente di settore, motivato da esigenze di equilibrio finanziario.

Anche un'altra vicenda incrocia emblematicamente gli interessi di una delle ditte in questione, che si è avvantaggiata della decisione del comune di completare, con oneri a proprio carico, alcune opere di urbanizzazione afferenti al piano «particolareggiato di esecuzione» relativo ad un comparto territoriale comunale le cui spese, in base ad apposita convenzione stipulata nel 2000 con il consorzio dei proprietari dei lotti, avrebbero dovuto essere sostenute dai lottizzanti.

Con delibera di giunta del 1° luglio 2014, l'ente - nel prendere atto sia della mancata ultimazione dei lavori di urbanizzazione da parte dei
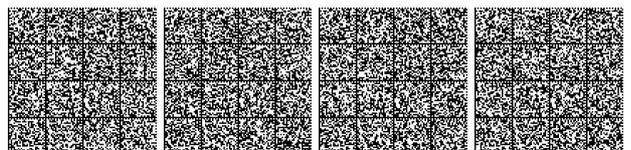
proprietari che del deterioramento occorso negli anni a quanto già realizzato - ha posto a carico del comune il completamento degli interventi, nonché la realizzazione delle opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Dalla delibera è poi scaturito l'affidamento diretto ad una delle predette ditte, senza alcun riferimento alla situazione di somma urgenza che giustifichi il ricorso all'impresa prescelta ed in assenza delle necessarie indagini di mercato per verificare la congruità del prezzo dell'intervento.

Anche in questo caso la decisione è stata assunta nonostante il parere contrario dello stesso dirigente del settore che ha definito il provvedimento non in linea con l'obiettivo patto di stabilità 2014.

Significativa, ai fini della presente relazione, è la vicenda relativa alla gestione di una vasta area di proprietà comunale adibita a parcheggio. Nel 2008, l'amministrazione comunale ha indetto una gara con procedura negoziata, senza pubblicare il relativo bando, asserendo motivi di urgenza ed invitando alcune imprese - tra cui una cooperativa - i cui amministratori sono collegati con esponenti di spicco della locale consorteria.

Il servizio è stato affidato, in via definitiva ed in assenza di un'apparente ragione, alla suddetta cooperativa, ancorché classificata seconda nella procedura concorsuale, che ha operato — a far data dalla scadenza contrattuale del 17 luglio 2009 - in regime di proroga, fino a che il comune, con delibera di giunta del 14 settembre 2012, ha indetto una nuova gara di appalto, con procedura ad evidenza pubblica, ritenendo necessario assegnare la gestione degli spazi ad un operatore qualificato e specializzato nel settore. La stessa cooperativa, che aveva in precedenza gestito il servizio, è risultata vincitrice della gara.

Successivamente, la giunta municipale, con delibera del 24 maggio 2013, ancora una volta invasiva delle competenze gestionali, ha affidato alla stessa cooperativa, in base ad una mera richiesta del titolare e al fine di fronteggiare una situazione di grave disagio dei soggetti titolari, la gestione di un ulteriore servizio relativo alla gestione del traffico di una porzione del territorio comunale e dei connessi problemi. Rilevano le motivazioni addotte nella predetta delibera, con la quale si da' atto che il richiedente trovasi in stato di assoluta necessità e quindi la gestione della sosta di autoveicoli è un'opportunità di lavoro.

Con altra procedura, che il Prefetto definisce emblematica del *modus operandi* ben consolidato a Monte Sant'Angelo, la giunta comunale ha individuato le modalità di affidamento - attingendo da un elenco di imprese, con il criterio della rotazione - nonché la ditta alla quale assegnare il diradamento selettivo di alberi, ai fini del rimboschimento, su alcune particelle di proprietà comunale. In particolare, l'organo di indirizzo politico in carica nel 2011 — i cui componenti ricoprono ancora ruoli istituzionali nell'attuale giunta — esercitando compiti gestionali, ha affidato il lavoro ad una cooperativa agricola, il cui presidente è legato da vincoli di parentela con un esponente malavitoso.

Nel 2002, l'amministrazione comunale aveva concesso in fitto ad una società, per un periodo di 5 anni rinnovabili, una cava sita su un terreno di proprietà comunale. Sulla base di una richiesta di proroga avanzata dal titolare della società stessa, il consiglio comunale dell'ente, con delibera del 26 novembre 2012, adottata dopo la scadenza del contratto, ha autorizzato la prosecuzione dell'attività estrattiva, senza tener conto della circostanza che il prolungamento della coltivazione della cava non poteva prescindere da una rinnovata valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte della regione Puglia, la quale in precedenza aveva fissato in un quinquennio il limite della coltivazione della cava.

Nel 2013, l'assetto societario è stato modificato, con il subentro di due nuovi soggetti, contigui al clan egemone e, nell'occasione, il comune, pur a conoscenza dei rapporti dei nuovi soci con la criminalità organizzata, non ha opposto le dovute cautele per impedire la prosecuzione del rapporto.

La cava in questione è stata oggetto di interventi di risanamento, di rilevante importo, affidati ad una ditta a seguito di gara pubblica. In relazione a tale vicenda, secondo quanto emerge dall'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Foggia il 29 giugno 2015, il predetto presidente delle due cooperative di servizi interessate all'assegnazione dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali, arrestato il 30 giugno 2015, ha effettuato minacce finalizzate a bloccare i predetti lavori, per farli eseguire da una ditta diversa da quella che si era aggiudicato l'appalto.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 luglio 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

PREFETTURA DI FOGGIA

*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 296/OPS/2015(2)

Foggia, 23 aprile 2015

Al signor Ministro dell'interno - Roma

OGGETTO: COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 143, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 COME MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 30, DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94.

Con nota n. 9044/0312B1/2014 in data 4 luglio 2014 (Allegato n. 1) il Prefetto *pro tempore* ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso nei confronti dell'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 726/1982.

L'esigenza di avviare siffatti approfondimenti scaturiva da esposti anonimi pervenuti alla Prefettura di Foggia nel settembre e nell'ottobre del 2013, nei quali venivano appunto denunciati fatti e situazioni relativi a quella Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai collegamenti diretti o indiretti tra alcune ditte operanti anche per il comune e la criminalità organizzata, per la presenza di soggetti ritenuti riconducibili ai clan locali.

Un ulteriore inquietante aspetto era rappresentato anche da taluni episodi delittuosi verificatisi in Monte S. Angelo e riguardanti proprio l'Amministrazione comunale: infatti, come si vedrà nel prosieguo, venivano perpetrati diversi danneggiamenti e forme di intimidazione nei confronti di amministratori comunali o di esponenti dell'apparato burocratico del comune.

A seguito di delega conferita con decreto ministeriale n. 17102/128/32 (2) Uff. V - Affari territoriali in data 11 agosto 2014 (Allegato n. 2), il Prefetto ha proceduto, in conseguenza, a nominare, con proprio decreto n. 9044/03.12.B.1./2014/Areal^ del 2 settembre 2014 (Allegato n. 3) apposita commissione, incaricata dell'effettuazione di accertamenti volti a verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata, nell'ambito della gestione del comune predetto.

L'attività dell'organo ispettivo, insediatosi presso il comune di Monte Sant'Angelo il 15 settembre 2014, destinatario di un provvedimento di proroga n. 37411 dell'11 dicembre 2014 (Allegato n. 4) si è conclusa con la documentata relazione, qui rassegnata il 14 marzo 2015 (Allegato n. 5) entro il termine prescritto.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi lo scorso 21 aprile, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia, nel corso del quale, a seguito di approfondita disamina delle risultanze contenute nella relazione della Commissione per l'accesso, è stato espresso unanime parere sulla sussistenza delle condizioni contemplate dal menzionato art. 143 per dar luogo all'avvio del procedimento di scioglimento.

Il complesso delle attività di verifica effettuate, partendo dagli elementi sintomatici evidenziati nella richiesta di delega, ha riguardato il periodo di operatività dell'attuale Amministrazione (dal 2012 in *poi)*, ma, laddove ritenuto utile e necessario, si sono anche estesi ai periodi precedenti.
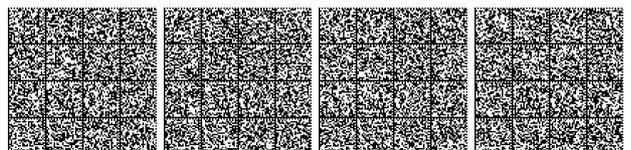
L'attività della Commissione è stata rivolta ad accertare, anche attraverso l'esame a campione di atti amministrativi dell'Ente, situazioni oggettive e soggettive, idonee a evidenziare collegamenti, sia diretti sia indiretti, degli ambienti politici e/o amministrativi con la criminalità organizzata e ogni e qualsiasi elemento o indizio di condizionamento degli amministratori o anche del personale in servizio presso l'ente locale. Analoghe verifiche hanno riguardato numerose imprese operanti presso il comune.

Ne è emerso quanto segue.

1. CONTESTO TERRITORIALE.

*1.1 La situazione socio-economica.*

Monte Sant'Angelo annovera, al 31 dicembre 2013, n. 12.891 abitanti (13.098 al censimento 2011). Il centro urbano si erge su uno sperone del Gargano, all'interno del comprensorio del Parco nazionale, in una zona boscosa non distante dal mare, per cui il suo territorio include anche terreni costieri (Marina di Monte Sant'Angelo).

Nella città è situato il Santuario di San Michele Arcangelo, il più famoso dell'Occidente per il culto micaelico, meta di pellegrinaggi sin dal VI secolo (si trovava alla fine della via Francigena, la Via Sacra dei Longobardi), dal 25 giugno 2011 dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO.

L'economia della città è fortemente incentrata sul turismo religioso, balneare e enogastronomico. Negli scorsi decenni il territorio di Monte Sant'Angelo è stato anche sede di importanti insediamenti industriali, con la realizzazione dell'ora dismesso petrolchimico Enichem, negli anni 70, ove ora insistono varie aziende, tra cui Sangalli Vetro, Inside, anche questa in via di cessazione. L'agricoltura e la pastorizia hanno rappresentato nel passato il perno dell'economia locale e, tuttora, assumono un rilevo significativo nell'economia locale.

*1.2 La presenza della criminalità organizzata - La criminalità garganica.*

Il territorio della provincia di Foggia è interessato, ormai, da decenni, dalla presenza di organizzazioni criminali le cui caratteristiche si sono viepiù connotate secondo gli schemi propri delle consorterie mafiose.

I processi dell'ultimo ventennio hanno evidenziato che nella Capitanata sono insediate tre grosse organizzazioni di tipo mafioso riconosciute con sentenze definitive.

La prima, operante nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia, denominata «Società» o «Società foggiana», è strutturata in «batterie»; la seconda è operante principalmente a Cerignola e nei comuni del sud foggiano, denominata ...*omissis*..., con una struttura verticistica; la terza egemone sull'area garganica, denominata «clan dei Montanari», avente una struttura mista, con modulo di tipo federato e forte caratterizzazione su base familiare, facente capo alle famiglie ...*omissis*... di Monte Sant'Angelo e ...*omissis*... di Manfredonia, egemoni nei predetti territori e alla famiglia ...*omissis*... che opera sulla zona di San Nicandro Garganico.

Un carattere rilevato fin dagli anni '90 è quello relativo alla capacità di queste organizzazioni di infiltrarsi nella realtà economica e politica.

L'esistenza di una associazione di tipo mafioso denominata «clan dei Montanari», radicato proprio a Monte Sant'Angelo, è stata riconosciuta in diverse sentenze, dalle quali si evince che la criminalità garganica ha caratteristiche peculiari ed è tra le più pericolose, come reso evidente dai numerosissimi, efferati fatti di sangue degli ultimi decenni. Un aspetto particolarmente rilevante è anche la capacità di questa organizzazione di intessere rapporti con le consorterie mafiose di altre regioni italiane e, in particolare con la 'ndrangheta e con la camorra.

Il clan dei «montanari» che affonda le proprie radici nella realtà agro-pastorale garganica, nel corso degli anni, si è progressivamente trasformato in realtà mafiosa ben connotata e articolata, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di gruppi criminali, con forte vocazione verticistica, basata essenzialmente su vincoli familiari, non legati tra loro da vincoli di gerarchia o di sovraordinazione; i rapporti tra gli stessi sono stati scanditi storicamente da conflitti armati, con successione negli affari illeciti del clan vincente, ma anche da forme precarie di collaborazione in un quadro di «fluidità strutturale»;

Capo incontrastato risultava, fino alla sua cattura ...*omissis*..., la cui leadership è maturata in ragione dell'omicidio dello zio, ...*omissis*..., noto come ...*omissis*..., figura storica dell'omonimo clan e della criminalità garganica, e della detenzione in carcere dei fratelli ...*omissis*... e ...*omissis*....

Il «Clan dei Montanari» divenne noto in campo nazionale per la sanguinosa «faida di Monte Sant'Angelo», tra gli appartenenti alle famiglie ...*omissis*... da un lato e ...*omissis*... dall'altro. Un conflitto armato maturato alla fine degli anni '70 insorto a causa dell'acquisto di un terreno per il pascolo da parte di un esponente dei ...*omissis*..., cui erano interessati i ...*omissis*....

Una guerra cruenta protrattasi per oltre un trentennio, conclusasi, dopo una sanguinosa serie d'omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco, con l'affermazione dei ...*omissis*..., sancita in una sentenza della Corte d'Appello di Bari del 2000 e la diaspora del gruppo perdente. La straordinaria efferatezza del conflitto tra i contrapposti clan trova, infatti, drammatica conferma nel numero di omicidi e di tentati omicidi, complessivamente sessantasette, che hanno insanguinato il territorio di Monte Sant'Angelo a partire dal 1978.

Con inizio negli anni '90, da fenomeno di spietata malavita rurale il clan ...*omissis*... si trasformava progressivamente in una struttura mafiosa «moderna», dedita al traffico degli stupefacenti, al contrabbando di T.L.E. ed alle estorsioni, allargando la sfera di interessi-influenze all'area manfredoniana, ovvero a un territorio più esteso ma soprattutto più ricco, intrecciando alleanze con il gruppo criminale sipontino dei ...*omissis*..., in conflittualità con quello dei ...*omissis*...

La prima e più vasta operazione contro la criminalità organizzata garganica (c.d. «ISCARO-SABURO») si è concretizzata nel giugno 2004, con l'arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegali di armi, oltre ad associazione mafiosa e traffico di droga, con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 107 imputati.

I conseguenti processi - nelle forme del rito abbreviato e del dibattimento - trovavano la loro definizione, nei vari gradi di giudizio, fino alla Suprema Corte di Cassazione, con l'affermazione della sussistenza dell'associazione mafiosa «Clan dei Montanari» con particolare riferimento ai gruppi ...*omissis*... di Monte Sant'Angelo e ...*omissis*... di San Nicandro Garganico.

Nei confronti del clan dei Montanari sono state effettuate ulteriori operazioni di polizia giudiziaria, tra cui si segnalano quelle denominate «BLAUER», «RINASCIMENTO» e «BELLAVISTA» sfociate in ordinanze di custodia cautelare e in sentenze di condanna.

Tra queste si segnala il procedimento penale n. 9930/10- 3243/11 Mod. 21 DDA a carico di ...*omissis*... + 18 relativo al favoreggiamento della latitanza del boss ...*omissis*... (inserito nella lista ministeriale dei latitanti più pericolosi), rintracciato e catturato. Il processo dibattimentale si è concluso in data 20 dicembre 2012 con pesanti condanne e con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art 7, della legge n. 203/1991, nonché il procedimento penale n. 7474/10 Mod. 21 DDA a carico di ...*omissis*... + 18, relativo al favoreggiamento della latitanza appunto del boss ...*omissis*... (alias ...*omissis*... - inserito nella lista ministeriale dei latitanti più pericolosi), rintracciato e catturato. Il giudizio abbreviato si è concluso in data 19 marzo 2013 con pesanti condanne e con il riconoscimento dell'aggravante di cui al menzionato art. 7.

Già dopo il processo «ISCARO-SABURO» gli assetti interni alla mafia garganica sono profondamente mutati. Infatti, i fratelli ...*omissis*... (...*omissis*... — ucciso il 21 aprile 2009 — ...*omissis*... e ...*omissis*...), venivano assolti dall'ipotesi delittuosa ex art. 416-*bis* c.p., sul presupposto che negli anni 2001-2004 avevano agito quali «agenti provocatori» a discapito dei sodali del gruppo ...*omissis*.... Ciò, a seguito della discovery degli atti processuali, pregiudicava irreparabilmente il rapporto di alleanza tra le due famiglie, i cui sodali erano considerati, fino a quel momento, appartenenti ad un unico aggregato criminale, cui è seguita la ridefinizione degli assetti ed equilibri in seno alla criminalità organizzata garganica, con numerosi omicidi.

Ad oggi, a Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Vieste, la maggior parte degli affiliati arrestati nelle operazioni antimafia «ISCARO-SABURO», «MEDIOEVO», «BLAUER» (favoreggiamento ...*omissis*...) e «RINASCIMENTO» (favoreggiamento ...*omissis*...) sono tornati in libertà, tranne i fratelli ...*omissis*..., ...*omissis*... e ...*omissis*... e altri elementi di spicco.

La famiglia ...*omissis*..., inspiegabilmente secondo le logiche mafiose (considerato il tradimento dei ...*omissis*..., che invece erano stati assolti), perdeva nell'area garganica l'appoggio dei maggiori esponenti della criminalità locale, mentre da altre operazioni di polizia sono risultate alleanze con la Società foggiana sia dei ...*omissis*..., sia dei ...*omissis*... .

Può conclusivamente affermarsi che la criminalità organizzata garganica ha da tempo acquisito consistenza, pericolosità e potenzialità espansive pari a quelle della mafia siciliana, calabrese e campana, con un asse di comando che si svolge da Manfredonia a Sannicandro Garganico.
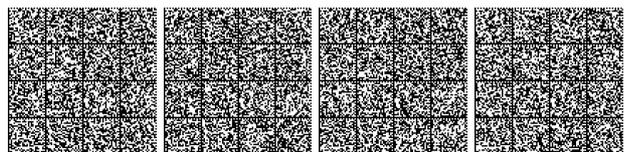
È indiscutibile la forte capacità di intimidazione, cresciuta attraverso il ricorso alla violenza esercitata dai vari componenti dell'associazione (visibili nei fatti di omicidio, nel possesso di armi, negli agguati compiuti e per il grosso possesso di droga), con il vincolo derivante dallo stato di assoggettamento e di omertà che ne è derivato.

2. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

*2.1 Composizione.*

Il Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo è stato rinnovato nelle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, che hanno visto il prevalere di una lista civica, denominata *...omissis...* eterogenea, con candidato a *...omissis...*, e assessore nella precedente amministrazione, presieduta dal dott. *...omissis...*, eletto in una lista eterogenea di centro sinistra.

Si precisa che la precedente consiliatura è cessata anticipatamente a soli due mesi dalla data fissata per il rinnovo ordinario degli organi, con conseguente gestione commissariale, a seguito di dimissioni presentate dal *...omissis...* nel marzo 2012.

Diversi degli attuali amministratori operavano anche nella precedente consiliatura. Infatti, oltre al *...omissis...*, ben dodici consiglieri, tra maggioranza e opposizione erano presenti nella precedente compagine amministrativa - composta da venti consiglieri rispetto agli attuali sedici - e di questi nove, sugli undici assegnati alla maggioranza, e precisamente, *...omissis*.

Risulta evidente, quindi, la continuità tra la cessata e l'attuale amministrazione.

*2.2 Elementi su atti di intimidazione, rapporti di parentela e affinità, nonché di frequentazioni di amministratori e di dipendenti con esponenti della criminalità organizzata. Il Consiglio di Frazione.*

*2.2.1 Episodi di intimidazione e danneggiamento.*

Come accennato in premessa, l'esigenza di disporre accertamenti sull'Amministrazione comunale è emersa anche in conseguenza di episodi di danneggiamento e di intimidazione nei confronti di esponenti politici o dell'apparato burocratico del comune, verificatisi nel breve lasso temporale di 10 mesi e, che, pertanto, appaiono indicativi del clima in cui operano gli amministratori e i funzionari del comune:

il 4 luglio 2013 venivano incendiate in Monte Sant'Angelo due autovetture, parcheggiate in luoghi diversi, di cui una del *...omissis...* e l'altra del padre, *...omissis...*, già *...omissis...* .

l'11 luglio 2013 nelle adiacenze del Palazzo Comunale, veniva incendiato il motociclo in uso a *...omissis...*, del comune di Monte Sant'Angelo;

il 9 agosto 2013 il *...omissis...* denunciava il danneggiamento, mediante foratura, dei 4 pneumatici della propria autovettura in uso al figlio, mentre era parcheggiata;

il 25 agosto 2013 *...omissis...* e padre di *...omissis...*, attuale consigliere comunale di minoranza, denunciava il danneggiamento seguito da incendio della sua autovettura;

il 26 agosto 2013 *...omissis...*, denunciava il danneggiamento di 2 pneumatici dell'autovettura di sua proprietà;

il 3 febbraio 2014 *...omissis...* già *...omissis...* nella precedente amministrazione denunciava il danneggiamento, mediante foratura, di 2 pneumatici della propria autovettura;

il 2 marzo 2014 *...omissis...*, denunciava il danneggiamento, mediante l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco (kalashnikov), della saracinesca e della propria autovettura che era posteggiata nel garage. La vicenda sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo della relazione, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali.

*2.2.2 Amministratori comunali.*

La Commissione di accesso ha riscontrato una serie di parentele, affinità e frequentazioni che legano direttamente o indirettamente amministratori comunali e dipendenti ad esponenti della criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo. Per quanto riguarda gli amministratori si indicano le situazioni significative emerse.

*...omissis...* (*...omissis...*). Pur non risultando allo stato frequentazioni con persone controindicate, il padre *...omissis...*, sorvegliato speciale di P.S. e ucciso nel *...omissis...* in un agguato maturato nell'ambito della faida di Monte Sant'Angelo, è stato esponente di spicco della consorteria criminale *...omissis...*. Il figlio *...omissis...*, fratello, quindi, *...omissis...*, era stato «battezzato» da *...omissis...*.

*...omissis...*, La moglie, *...omissis...* era cugina in primo grado di *...omissis...*, soggetto gravato da numerosi pregiudizi penali, assassinato il *...omissis...* in un agguato, su cui ci si soffermerà in seguito, essendo risultato implicato nell'atto intimidatorio ai danni dell'*...omissis...* . Il *...omissis...*, quando era in carica quale *...omissis...*, è stato controllato dall'Arma Carabinieri con *...omissis...* e con *...omissis...*, ritenuti esponenti della criminalità organizzata, già in servizio presso il comune in qualità, rispettivamente, di *...omissis...* entrambi tratti in arresto in data *...omissis...*, unitamente a *...omissis...*, figlio di *...omissis...*, nell'ambito dell'operazione «RINASCIMENTO» già menzionata. È da rilevare che nel decreto di fermo n. 7474/10 emesso dalla D.D.A. di Bari si evince che nel corso delle indagini emergeva che *...omissis...* dimostrava «di avere una capacità di ingerenza nel settore degli appalti pubblici del comune di Monte Sant'Angelo, che intenderebbe orientare per conseguire ulteriori proventi illeciti». La sussistenza di rapporti tra il *...omissis...* e il *...omissis...* si rileva anche da uno stralcio di una conversazione intercettata nell'ambito delle indagini che portarono all'arresto di *...omissis...* .

*...omissis...*, (già *...omissis...*, dimessosi dopo l'insediamento della Commissione di accesso, nonché *...omissis...*). Con sentenza ex articoli 444, 445 codice di procedura penale tribunale di Roma, irrevocabile dal *...omissis...*, è stato condannato a mesi 8 reclusione, con beneficio sospensione condizionale, per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici, falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici, uso di atto falso. Il *...omissis...* concessa la riabilitazione. Il *...omissis...* è ritenuto persona legata da rapporti d'amicizia con i «Macchiaioli», in particolare con gli esponenti della famiglia *...omissis...* e *...omissis...*. A conferma di tale vicinanza si segnala che nel marzo 2014, pochi giorni dopo l'omicidio già citato di *...omissis...*, nel corso delle conseguenti indagini veniva acquisito il filmato di un circuito di videosorveglianza dell'*...omissis...*, dove si era appena svolta, il *...omissis...*, la festa per il *...omissis...* di *...omissis...* alias «*...omissis...*» ritenuto esponente di spicco della batteria «Macchia», braccio armato del clan *...omissis...* Dalla visione del filmato si nota inequivocabilmente la presenza del *...omissis...* il quale si vede avvicinarsi al *...omissis...* e salutarlo in maniera affettuosa e confidenziale. Tale circostanza sembra comprovare la frequentazione, se non addirittura un rapporto di stretta amicizia tra *...omissis...* e il *...omissis...*, atteso che la ricorrenza festeggiata porta a escludere che si tratti di un incontro occasionale. Lo spessore criminale di *...omissis...* dovrebbe essere noto negli ambienti comunali e allo stesso *...omissis...*, figurando a suo carico numerosi pregiudizi penali per reati gravi, quali l'associazione di stampo mafioso, l'associazione per commettere omicidi, rapina, estorsione ed altro, nonché frequentazioni con soggetti controindicati, tra cui elementi di spicco nell'ambito delle consorterie mafiose *...omissis...* e *...omissis...* . Il *...omissis...* appartiene, infatti, a una famiglia storicamente affiliata al clan *...omissis...*; il padre, *...omissis...*, rimase vittima di «lupara bianca», essendo scomparso da Monte Sant'Angelo in data *...omissis...*. Al *...omissis...* risultano collegati anche i fratelli *...omissis...*, titolari di diverse ditte che, come si vedrà nel prosieguo, hanno più volte lavorato e lavorano per conto del comune, avendo ricevuto affidamenti anche diretti.

*...omissis...*, (già *...omissis...*, ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta il *...omissis...*, subito dopo l'insediamento della commissione) A suo carico risulta una informativa all'A.G. *...omissis...*, per reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, abuso di Ufficio, associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

*...omissis...*, è padre di *...omissis...*, nato il *...omissis...*, ritenuto contiguo al contesto criminale del clan dei montanari riconducibile alla famiglia *...omissis...*, come si desume anche dalle sue pregresse frequentazioni, risultanti da diversi controlli di polizia, che vanno dal 2003 al 2008, tra cui elementi di spicco nell'ambito delle consorterie mafiose. Più volte tratto in arresto, *...omissis...* ha diversi pregiudizi per reati gravi, quali l'estorsione. Il *...omissis...* è stato coinvolto nell'operazione «RINASCIMENTO» e sottoposto in tale ambito a fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Bari - convalidato dal giudice per le indagini preliminari con contestuale applicazione di misura cautelare - insieme ad altre 17 persone, per reati di estorsione, porto e detenzione abusiva di armi, favoreggiamento personale, procurata inosservanza di pena ed altri gravi reati, aggravati ex art. 7, legge n. 203/1991.
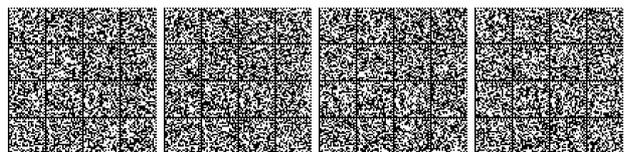
...*omissis*..., è cugino del già citato ...*omissis*.... Il ...*omissis*... è ...*omissis*...», che svolge attività di ...*omissis*... e gestisce la ...*omissis*... denominata ...*omissis*..., autorizzata al funzionamento con determina del rag. ...*omissis*... ...*omissis*.... La Commissione per l'accesso ha evidenziato che la ...*omissis*... è stata oggetto di atti di intimidazione, già poche settimane dopo il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento. Dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo è emerso che tra i dipendenti della ...*omissis*..., vi sono ...*omissis*..., e ...*omissis*..., - assunte il ...*omissis*..., quindi pochi giorni dopo l'autorizzazione - compagne rispettivamente del già citato ...*omissis*..., e di ...*omissis*..., entrambi esponenti di spicco della criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo. Quanto al ...*omissis*..., si tratta di personaggio di evidente spessore criminale, ritenuto uomo di fiducia e affiliato al clan...*omissis*..., già sottoposto nel 2008 a sorveglianza speciale di P.S per anni due. Nipote del defunto ...*omissis*..., assassinato in Monte Sant'Angelo in data ...*omissis*... e figlio di ...*omissis*... assassinato nella faida di Monte Sant'Angelo in data ...*omissis*.... Il ...*omissis*... si rendeva irreperibile il ...*omissis*..., immediatamente dopo l'omicidio di un suo amico e sodale al medesimo clan ...*omissis*..., avvenuto il ...*omissis*..., nell'ambito della faida insorta tra i clan ...*omissis*..., di cui si è fatto cenno. Il ...*omissis*..., più volte tratto in arresto, risulta gravato da pregiudizi penali e di polizia e da sentenze di condanna per gravi delitti. Lo stesso si sottraeva alla misura di prevenzione rendendosi latitante, anche perché destinatario di O.C.C.C. n. 5660/2011 R.G. G.I.P. emessa dal G.I.P. del tribunale di Bari, poiché ritenuto responsabile con altri di aver favorito lo stato di latitanza dell'allora ricercato ...*omissis*..., nonché per avere agevolato il sodalizio criminale da questi capeggiato, mediante la commissione di altri gravi reati. Con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, (Operazione «RINASCIMENTO» relativa ai fiancheggiatori della latitanza di ...*omissis*...), è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione e € 8.000 di multa.

La ...*omissis*... appare figura di interesse non solo in quanto compagna di ...*omissis*..., ma anche per il suo back ground familiare, appartenendo a un ben consolidato contesto familiare mafioso, essendo figlia di ...*omissis*..., coimputato dell'omicidio di ...*omissis*.... La ...*omissis*... è altresì nipote di ...*omissis*..., vedova del già ricordato ...*omissis*..., detto «...*omissis*...», cognato di ...*omissis*... (ucciso in data ...*omissis*...) e, quindi, è cugina del già menzionato ...*omissis*.... La ...*omissis*... è stata coinvolta nel procedimento n. 3243/11 R.G. di cui si è fatto innanzi cenno e compare, unitamente al marito, nella richiesta di misure cautelari avanzata dalla D.D.A. di Bari accolta dal G.I.P. di Bari solo per il ...*omissis*... .

Le assunzioni di *omissis*... e ...*omissis*... sono apparse come non «casuali» e legate ai rapporti parentali esistenti tra il ...*omissis*... ...*omissis*... e il cugino ...*omissis*..., almeno per quanto riguarda la ...*omissis*.... Quanto alla ...*omissis*..., il cui retroterra familiare la colloca in un contesto di malavita organizzata (ancorché non consacrato da sentenze), una chiave di lettura potrebbe essere offerta dai rapporti esistenti tra lo stesso ...*omissis*... e ...*omissis*..., consorte della ...*omissis*.... Tali circostanze appaiono significative potendo ragionevolmente trarsene se non la contiguità, la «permeabilità» dei titolari della struttura - tra i quali figura il consigliere di maggioranza ...*omissis*..., già assessore - da parte di questi soggetti (di cui uno a lui legato da vincoli di parentela), il cui spessore criminale, almeno per quanto riguarda il ...*omissis*..., non poteva essere ignorato dallo stesso ...*omissis*... .

*2.2.3 Il Consiglio di Frazione.*

La Frazione di Macchia ha un Consiglio di Frazione, con funzioni consultive, propositive, conoscitive, d'iniziativa e di verifica nei riguardi dell'amministrazione comunale su tutte le questioni che riguardano la Frazione. Costituito con deliberazione del C.C. n. 21/2010 è composto da 9 consiglieri, residenti della frazione stessa, di cui 7 a Macchia - Madonna della Libera e 2 a Macchia - Madonna delle Grazie.

Il Consiglio di frazione è stato eletto il 14 luglio 2012 e la sua composizione risulta ampiamente rappresentativa piuttosto che della comunità locale, della famiglia ...*omissis*... i cui fratelli ...*omissis*..., ...*omissis*.., e ...*omissis*... sono ritenuti vicini a ...*omissis*..., più volte evidenziato in questa relazione anche per le frequentazioni con ...*omissis*... ...*omissis*... .

Infatti, ...*omissis*... è ...*omissis*.... Inoltre tra i componenti figurano:

...*omissis*..., genero di ...*omissis*...; *omissis*..., cognato dei ...*omissis*.... Tra i ...*omissis*... figura anche ...*omissis*..., che in passato è stato componente del collegio sindacale della società ...*omissis*... di cui è ...*omissis*... ...*omissis*... , cognato dei ...*omissis*... ...*omissis*... è ...*omissis*..., che pure è stato componente del Collegio sindacale della medesima cooperativa.

...*omissis*... è anche titolare della «...*omissis*... - Società Cooperativa Sociale a.r.l.», la quale ha avuto affidamenti di lavori, anche successivamente alla costituzione del Consiglio medesimo (Determina ...*omissis*...). Inoltre, il servizio di distribuzione di acqua per usi civici nella Frazione Macchia, è gestito dalla società del ...*omissis*... in quanto aderente al Consorzio ...*omissis*..., affidatario del servizio.

Va posto in rilievo che la previsione statutaria estende ai componenti del Consiglio le cause di ineleggibilità, di insindacabilità e di incompatibilità previste per i consiglieri comunali, per cui il ...*omissis*..., in quanto appaltatore di servizi comunali, sembra versare nella terza ipotesi.

*2.2.4 Dipendenti comunali.*

La struttura organizzativa del comune è articolata in quattro settori, a loro volta suddivisi in servizi ed uffici.

Si evidenziano le situazioni riferite ad alcuni dipendenti, anche con funzioni apicali o LSU e collaboratori, riscontrate dalla Commissione:

...*omissis*... È stato tratto in arresto il ...*omissis*..., su OCC della Procura della Repubblica di Lecco per concorso in rapina aggravata. Tuttavia veniva successivamente assolto per non avere commesso il fatto.

...*omissis*... Si tratta di un settore nevralgico gestendo le ...*omissis*..., dei ...*omissis*.... Il Fratello ...*omissis*..., è stato sposato con ...*omissis*..., cugina di ...*omissis*..., madre del ...*omissis*.... Il ...*omissis*... è stato destinatario del grave atto intimidatorio riferito al punto 2.2.1.

...*omissis*..., Il fratello, ...*omissis*..., è stato destinatario dal 2011 al 2012 di tre atti intimidatori mediante incendio di due autovetture ed esplosione di colpi di arma da fuoco alla saracinesca. Il ...*omissis*... è imparentato con ...*omissis*..., su cui si riferirà nel prosieguo della relazione, soggetto con precedenti di polizia ritenuto contiguo ad ambienti della malavita organizzata, con il quale, tuttavia, secondo quanto evidenziato dalla Commissione per l'accesso, non avrebbe buoni rapporti.

*2.5 Situazione di alcuni dipendenti comunali con riferimento alla operazione «RINASCIMENTO».*

Si è già fatto cenno, in precedenza, all'operazione «RINASCIMENTO», finalizzata alla cattura del più volte menzionato latitante pluripregiudicato ...*omissis*..., inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità. Le indagini hanno disvelato anche l'intricato reticolo di rapporti e di connivenze, di chiara matrice mafiosa e fatto luce sulle attività estorsive, associate alla commissione di altri reati, poste in essere per il mantenimento del controllo territoriale e per il reperimento di risorse economiche per sostenere i costi della latitanza.

Tra gli arrestati si ricordano ...*omissis*..., figlio del consigliere comunale ...*omissis*... ed ...*omissis*..., le cui compagne lavorano alle dipendenze della società ...*omissis*... di cui è vice presidente il ...*omissis*... ...*omissis*... .

Nell'ambito dell'operazione sono state coinvolte anche tre persone, aventi un rapporto diretto con il comune, ossia ...*omissis*..., dipendente di ruolo, ...*omissis*..., rispettivamente ...*omissis*... (già menzionati per le frequentazioni con ...*omissis*...), nonché ...*omissis*..., dipendente della società ...*omissis*..., partecipata dal comune di Monte Sant'Angelo.

Il ...*omissis*... è stato tratto in arresto, per estorsione in concorso e condannato, con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, riconosciuta l'aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991, alla pena di anni 4 e mesi otto di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

In conseguenza della sottoposizione a misura restrittiva della libertà personale, tuttora in atto con il beneficio degli arresti domiciliari, il ...*omissis*... è stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL Comparto regioni e autonomie locali 1° aprile 2008. È anche superfluo ricordare che la sospensione, in queste circostanze, costituisce atto dovuto per tutta la durata della privazione della libertà, tant'è che l'ordinamento, comunque, si è preoccupato di garantire al dipendente sospeso i mezzi per la necessaria sussistenza, consistenti nell'erogazione di una indennità, calcolata in base ai parametri indicati nell'art. 7 del contratto.

Eppure, con provvedimento del 31 maggio 2013 della Sezione GIP del tribunale di Bari, su parere contrario del pubblico ministero, il ...*omissis*... veniva autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio, al solo fine di esercitare attività lavorativa presso il comune dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 14,00. Ciò che appare singolare è che, nella parte motiva del provvedimento giudiziario, viene testualmente precisato: «che è documentata la disponibilità all'assunzione». Inoltre si fa riferimento alle difficoltà economiche connesse alla cessazione dell'attività
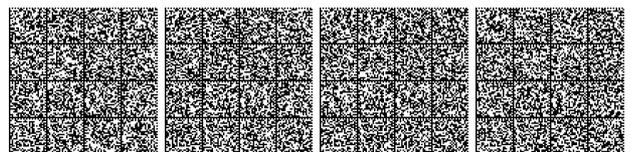
lavorativa. Si sottolinea che tra gli allegati alla relazione della commissione d'accesso non figura un atto del comune in cui si documenta la disponibilità all'assunzione, che deve presumersi non sia stato rinvenuto. Tuttavia tra gli allegati vi è un atto del rag. ...*omissis*... - ...*omissis*...- datato ...*omissis*..., successivo quindi all'arresto e alla sentenza di condanna del ...*omissis*..., nel quale si attesta che lo stesso è dipendente del comune a tempo indeterminato, con la precisazione degli orari di svolgimento del servizio per complessive 36 ore. Sorprendentemente non si fa cenno alcuno alla circostanza che a tale data il ...*omissis*... era sospeso di diritto dal servizio medesimo.

...*omissis*..., Responsabile del Settore cui il ...*omissis*... è assegnato, con propria determinazione si è limitato a prendere atto del provvedimento del G.I.P., autorizzandolo a svolgere le mansioni di addetto al verde pubblico con decorrenza dal 3 giugno 2013, per un totale di 30 ore settimanali.

A seguito di successiva istanza in data 2 agosto 2014 (motivata con l'insufficienza dello stipendio percepito per sole 30 ore settimanali), la Corte di appello di Bari, consente al predetto di esplicare attività lavorativa presso il comune anche il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 16,00 alle 19,00, nonché ulteriore attività lavorativa presso un'azienda agrituristica sita in agro di Monte Sant'Angelo, il sabato e la domenica.

Acquisita l'autorizzazione della Corte di appello, il legale del ...*omissis*..., con istanza del 14 agosto 2014 chiedeva al comune che il proprio assistito fosse «reinserito nell'organico comunale per i rientri settimanali». Singolarmente nella premessa dell'istanza del 14 agosto si faceva anche cenno all'attività presso l'agriturismo, ma nulla si chiedeva esplicitamente in merito al comune.

Una nuova determina, la n. ...*omissis*..., questa volta a firma del rag. ...*omissis*..., prendeva atto della «autorizzazione della Corte di appello di Bari», autorizzando il ...*omissis*... a effettuare attività lavorative anche nelle ore pomeridiane.

La vicenda appare invero grave, sia perché nella autorizzazione del G.I.P. si fa riferimento addirittura ad una «documentata disponibilità all'assunzione», che deve ritenersi manifestata dal comune. Se così fosse, l'Amministrazione non poteva dare tale disponibilità, atteso che ben sapeva che il ...*omissis*... era proprio dipendente di ruolo e che lo stesso era in stato di sospensione obbligatoria dal servizio. Tra l'altro, alla data dell'autorizzazione, il ...*omissis*... era stato già condannato in primo grado, per cui, a prescindere dallo stato di detenzione, lo stesso rimane sospeso di diritto ai sensi del comma 4, del menzionato art. 5, del contratto nazionale. Qualora tale disponibilità non fosse provenuta dall'Amministrazione, si ritiene che quest'ultima avrebbe dovuto renderne edotto il G.I.P., tra l'altro segnalando che il ...*omissis*... non poteva essere reintegrato nel servizio, per un limite giuridico. Non può escludersi, tuttavia, che proprio l'attestato rilasciato dal ...*omissis*... sia stato allegato all'istanza rivolta al GIP e sia stato inteso come disponibilità all'assunzione. Ove così fosse, la mancata precisazione in merito allo stato di obbligatoria sospensione dal servizio in cui versava il ...*omissis*..., con contestuale erogazione dell'indennità prevista, assume una valenza di assoluta gravità. Tra l'altro, nell'ambito dell'assetto interno delle competenze, la prima determina, assunta dal responsabile del settore ...*omissis*..., appare adottata da soggetto incompetente. Parimenti appare a dir poco incomprensibile che a fronte della seconda autorizzazione, che ha sostanzialmente reintegrato a tempo pieno il ...*omissis*... nel servizio, il ...*omissis*... abbia supinamente recepito un provvedimento con cui un dipendente pubblico, che già, per quanto precisato, era stato illegittimamente reintegrato nel servizio, veniva autorizzato a prestare una seconda attività lavorativa presso un privato, quando ciò è espressamente vietato dall'ordinamento. È pur vero che si potrebbe sostenere che l'Amministrazione, formalmente, avrebbe eseguito provvedimenti provenienti dall'Autorità giudiziaria, a cui, peraltro, potrebbe anche essere stata prospettata, per quanto sopra precisato, una situazione non completa, ma, a parte quanto verrà tra poco precisato, è sorprendente che non si sia ritenuto di segnalare tali circostanze alla stessa Autorità giudiziaria, che avrebbe, così, potuto modificare le proprie determinazioni. Tuttavia, a ben vedere, i provvedimenti assunti dal GIP e dalla Corte d'appello, per quanto di competenza delle stessa Autorità, erano diretti solo a rimuovere l'impedimento alla prestazione di lavoro, dato dalla detenzione domiciliare, non entrando nel merito dello stato giuridico della persona. L'amministrazione, pertanto, anche senza bisogno di dame precisazione all'Autorità medesima, avrebbe potuto, anzi dovuto rigettare l'istanza di reintegrazione in servizio. In ultima analisi, tenendo conto pure della gravità dei reati contestati al dipendente, con l'aggravante ex art. 7 legge n. 203, per i quali a quella data era stato riconosciuto colpevole in una sentenza di primo grado, il comportamento dell'Amministrazione appare a dir poco molto superficiale e, per quanto sopra dettagliato, tale da indurre interrogativi sulle reali motivazioni sottostanti a tale comportamento.

Nell'operazione «RINASCIMENTO» risultano coinvolti anche altri due soggetti legati al comune di Monte Sant'Angelo.

...*omissis*..., soprannominato «...*omissis*...», iscritto nelle liste degli...*omissis*..., arrestato nell'ambito della predetta operazione per favoreggiamento della latitanza di ...*omissis*..., aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991 e art. 71 decreto legislativo n. 159/11, ma attualmente non rientrato in servizio, ritenuto affiliato alla cosca ...*omissis*... .

Il ...*omissis*..., più volte sottoposto a misure restrittive della libertà personale, ha precedenti penali e di polizia per gravi reati ed è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Monte Sant'Angelo. Viene rimarcata dalle Forze dell'ordine la sua pericolosità sociale. Agli atti delle Forze di Polizia risultano innumerevoli frequentazioni con personaggi di spicco della criminalità comune e organizzata, con strette amicizie sia con il clan mafioso...*omissis*... e sia con quello contrapposto dei ...*omissis*..., poiché ...*omissis*..., come del resto anche il defunto padre ...*omissis*... (ammazzato con colpi di arma da fuoco all'interno della propria masseria in data ...*omissis*...) sono ritenuti centrali nell'ambito della faida di Monte Sant'Angelo/mafia Garganica.

Tra gli ...*omissis*... figura anche il fratello ...*omissis*..., sottoposto nel 1997 a fermo di P.G. e denuncia per associazione per delinquere e ricettazione.

Il terzo soggetto implicato nell'operazione «RINASCIMENTO» è ...*omissis*..., già menzionato in precedenza, inserito tra i ...*omissis*.... del comune. Insieme a suo figlio, ...*omissis*..., è ritenuto elemento contiguo al più volte citato ...*omissis*.... È stato condannato con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, alla pena di anni 1, mesi 1 e 10 giorni di reclusione nell'ambito dell'operazione «RINASCIMENTO».

Si richiama quanto evidenziato in merito ai rapporti tra l' ...*omissis*..., il ...*omissis*... e il ...*omissis*....

Un ulteriore elemento posto in rilievo dalla commissione, venuto in evidenza dall'esame degli atti relativi all'operazione «RINASCIMENTO», è che una delle persone arrestate ha prestato servizio fino al novembre 2014 nella società con la quale il comune ha in essere il contratto di servizio delle entrate tributarie, ovvero la società — con partecipazione dello stesso comune di Monte Sant'Angelo, «...*omissis*...», con sede a Manfredonia, e, precisamente, ...*omissis*..., sorella proprio del pluripregiudicato ...*omissis*..., alla quale è stata contestata l'estorsione aggravata dal metodo mafioso e già condannata con la sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013 alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione.

Appare singolare che la sorella di un esponente di vertice della criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo, essa stessa, allo stato delle risultanze giudiziarie, connivente, sia stata assunta alle dipendenze della società, seppure in minima parte partecipata dal comune, per essere addetta proprio alla sede del comune medesimo, ivi esercitandovi funzioni di pubblico interesse.

Non può non considerarsi quali impatti abbia per la comunità di Monte Sant'Angelo la constatazione, in termini di affermazione dei principi di legalità, che ben quattro persone, coinvolte per gravi delitti in una operazione giudiziaria per di contrasto alla criminalità organizzata, prestino o abbiano prestato servizio, diretto o indiretto, nel comune.

Gli elementi riscontrati e documentati dalla Commissione per l'accesso, come sintetizzati in questo capitolo, risultano sicuramente inquietanti e confermano un quadro di relazioni e rapporti diretti e indiretti che coinvolgono amministratori, dipendenti ed esponenti anche di vertice della criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo, tra l'altro con una ricorrenza, come confermerà anche il prosieguo della relazione, sempre degli stessi soggetti e una concentrazione di quelli implicati nell'operazione «RINASCIMENTO» per reati gravi, molti dei quali già riconosciuti colpevoli in una sentenza di primo grado, con l'aggravante «mafiosa».

### 3. FUNZIONALITÀ DELL'APPARATO BUROCRATICO - COMMISTIONE TRA FUNZIONI GESTIONALI E FUNZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE.

La architettura organizzativa dei comuni e della pubblica amministrazione in generale si fonda, come noto, sul principio consolidato nell'ordinamento e di derivazione costituzionale, della separazione tra politica e gestione.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra
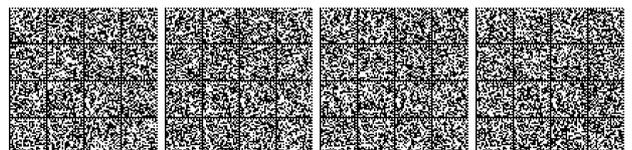
le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del decreto legislativo n. 267/2000.

Tale premessa si rende necessaria in quanto uno degli aspetti di maggiore criticità riscontrato dall'organo ispettivo è, di contro, l'impropria commistione di ruoli fra funzioni politiche e funzioni dell'apparato burocratico, avendo accertato più volte l'adozione da parte degli Organi del vertice politico, di provvedimenti di natura gestionale e, più in generale, forme di ingerenza che, secondo le valutazioni della Commissione per l'accesso, hanno certamente turbato i processi decisionali dei funzionari.

Vengono evidenziati nella relazione affidamenti diretti di lavori in favore di talune ditte, disposti dalla struttura tecnica sulla base di precedenti delibere di giunta, con le quali veniva sostanzialmente autorizzato il ricorso a tale procedura, il che è apparso quale preventivo avallo su atti di gestione ben opinabili, mentre in altri casi è stata addirittura la stessa giunta a disporre l'affidamento di servizi o la proroga dei medesimi, non avendone la competenza.

In ultima analisi, l'attività ispettiva ha riscontrato una sostanziale inadeguatezza dell'apparato burocratico sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo, traendone la sensazione che la debolezza dell'apparato burocratico abbia favorito una impropria ingerenza degli organi di direzione politica e, di converso, che questi ultimi non abbiano dimostrato di essere in grado di «governare» l'Ente, avendo avallato operazioni di dubbia legalità o astenendosi dall'intervenire in occasione di situazioni, gestite dagli apparati burocratici, altrettanto dubbie, pur facendo capo agli stessi e precipuamente al Sindaco la funzione di controllo sul buon andamento degli uffici.

Nel corso delle attività di accesso sì è colta, inoltre, più volte la notevole disorganizzazione dell'ente in generale e di disordine amministrativo, manifestatosi anche nella tenuta dei fascicoli e nella conservazione degli atti e ciò ha indotto conseguenze intuibili sul piano del funzionamento degli uffici e dei servizi. Peraltro è assiomatico che la cattiva organizzazione favorisca la permeabilità da illeciti condizionamenti.

4. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO.

Dimostrata l'esistenza sul territorio del comune di Monte Sant'Angelo di gruppi criminali efferati e pervasivi della struttura sociale, verificata la portata degli atti intimidatori posti in essere nei confronti di amministratori, consiglieri e funzionari comunali ed accertato il legame diretto o indiretto di alcuni amministratori e consiglieri comunali con esponenti di tali sodalizi, si passa ora a dare conto dell'esistenza di forme di condizionamento dell'attività amministrativa del comune, così come richiesto dall'art. 143 T.U.E.L.

Pare opportuno premettere che il riferimento che in alcuni casi si opererà ad atti e provvedimenti risalenti alla precedente Amministrazione, appare del tutto appropriato, posto che come evidenziato al punto 2.1, si può affermare una sostanziale continuità tra l'Amministrazione in carica e quella precedente.

Sempre in via preliminare, si richiamano le rilevanti criticità riscontrate dalla commissione in merito alla funzionalità dell'apparato burocratico e alla commistione tra funzioni gestionali e di indirizzo.

Infatti le risultanze dell'accesso fin qui illustrate possono costituire una chiave di lettura di anomalie riscontrate dall'organo ispettivo in vari procedimenti.

Verranno, pertanto, prese in esame alcune procedure di affidamento di lavori e servizi, nonché la concessione di contributi in favore di associazioni riconducibili a soggetti controindicati.

*4.1 Appalto servizi cimiteriali.*

Si premette che la procedura per l'affidamento del servizio in questione è tuttora in corso.

Sono pervenute due sole offerte: quella dell'...*omissis*... e quella di un raggruppamento di imprese.

Di tale raggruppamento fa parte la Cooperativa ...*omissis*..., costituita solo dopo l'inizio delle procedure di gara. Amministratore unico di tale cooperativa è ...*omissis*..., il quale annovera numerosi precedenti e pregiudizi penali ed è ritenuto, in passato, vicino al clan ...*omissis*... .

...*omissis*... ha reiteratamente fatto pressioni sul responsabile del servizio, ...*omissis*..., il quale ne ha fatto menzione in sede di audizione: lo stesso ...*omissis*... ha espresso forti perplessità sul bando, ribadendole anche in sede di audizione alla Commissione per l'accesso.

Della cooperativa ...*omissis*... fanno parte anche le sorelle, ...*omissis*... e ...*omissis*..., figlie di ...*omissis*.... Quest'ultimo è ritenuto vicino al clan ...*omissis*... Infatti è stato controllato più volte presso la masseria di ...*omissis*..., esponente di spicco del clan. Il ...*omissis*... è comproprietario della società ...*omissis*..., che gestisce in fitto una cava comunale, di cui ci si occuperà in seguito.

Si ricorda che durante lo svolgimento della procedura, ...*omissis*..., oltre alle pressioni dello ...*omissis*..., ha subito, la notte del ...*omissis*..., il danneggiamento, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco del tipo kalashnikov, della saracinesca del proprio garage e della propria autovettura che vi era parcheggiata. Lo stesso, inoltre, pur riferendo di non aver ricevuto specifiche minacce o richieste, dopo l'omicidio di ...*omissis*..., avvenuto il ...*omissis*..., risultato dagli sviluppi investigativi essere stato uno degli autori dell'atto intimidatorio, in data ...*omissis*... chiedeva al sindaco di essere esonerato dall'incarico.

Durante le procedure di gara, il ...*omissis*... ha ricevuto, altresì, numerose visite e pressioni del personale in servizio al cimitero, tra il quale vi sono soggetti legati alla criminalità organizzata. Infatti, tra i dipendenti, figura ...*omissis*..., nipote di ...*omissis*..., pregiudicato ed esponente del clan ...*omissis*..., contrapposto al clan ...*omissis*..., e figlio di ...*omissis*..., gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Il Padre ...*omissis*... è titolare della Cooperativa ...*omissis*... affidataria della gestione di parcheggi comunali, di cui pure ci si occuperà nel prosieguo della relazione.

Tra il suddetto personale risulta, altresì, in qualità di ...*omissis*..., gravato da pregiudizi penali, figlio di ...*omissis*..., ucciso il ...*omissis*... e fratello del più volte menzionato ...*omissis*..., ritenuto affiliato al clan ...*omissis*..., coinvolto nell'operazione «RINASCIMENTO» e con frequentazioni di soggetti gravati di precedenti pregiudizi penali.

La Commissione ha anche posto in rilievo irregolarità riscontrate nella proroga dell'appalto alla ditta ...*omissis*..., intervenuta con modalità dubbie, atteso che è stata disposta direttamente dalla Giunta, su richiesta verbale della ditta, con delibera del ...*omissis*..., quando il contratto era già scaduto il ...*omissis*... . Quindi si è trattato di un affidamento diretto. Si tenga conto che dalla relazione risulta che il responsabile dei servizi finanziari aveva segnalato in tempo utile (12 aprile 2013) la necessità di indire le procedure di gara in vista della scadenza del contratto.

Le circostanze sopra sintetizzate, unite al fatto che la procedura di appalto non è ancora conclusa, in attesa di un parere richiesto all'ANAC — il che sta comportando una proroga *sine die* in favore della ditta ...*omissis*..., pongono fondati interrogativi sulle reali ragioni di tale stato di empasse.

*4.2 Affidamenti in favore di ditte riconducibili ai fratelli* ...omissis...

Particolarmente importante appare soffermarsi su alcuni affidamenti effettuati in favore di alcune imprese riconducibili ai fratelli ...*omissis*...

Come riferito in altre parti della relazione, dagli approfondimenti svolti e dagli elementi informativi forniti dagli organi di polizia, è emerso che i fratelli ...*omissis*... sono tutti ritenuti quanto meno contigui a ...*omissis*..., elemento di spicco della famiglia soprannominata «...*omissis*...», coinvolta a fianco ai ...*omissis*... nella faida contro i ...*omissis*.... Sulla figura di ...*omissis*... ci si è ampiamente soffermati, e ne è stato illustrato lo spessore criminale, così come la documentata frequentazione con ...*omissis*....

Vale la pena citare un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare n. 7784 del 29 maggio 2004, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 14595/2001 DDA + altri, c.d. Operazione ISCARO-SABURO, laddove è descritto un incontro tra i fratelli ...*omissis*.... con i fratelli ...*omissis*..., descritti come «molto vicini ai ...*omissis*...», che «concordano di interessare ...*omissis*..., affinché costui faccia da intermediario con il proprietario vittima di turno».

I fratelli ...*omissis*... sono particolarmente attivi nella vita economica e finanche, sia pure con un ruolo non di grande rilievo istituzionale del comune di Monte Sant'Angelo, visto che, come si è detto, uno di loro, ...*omissis*..., è anche ...*omissis*... .

Questi i dati anagrafici essenziali dei fratelli ...*omissis*...:

...*omissis*..., nato a Macchia di Monte Sant'Angelo (FG) il ...*omissis*..., coniugato con ...*omissis*... nata a Macchia di Monte Sant'Angelo (FG) il ...*omissis*...;

...*omissis*..., nato a Macchia di Monte Sant'Angelo (FG) il ...*omissis*..., coniugato con ...*omissis*..., nata a Manfredonia (FG) il ...*omissis*...;
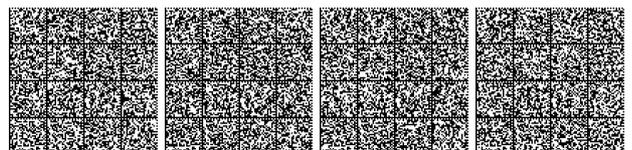
...*omissis*..., nato a Manfredonia (FG) il ...*omissis*... coniugato con ...*omissis*..., nata a Manfredonia (FG) il ...*omissis*... .

Qui di seguito, si riportano, nel dettaglio, i principali elementi informativi emersi nel corso degli accertamenti.

...*omissis*..., titolare della ditta omonima con sede a Monte Sant'Angelo (FG) frazione Macchia, annovera vari pregiudizi di polizia e risulta di cattiva condotta morale e civile. In pubblico gode di cattiva stima e reputazione ed è solito frequentare soggetti di interesse operativo. Il predetto era precedentemente legato al clan ...*omissis*... e, in particolare, ai noti ...*omissis*... e ...*omissis*..., entrambi detenuti, esponenti di spicco della criminalità organizzata garganica. Successivamente, così come ...*omissis*... alias «...*omissis*...», all'esito della scissione tra ...*omissis*... e ...*omissis*... ha appoggiato quest'ultimi.

La contiguità, se non la vera e propria organicità del ...*omissis*... con la criminalità organizzata trova conferma nella circostanza che il medesimo, unitamente alla coniuge ...*omissis*..., in data ...*omissis*..., era stato testimone della cerimonia (compari d'anello) in cui il più volte citato ...*omissis*... si è unito in matrimonio (Chiesa del Carmine di Manfredonia) a ...*omissis*..., nata ...*omissis*....

È utile rammentare che il ...*omissis*... è elemento di vertice della «batteria» di Macchia, e quindi proprio dell'area di Monte Sant'Angelo ove risiedono e lavorano i fratelli ...*omissis*....

...*omissis*... è parimenti ritenuto legato a ...*omissis*... Anche suo carico figurano numerosi pregiudizi di polizia. Il predetto è stato controllato in compagnia di soggetti, tutti gravati da pregiudizi penali ...*omissis*... è titolare e/o partecipe di diverse imprese o compagini societarie. Tra queste si segnalano la società cooperativa ...*omissis*... e la società cooperativa sociale a r.l. «...*omissis*... .» Inoltre, fa parte dell'Associazione ...*omissis*... con sede in via ...*omissis*... (presso i ...*omissis*...), Frazione di Macchia di Monte Sant'Angelo.

Alla predetta associazione, costituita in data 24 marzo 2006, sono stati erogati i seguenti contributi:

delibera di giunta n. ...*omissis*...: € 2000. Si stabiliva di patrocinare la festa patronale «agosto 2012» della Frazione di Macchia (Marina di Monte Sant'Angelo) e di concedere un contributo di € 2.000,00 al Comitato festa patronale a sostegno delle spese;

delibera di giunta ...*omissis*...: € 800. Con questa delibera venivano peraltro autorizzati altri contributi in vista delle festività natalizie. Detta erogazione appare viziata proprio in quanto atto gestionale, non attribuibile alla competenza della giunta municipale;

delibera di giunta ...*omissis*...: € 2000. Con questa delibera venivano peraltro erogati altri contributi in vista delle manifestazioni estive. Anche questa erogazione appare viziata proprio in quanto atto gestionale, non attribuibile alla competenza della giunta municipale.

Inoltre la delibera veniva adottata nonostante il parere contrario del dirigente del Settore programmazione e bilancio, dott. ...*omissis*..., con la seguente motivazione: «come già evidenziato dal relatore è ormai consuetudine da parte dell'Amministrazione comunale promuovere e organizzare, direttamente o tramite soggetti terzi (Associazioni locali senza fine di lucro), verso fine luglio-inizio agosto, una serie di manifestazioni/iniziative culturali/ricreative che hanno come comune denominatore l'intento di catalizzare l'attenzione ed aggregare la comunità, dai bambini agli adulti, intorno ad eventi d'intrattenimento più o meno impegnativi sotto il profilo culturale; la garanzia dell'equilibrio finanziario sarà assicurata con il bilancio di previsione 2013 di prossima approvazione che necessariamente dovrà contenere o un aumento delle entrate o la riduzione della spese».

Con successiva delibera n. ...*omissis*... la giunta disponeva per la liquidazione di quanto previsto in favore dei beneficiari dei contributi, tra cui appunto l'associazione cittadina di Macchia.

...*omissis*... è, al pari dei fratelli ...*omissis*... e ...*omissis*..., titolare e/o partecipe di diverse imprese o compagini societarie. Anche a suo carico figurano pregiudizi di polizia. Controllato in compagnia di numerosi soggetti, tutti con pregiudizi, è stato coinvolto nel contesto investigativo di cui al procedimento penale n. 14595/2001 DDA + altri, c.d. Operazione ISCARO-SABURO, pur non essendo raggiunto da misure restrittive della libertà.

In particolare al punto 45 dei capi di imputazione riportati nell'ordinanza di custodia cautelare n. 7784 del 29 maggio 2004, gli venivano contestati i reati di cui agli articoli 56, 81, 110 e 629, comma 2 del c.p., art. 7 legge n. 203/1991, per avere, in concorso con ...*omissis*.... «anche al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso d'appartenenza o comunque avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del c.p., tentato di costringere, (mediante minacce di vario genere, dirette comunque ad arrecare danno alle persone ed alle cose, comunque allusive e riferite all'esistenza del sodalizio mafioso ed al suo predominio sul territorio) l'imprenditore edile ...*omissis*..., titolare della società «...*omissis*... a versare la somma mensile di lire 2.000.000 per presunte prestazioni di guardiania esercitate presso un cantiere edile di Manfredonia gestito dalla vittima».

Dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare si evince la vicinanza tra i ...*omissis*... e i fratelli ...*omissis*.... e viene tra l'altro riferito di un incontro tra i predetti e gli stessi fratelli ...*omissis*... .

Dalle verifiche effettuate è emerso che le ditte riconducibili ai fratelli ...*omissis*... sono state ripetutamente destinatarie di affidamenti diretti da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo.

Questo aspetto è stato oggetto di una specifica richiesta di chiarimenti rivolta ...*omissis*... nel corso dell'audizione del 2 febbraio 2015, che ha così precisato: «Le ditte riconducibile ai fratelli ...*omissis*... sono da tempo ditte di fiducia dell'ente preciso che gli affidamenti da me effettuati sono stati fatti esclusivamente a dette ditte e non a quelle di ...*omissis*.... Conosco i componenti della famiglia ...*omissis*... in quanto mio fratello ha un'abitazione a Macchia di fronte a dove abitano i vari fratelli ...*omissis*..., abbiamo un rapporto di conoscenza in particolare con ...*omissis*...».

All'organo ispettivo è apparsa significativa la precisazione relativa ai mancati affidamenti in favore di ...*omissis*..., che è sembrata dimostrare, sostanzialmente, la consapevolezza, da parte del ...*omissis*... della personalità del predetto che, come già evidenziato, è gravato da significativi pregiudizi penali.

Si riportano gli affidamenti diretti accertati dalla commissione.

*Lavori urgenti alla rete idrica a servizio della piana di Macchia (Litoranea Manfredonia-Mattinata).*

I lavori venivano affidati alla ditta ...*omissis*... con determina n. ...*omissis*..., per un importo pari a € 2.440,00 IVA compresa. La relativa fattura veniva liquidata con determina n. ...*omissis*... .

*Realizzazione Piazzola ecologica in località Macchia.*

Con deliberazione n. ...*omissis*..., la giunta municipale approvava il progetto per un importo pari a € 1621,40, IVA compresa, redatto dall'Ufficio urbanistico del comune. Da notare che, tra l'altro, la giunta riteneva di «autorizzare il Responsabile del Procedimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo, legge n. 163/2006».

Con determina gestionale n. ...*omissis*..., i lavori venivano affidati alla ditta ...*omissis*..., per il medesimo importo, sulla base del fatto che la ditta «si è resa disponibile» ad eseguire l'intervento. Con determina n. ...*omissis*... veniva liquidata la relativa fattura, recante data 13 giugno 2013.

Si evidenzia che il responsabile del Settore programmazione e bilancio ha inteso esprimere un parere di non conformità della predetta determina rispetto al Patto di stabilità.

*Lavori di manutenzione al cimitero di Macchia Frazione di Monte Sant'Angelo.*

La G.C., con delibera ...*omissis*..., deliberava di approvare l'obiettivo relativo lavori di manutenzione al cimitero di Macchia frazione di Monte Sant'Angelo per l'importo presunto di Euro 1.000,00, IVA compresa e di affidare al responsabile del settore Urbanistica l'obiettivo e la risorsa di Euro 1.000,00, IVA compresa.

Significativamente deliberava di «autorizzare il Responsabile del Procedimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo, legge n. 163/2006».

Con determina ...*omissis*..., veniva impegnata la somma complessiva di Euro 1.000,00, IVA compresa, per i lavori in parola, che venivano contestualmente affidati alla ditta ...*omissis*... — scavi e sbancamento — con sede in ...*omissis*..., per l'importo complessivo di Euro 1.000,00, IVA 21% compresa.

La ditta ...*omissis*... veniva peraltro incaricata, unitamente ad altre, delle operazioni di sgombero della neve, in occasione degli ingenti fenomeni verificatisi nel febbraio 2012, per un importo pari a € 1.260,00.
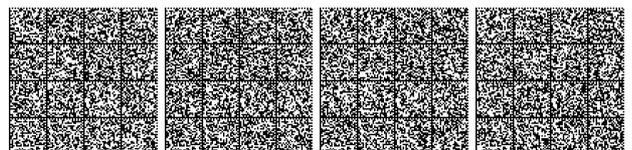
*Manutenzione lavori cimitero di Macchia.*

La giunta comunale, con deliberazione *...omissis...*, ritenendo necessario, nell'imminenza della commemorazione dei defunti, effettuare lavori di manutenzione al cimitero di Macchia, deliberava di affidare la somma di € 1000,00, al responsabile del Settore gestione del territorio, per eseguire i necessari interventi.

I lavori venivano affidati con determina dirigenziale *...omissis...* alla soc. coop. *...omissis...* di *...omissis...*, che si era «resa disponibile ad eseguire gli stessi», «data l'urgenza e il prezzo conveniente», per un importo pari a € 1000,00, IVA compresa. La liquidazione della fattura, emessa il 21 novembre 2013, avveniva con determinazione *...omissis...* .

*Lavori di manutenzione strade comunali in località Macchia-Frazione di Monte Sant'Angelo.*

La giunta comunale, con deliberazione *...omissis...*, approvava il progetto, redatto dall'Ufficio urbanistico, per i lavori per un importo pari a € 29.994,69 IVA compresa.

Singolarmente è stata rinvenuta tra gli atti una nota, intestata alla ditta *...omissis...*, ma priva di sottoscrizione, così come di protocollo, recante data 17 febbraio 2012, con cui la ditta medesima formulava la propria offerta per l'esecuzione dei lavori, per un importo pari a € 12.850,00.

Rispetto all'offerta della cooperativa il progetto comprendeva anche lavori sulla litoranea arrivando all'importo complessivo innanzi indicato.

Con determina *...omissis...*l'esecuzione dei lavori veniva affidata alla *...omissis...*, per il predetto importo.

Anche in questo caso la procedura desta quanto meno perplessità. Appare evidente che l'individuazione della ditta è avvenuta, in questo caso, prima della deliberazione di giunta e della determina dirigenziale che, evidentemente, ha avallato scelte già maturate. Ne è prova, come si è detto, l'offerta avanzata in data 17 febbraio 2012 dalla ditta *...omissis...* .

Nel complesso, tutti i predetti affidamenti evidenziano un *modus operandi* abbastanza consolidato. Impropria commistione di ruoli tra organi di indirizzo politico-amministrativo e organi dell'apparato burocratico. Gli affidamenti avvengono sulla base di motivazioni quanto meno vaghe, alcune delle quali preventivamente avallate dalla giunta comunale, che autorizza espressamente il ricorso all'affidamento diretto.

Ulteriori affidamenti in favore di ditte riconducibili ai fratelli *...omissis...* avvenivano in seguito alle eccezionali precipitazioni piovose verificatesi tra il 3 e 6 settembre 2014, che provocavano danni alla viabilità comunale e statale e ai valloni e canali della rete idrografica della Piana di Macchia e dell'entroterra.

Il responsabile del servizio redigeva due verbali di somma urgenza in data 3 settembre 2014 e 16 settembre 2014, e affidava l'esecuzione dei necessari lavori, per un importo complessivo pari a € 79.580,00, alle ditte:

*...omissis...* con sede in Macchia frazione di Monte Sant'Angelo alla *...omissis...*, per € 20.740,00;

*...omissis...* Soc. Coop. Sociale a.r.1., con sede in Macchia frazione di Monte Sant'Angelo alla *...omissis...*, per € 12.200,00;

*...omissis...*, con sede in Monte Sant'Angelo alla *...omissis...*, per € 14.640,00.

La giunta, con deliberazione *...omissis...* prendeva atto dei predetti verbali ai fini della necessaria copertura finanziaria e autorizzava *...omissis...* a eseguire tutti gli atti connessi.

Lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie nel comparto C1/1 «Il Galluccio». La vicenda che segue è particolarmente complessa e incrocia, questa volta solo in parte, le attività riconducibili ai fratelli *...omissis...* .

Con deliberazione del commissario straordinario n. 186 del 23 novembre 1993 veniva approvato definitivamente il Piano di esecuzione del comparto C1/1 «Galluccio» in località Poggio del Sole.

Con atto notarile del 26 novembre 1999, registrato a Manfredonia il 17 gennaio 2000, al n. 38 - Serie 1, veniva sottoscritta la convenzione edilizia tra il comune e il Consorzio dei proprietari «Il Galluccio II» per dare attuazione al Piano particolareggiato di esecuzione del Campano C1/1.

A seguito di vari progetti sono state realizzate le urbanizzazioni primarie, in particolare la viabilità al rustico e parte anche completa di asfalto, la rete idrico-fognante, la rete elettrica e Telecom, la rete di pubblica illuminazione.

Tuttavia gli interventi non sono mai stati completati dai lottizzanti, in particolare la viabilità, i marciapiedi, la relativa messa in quota dei pozzetti e della massicciata stradale.

Il problema veniva anche affrontato in sede di consiglio comunale, che si pronunciava con delibera n. 22 del 17 aprile 2010.

Dalla delibera si evince che la convenzione per la realizzazione del comparto C1/1, stipulata in data 26 novembre 1999, tra il comune di Monte Sant'Angelo e il Consorzio dei proprietari «Il Galluccio II» prevedeva a carico di quest'ultimo, all'art. 3, la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno del citato comparto. Tuttavia le somme a disposizione delle cooperative edilizie assegnatarie dei suoli all'interno del comparto e dei privati lottizzanti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione messe, erano da tempo esaurite.

Il Consiglio deliberava pertanto di incaricare il responsabile del settore lavori pubblici di impiegare le ulteriori somme necessarie per completare le urbanizzazioni, la cui convenzione prevedeva in € 2.925.149,90, utilizzando le somme disponibili per completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno del computo C1/1.

Deliberava inoltre di integrare le ulteriori risorse necessarie per completare le urbanizzazioni primarie zona Galluccio, utilizzando il ricavato derivante dalla vendita delle aree a servizi annessi alle residenze, presenti all'interno dello stesso comparto C1/1.

Infine veniva dato incarico all'ufficio competente di provvedere al recupero, eventuale, delle maggiori somme dovute per gli oneri di urbanizzazione, dai «Lottizzanti Zona Galluccio».

Questo atto deliberativo non può non suscitare perplessità. Con lo stesso, infatti, il comune modifica unilateralmente il rapporto convenzionale con i lottizzanti e si fa carico, espressamente delle spese necessarie per il completamento di opere di urbanizzazione che, in realtà, non potevano che essere a loro carico.

La giunta comunale, con deliberazione n. 138 del 1° luglio 2014, ha demandato al responsabile del Settore gestione del territorio, le risorse necessarie per eseguire l'intervento, per un importo pari a € 12.034,90. L'atto deliberativo si riferisce al comparto C1/1 «Galluccio» in località Poggio del Sole e richiama l'*iter* amministrativo, invero annoso e, in particolare, l'atto notarile rep. n. 102656 - raccolta n. 25404 del 26 novembre 1999, registrato a Manfredonia il 17 gennaio 2000, al n. 38 - Serie 1, con cui veniva sottoscritta la convenzione edilizia tra il comune e il consorzio dei proprietari «Il Galluccio II» per dare attuazione al Piano particolareggiato di esecuzione del comparto C1/1.

A fronte dell'espresso richiamo agli impegni assunti dai lottizzanti la delibera prende atto che «non sono state ancora completate tutte e urbanizzazioni previste, e che nel frattempo, considerato l'arco di tempo intercorso, anche quelle realizzate hanno subito vari danni, causa intemperie di stagione, creando grave disagio e pericolo agli abitanti della zona», facendo carico al comune il completamento di «tali urbanizzazioni», e la realizzazione di «quelle che richiedono la massima priorità per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

Con determinazione *...omissis...* i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta *...omissis...* di *...omissis...*, per un prezzo pari a € 12.000,00. Nell'atto si fa espresso riferimento ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché all'art. 125, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006.

Da notare che il responsabile del Settore programmazione e bilancio, ha inteso esprimere, in calce alla determina, il parere: «Provvedimento non in linea obiettivo patto stabilità 2014».

*Servizio per la distribuzione di acqua per usi civici nella Frazione Macchia.*

Con determinazione gestionale n. *...omissis...* il servizio veniva affidato al *...omissis...* a r.l. di Manfredonia, per tre anni. La concessione perveniva a scadenza il 28 ottobre 2012. Nelle more della procedura di gara la giunta comunale, con delibera n. 261 del 14 dicembre 2012, disponeva la proroga del servizio fino al 16 marzo 2013.

Appare ancora una volta evidente l'impropria commistione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali.
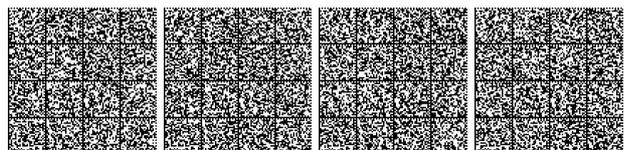
Con determinazione gestionale n. 39 del 17 gennaio 2013, si è deciso di indire la gara d'appalto, stante l'urgenza, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., ed è stato approvato lo schema del bando di gara, lo schema di domanda e dell'offerta di partecipazione alla gara, nonché l'elenco delle ditte da invitare, nel numero di 6.

L'importo annuo, è stato fissato in € 55.000,00 Iva compresa, relativo ad un numero presunto di 910 viaggi. Il costo a base d'asta, per singolo viaggio è stato stabilito in € 60,00 Iva compresa, importo soggetto a sole offerte in diminuzione.

Con determinazione n. 244 del 19 marzo 2013, veniva approvato il verbale di gara redatto in data 15 febbraio 2013, con il quale era stato aggiudicato provvisoriamente, per anni tre, «Il Servizio per la gestione del trasporto acqua nella Piana di Macchia - Frazione di Monte Sant'Angelo» al *...omissis...*, sull'importo offerto di € 59,94, quale massimo ribasso sull'importo di € 60,00 (Euro sessanta/00) posto a base di gara per singolo viaggio. Si tratta dunque di un ribasso pari a 6 centesimi.

Con la medesima determinazione veniva pertanto disposto di aggiudicare, in via definitiva, per anni tre, il Servizio al *...omissis....*, per l'importo di € 163.636,20 IVA compresa, in virtù dell'offerta di € 59,94 IVA compresa per singolo viaggio.

La *...omissis....* presidente del consiglio di amministrazione è *...omissis...*, nato a Manfredonia (FG) il *...omissis...*; vice presidente è *...omissis...*, nato a Manfredonia (FG) il *...omissis...*; direttore tecnico è *...omissis...*, nato a Manfredonia (FG) il *...omissis....*

Tra le società consorziate figura la *...omissis...*- Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», il cui titolare è il già citato *...omissis...*, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il *...omissis....* Ed è proprio la *...omissis...* che effettivamente gestisce il servizio.

Sentito dalla Commissione di accesso, il *...omissis...*, ha confermato, per quanto riguarda il trasporto idrico nella frazione di Macchia, che «vi opera la nostra consorziata ossia la Cooperativa *...omissis...* — con sede a Monte Sant'Angelo, il cui amministratore è il signor *....omissis...*». Lo stesso ha altresì precisato che la partecipazione alla gara per il trasporto idrico avvenne «su richiesta esplicita della consorziata *...omissis...* che all'epoca dei fatti - forse non era in possesso dei requisiti per partecipare alla gara di appalto.».

PIANO DI COMPARTO C1\B - MACCHIA MADONNA DELLA LIBERA

La Commissione si è soffermata anche sull'annosa vicenda relativa al «Piano di Comparto C1/B - Macchia Madonna della Libera», adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 dell'8 marzo 2004 che, nonostante il lungo tempo trascorso, è ancora in itinere.

Si segnala che tra i progettisti figura *...omissis...*, fratello del *...omissis...* di Monte Sant'Angelo.

Si tratta di un importante intervento di iniziativa privata, che comprende la zona di espansione sita nel centro urbano Macchia Madonna della Libera, a monte della strada statale 89 - Manfredonia-Mattinata.

Il Piano veniva approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 1° agosto 2006. Nella stessa deliberazione veniva previsto che i lottizzanti si impegnavano a realizzare uno svincolo adeguato sulla statale 89, per rendere sicuro l'ingresso sulla stessa.

Con delibera n. 112 del 29 dicembre 2007 il consiglio comunale approvava la convenzione tra il comune e i privati consorziati. Al punto 2 della parte dispositiva si prevedeva espressamente di demandare alla giunta comunale «l'approvazione del progetto relativo alla rotatoria presso il primo svincolo di accesso alla zona Macchia Libera, nella direzione Manfredonia-Mattinata, progetto che dovrà essere redatto da tecnici scelti e pagati dai proprietari dei terreni del P.P. e realizzato a cura e spese degli stessi proprietari dei terreni del P.P.».

Nonostante l'espressa previsione della convenzione, con nota del 1° settembre 2008, il presidente del *...omissis...*, affidava al responsabile del settore *...omissis...* del comune, l'incarico di predisporre il progetto per la realizzazione della rotatoria.

Tale iniziativa veniva sostanzialmente avallata dalla giunta *pro tempore* che, con deliberazione n. 278 del 19 novembre 2008, approvava il progetto per la realizzazione della rotatoria.

Di quella giunta facevano parte, tra l'altro due assessori in carica nell'attuale giunta. La delibera appare vistosamente irregolare e incongrua. La giunta, infatti, prendeva atto del fatto che il Consorzio, con evidente risparmio di risorse e quindi in contraddizione con quanto stabilito, aveva affidato l'incarico di fare la progettazione al responsabile del settore urbanistica.

Non è dato conoscere se e quali compensi e a quale titolo siano stati percepiti dal funzionario. Tuttavia resta il fatto, invero sconcertante, di un dipendente pubblico posto al servizio di un soggetto privato, per consentire al medesimo di realizzare un'opera i cui oneri - ivi compresi quelli di progettazione, tutt'altro che irrilevanti - sarebbero dovuti essere a carico del medesimo privato. Inutile aggiungere che il parere di regolarità tecnica veniva reso dallo stesso responsabile del settore *...omissis...* .

Anche questa vicenda incrocia significativamente gli interessi della famiglia *...omissis...* .

*...omissis...*, con nota del 7 febbraio 2008, quale legale rappresentante della cooperativa edilizia *...omissis...*, manifestava l'intendimento di «realizzare alloggi da assegnare ai soci», e chiedeva l'assegnazione di un suolo nel Comparto di Macchia Madonna della Libera, per edificare 18 alloggi.

Singolarmente, l'intestazione del documento è per la cooperativa «*...omissis...*», mentre nel testo il riferimento è alla cooperativa edilizia *...omissis...* in cui però *...omissis...* non riveste alcun ruolo e, pertanto, non poteva certamente chiedere l'assegnazione di suolo per edificare alloggi.

Questa è almeno la realtà formale, ma riflette il sostanziale intreccio di relazioni patrimoniali e familiari che finiscono per interessare direttamente o indirettamente i fratelli *...omissis...* .

La *...omissis...*, con sede a Monte Sant'Angelo (Fg) *...omissis...*, frazione Macchia, ha come presidente del consiglio di amministrazione *...omissis...* - cognato dei fratelli *...omissis...*, *...omissis...* e *...omissis...*, nonché, come riferito nella parte relativa al Consiglio di Frazione, componente di tale organo.

Analoga istanza veniva presentata da *...omissis...*, quale rappresentante della cooperativa edilizia *...omissis...* .

Tra i lottizzanti del Comparto C1/B di Macchia Libera di Monte Sant'Angelo molti appartengono alla famiglia *...omissis...* .

*4.3 La gestione dei parcheggi comunali.*

Una vicenda particolarmente complessa, approfondita dalla commissione, è certamente quella relativa alla gestione di alcuni parcheggi, tra i quali quello nella zona Castello - ex campo sportivo.

L'area interessata, di proprietà comunale, ha una estensione di circa mq 6.800,00, con una capacità pari a circa 200 autovetture e 9 pullman.

Come si evince dal materiale esaminato, l'ACI con nota del 13 novembre 2007 proponeva al comune l'istituzione di un servizio sperimentale per la gestione del parcheggio in quell'area.

A fronte di tale proposta la giunta, con deliberazione n. 74 del 4 aprile 2008, deliberava di procedere all'affidamento del servizio per un anno, demandando ai competenti uffici comunali il disimpegno delle relative procedure.

Con determinazione n. 304 dell'11 aprile 2008 veniva indetta la gara, con procedura negoziata e senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57, decreto legislativo n. 163/2006, per asseriti motivi di urgenza. È quanto meno arduo individuare le ragioni di tale presunta urgenza.

L'importo annuo fissato quale canone per l'occupazione del suolo pubblico era pari a € 70.000,00, sul quale potevano essere operate offerte in aumento.

Veniva altresì approvato l'elenco delle ditte da invitare. Tra le ditte invitate figura la cooperativa «*...omissis...* - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Monte Sant'Angelo (FG) via *...omissis....* presidente del consiglio di amministrazione è *...omissis...* nato a Monte Sant'Angelo il *...omissis....*vice presidente è *...omissis...*, nata a Monte Sant'Angelo il *...omissis....* componente del consiglio di amministrazione è *...omissis...*, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il *...omissis...* .

A carico di *...omissis...* figurano numerosi pregiudizi di polizia e risulta frequentare soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia.

Aspetto particolarmente rilevante è che *...omissis...* è cognato del *...omissis...*, quest'ultimo soprannominato *...omissis...*, esponente di spicco della consorteria criminale denominata «*...omissis...*», ormai da decenni in lotta con il clan mafioso contrapposto *...omissis...*, nella famigerata faida che ha causato numerosi omicidi, tentati omicidi e atti di lupara bianca.

Infatti la moglie del *...omissis...*, vice presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa *...omissis...*, è appunto la sorella del *...omissis...* .
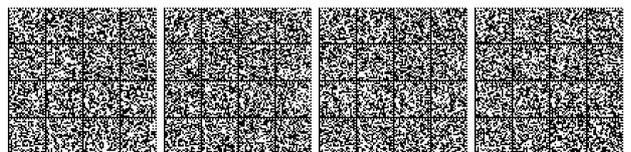
Il nucleo familiare è composto, oltre che dai coniugi sopra citati, anche da ...*omissis*..., nato a San Giovanni Rotondo il ...*omissis*..., figlio. Questi lavora presso il cimitero di Monte Sant'Angelo alle dipendenze della ditta ...*omissis*... .

La contiguità dei ...*omissis*... ai ...*omissis*... è del resto ben nota allo stesso responsabile del servizio, così come dallo stesso dichiarato in sede di audizione.

..*omissis*..., già titolare della ditta omonima è fratello di ...*omissis*... .

Non risultano controlli di polizia di ...*omissis*... con persone controindicate, ma è utile rappresentare che la famiglia ...*omissis*... è collegata alla famiglia ...*omissis*... appartenenti al clan ...*omissis*... di Monte Sant'Angelo.

Allo stato ...*omissis*... è impegnato nell'attività di parcheggiatore con la ditta del fratello.

Ciò premesso, quanto alle procedure di affidamento, le stesse si svolgevano il 30 aprile 2008 e vedevano la partecipazione delle ditte: ...*omissis*... e c. s.n.c.; la cooperativa ...*omissis*...; ...*omissis*...; la cooperativa ...*omissis*... .

La ditta ...*omissis*... veniva esclusa per insufficienza della documentazione.

La gara veniva aggiudicata provvisoriamente alla ditta ...*omissis*... che aveva presentato offerta pari a € 131.000. La cooperativa ...*omissis*... offriva il prezzo di € 115.000 e la cooperativa ...*omissis*... di € 72.000.

Tuttavia, per un evidente refuso, la determina aggiudicava la gara alla Coop....*omissis*..., che si era classificato secondo (...*omissis*... risulterà avere in corso una procedura coattiva da parte del comune) per il prezzo di € 135.000,00 che non corrisponde neppure a quello offerto da ...*omissis*... . Basterebbe già solo tale episodio a confermare la superficialità dell'ufficio nella gestione di procedimenti delicati quali quelli riferiti ai contratti pubblici.

Come si evince dal relativo verbale di consegna, l'attività della coop. ....*omissis*..., iniziava il 17 luglio 2008.

Il 17 luglio 2009 perveniva a scadenza il contratto per la gestione del parcheggio, di durata annuale, stipulato con la coop. ...*omissis*..., il cui importo era stato di a € 9.583,33, pari a € 114.999, 33 annui.

Con l'approssimarsi della scadenza, perveniva al comune una nota, in data 29 giugno 2009, con cui ...*omissis*..., titolare della coop. ...*omissis*..., invitava l'Ente a indire una gara di appalto per l'affidamento del servizio.

Si procedeva con varie proroghe sino a che la giunta comunale, con deliberazione n. 148 del 14 settembre 2012, ritenendo necessaria la gestione dell'area a un «idoneo operatore qualificato e specializzato nel settore», deliberava di procedere all'affidamento del servizio a mezzo di una procedura a evidenza pubblica, stabilendo quale prezzo base la somma di 95.000,00 all'anno, cui applicare offerte in aumento.

In seguito all'espletamento della gara, indetta con procedura aperta, ai sensi dell'art. 73, lett. *c)*, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e articoli 55 e 70, decreto legislativo n. 163/2006, il servizio veniva aggiudicato per due anni alla società coop. a r.l. ...*omissis*..., con sede in via ...*omissis*..., in Monte Sant'Angelo, per un importo pari a € 190.200,00.

L'offerta in aumento era quindi pari a € 200,00 rispetto ai 190.000 posti a base d'asta. L'aggiudicazione definitiva avveniva con determina n. 203 dell'8 marzo 2013. La relativa convenzione veniva sottoscritta il 7 marzo 2013.

La giunta municipale, con delibera n. ...*omissis*..., deliberava l'affidamento, sempre alla cooperativa ...*omissis*..., dell'area piazza C. Angelillis, per far fronte alle problematiche di traffici o che vi si riscontravano.

Tale delibera veniva emessa, sostanzialmente, su richiesta avanzata dallo stesso ...*omissis*..., titolare della cooperativa, con nota del ...*omissis*..., sia pure limitatamente al sabato e alla domenica e alle festività infrasettimanali, per il periodo 18 maggio-22 settembre 2013.

Tra le motivazioni addotte spicca la seguente: «Dato, altresì, atto che il richiedente trovasi in stato di assoluta necessità e quindi la gestione della sosta di autoveicoli in piazza C. Angelillis è un'opportunità di lavoro».

Sentito sul punto dalla Commissione di accesso, il ...*omissis*... ha dichiarato che: «Per quanto riguarda la delibera n. 116 del 24 maggio 2013 con cui la giunta municipale deliberava l'affidamento alla Coop ...*omissis*... dell'area di piazza Angelillis fino al 22 settembre 2013 relative all'affidamento mi risulta che la stessa fu adottata per fronteggiare una situazione di grave disagio dei soggetti titolari anche in accordo con il ...*omissis*... dell'epoca, ...*omissis*... e del ...*omissis*... attesa la forte pressione dei soggetti che facevano parte della medesima. Sono consapevole che la procedura è alquanto singolare.».

Al riguardo, non può non rilevarsi la singolarità della vicenda e soprattutto la circostanza che, nel caso specifico, la giunta municipale ha adottato un atto deliberativo che non le competeva, trattandosi di un atto gestionale.

Per di più veniva disposto un affidamento diretto in favore di una specifica ditta, senza alcuna motivazione e in evidente violazione delle disposizioni di legge. Il tutto in favore di una ditta appartenente a soggetti notoriamente contigui, come ammesso dallo stesso ...*omissis*... a un importante esponente della malavita organizzata.

La vicenda, lunga e complessa, evidenzia tuttavia alcuni punti fermi:

*a)* ricorso sistematico e ingiustificato a procedure di gara ristrette e ad affidamenti diretti;

*b)* ricorso ripetuto e sistematico alla proroga degli affidamenti;

*c)* particolare «attenzione» sia da parte dell'attuale giunta comunale, sia da parte del dirigente del competente settore tecnico nei confronti della cooperativa ...*omissis*... che ottiene affidamenti di servizi, come si è appena visto, sulla base di semplici richieste;

*d)* evidente commistione di ruoli tra la giunta e l'apparato burocratico. Come si è visto l'affidamento del servizio è stato sovente disposto in favore della cooperativa ...*omissis*... addirittura con delibere di giunta.

*4.4 Ulteriori procedure esaminate.*

Si premette che la cooperativa agricola ...*omissis*...., è in liquidazione dal 29 gennaio 2015.

La cooperativa fu costituita in data 4 marzo 1998. L'ultimo presidente della cooperativa era ...*omissis*..., che attualmente è liquidatore della società. ...*omissis*... è sorella di ...*omissis*..., nato a Monte Sant'Angelo il ...*omissis*..., esponente di spicco della criminalità organizzata.

...*omissis*..., alias «...*omissis*...», era, infatti, un esponente del clan mafioso riconducibile alla famiglia ...*omissis*..., di pessima condotta morale e con numerosi precedenti/pregiudizi penali e di Polizia a suo carico, in particolar modo per reati contro il patrimonio e in materia di armi/munizioni. È stato ucciso a fucilate in Manfredonia (FG) in località Siponto in data ...*omissis*... .

...*omissis*... è coniugata proprio con ...*omissis*..., che ha ricoperto in passato anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. Anche ...*omissis*... è gravato da diversi pregiudizi penali o di polizia. Secondo le informazioni disponibili ...*omissis*... ha avuto conoscenza con ...*omissis*... assassinato in data ...*omissis*... .

Tale rapporto emerge anche dall'esame dell'episodio che determinò l'applicazione nei confronti dello stesso ...*omissis*... del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, in data 11 febbraio 2004. In quell'occasione, durante il servizio di controllo del territorio, veniva identificato proprio in compagnia di ...*omissis*..., il quale, peraltro, all'atto del controllo si allontanava senza giustificato motivo. A seguito di ciò lo stesso ...*omissis*... veniva denunciato in stato di libertà per la violazione di cui all'art. 650 c.p. e veniva munito di foglio di via obbligatorio, mentre il ...*omissis*... veniva munito di foglio di via obbligatorio per la durata di anni tre.

...*omissis*... già vice presidente della ...*omissis*..., è figlia di ...*omissis*... e ...*omissis*... .

Come si è visto la ...*omissis*... è riconducibile, direttamente o indirettamente, a soggetti gravati da significativi pregiudizi penali e anche legati alla criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo.

È indicativo, ai fini della presente relazione, il fatto che la ...*omissis*... sia stata destinataria di affidamenti diretti da parte del comune.

La giunta comunale con delibera n. 24 dell'8 febbraio 2008 stabiliva di affidare i lavori di diradamento selettivo in rimboschimenti in località «Piano della Castagna» mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994, con il criterio della rotazione delle imprese attingendole da un elenco ivi richiamato. Con successiva deliberazione del 2 luglio 2010, n. 182 approvava il progetto di diradamento selettivo in rimboschimenti in località Piano della Castagna dell'importo di € 199.716,79, su alcune particelle di proprietà comunale. Con deliberazione di giunta comunale n. 87 del 12 ottobre 2012 veniva approvato il progetto esecutivo.
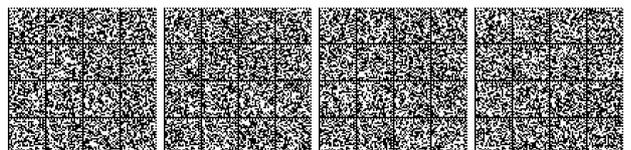
La stessa giunta, con deliberazione ...*omissis*... deliberava di affidare i lavori, ai sensi dell'art. 17 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97 alla menzionata soc. coop. ...*omissis*....

Con determinazione gestionale del *omissis*..., si procedeva, in esecuzione della deliberazione ...*omissis*...all'affidamento dei lavori alla soc. coop. ...*omissis*... ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994 per l'importo complessivo di € 184.242,54.

Questa procedura appare emblematica del *modus operandi* ben consolidato a Monte Sant'Angelo. Infatti, la giunta comunale individua sia le modalità con cui procedere all'affidamento dei lavori, sia la ditta boschiva destinataria dell'appalto.

In questo modo l'organo di indirizzo politico-amministrativo compie un atto a tutti gli effetti gestionale, individuando finanche, con un vero e proprio affidamento diretto, la ditta appaltatrice.

Ma ciò che più mostra il senso della illegittimità della procedura è il riscontro, per *tabulas*, che i lavori sono stati affidati alla ...*omissis*... oltre un anno prima dell'approvazione del progetto esecutivo, in aperta e insanabile violazione di tutte le norme che regolano l'affidamento degli appalti pubblici.

Occorre infine tenere presente che la delibera ...*omissis*... veniva adottata da una giunta — quella guidata da ...*omissis*... — alcuni componenti della quale, ricoprono ancora ruoli istituzionali.

Tra questi si segnalano l'attuale ...*omissis*..., tuttora ...*omissis*..., fino a qualche mese addietro.

...*omissis*..., all'epoca rispettivamente ...*omissis*..., sono ora ...*omissis*... .

Con riferimento alla medesima cooperativa, si segnala che la giunta comunale, con deliberazione n. 190 del 19 ottobre 2012, approvava il progetto esecutivo per alienazione di materiale legnoso relativo alla particella assestamentale 29/b.

Con determinazione gestionale n. 759 del 31 ottobre 2012 approvava l'avviso di asta pubblica e lo schema di contratto relativo all'alienazione del materiale legnoso rinveniente dagli interventi colturali della particella in esame. Detta gara andava tuttavia deserta.

In data 20 dicembre 2012, la stessa cooperativa chiedeva di acquistare tutta la legna rinveniente dal taglio selettivo in rimboschimenti in località «Piano della Castagna», a corpo e non a misura, al prezzo di € 38.268,00, oltre IVA.

Con determinazione gestionale del 28 gennaio 2013, n. 74 si stabiliva di alienare il materiale legnoso mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara approvando nel contempo l'elenco dei soggetti idonei da invitare a presentare le offerte oggetto della negoziazione, la lettera di invito, lo schema di contratto ed il capitolato d'oneri, anch'essa deserta.

Con determina gestionale n. ...*omissis*...il responsabile del settore aderiva a tale richiesta sulla base delle seguenti motivazioni: «non sono pervenute altre richieste in merito e che vi è la convenienza economica per questo Ente in quanto vi è il recupero integrale della somma anticipata; l'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 consente l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario per importi non superiori ad € 40.000.00».

*4.5 Concessione di un terreno per lo sfruttamento di cava sito in località «Cassano - San Simeone».*

Si premette che con delibera consiliare ...*omissis*... veniva concessa in fitto, per anni cinque rinnovabili e, comunque non oltre l'esaurimento dell'area, alla «...*omissis*....» una cava in località Cassano San Simeone (terreno di proprietà comunale).

Nei successivi atti attuativi del deliberato consiliare, si stabiliva, tra l'altro, di limitare la concessione a una superficie di mq 28.800. Tra gli atti del fascicolo la commissione ha rinvenuto la determinazione del dirigente del Settore ecologia della regione Puglia n. 300 del 18 giugno 2007, con cui è stato espresso parere favorevole circa la valutazione di impatto ambientale per la coltivazione della cava. In disparte la singolare circostanza che la V.I.A. è intervenuta circa dopo 18 mesi dalla stipula del contratto, avvenuta il 27 gennaio 2006, va posto in rilievo che la determinazione concernente la valutazione di impatto ambientale stabiliva in cinque anni la durata della coltivazione e fissava l'ultimazione della fase di recupero dell'area di cava non oltre due anni dall'ultimazione della coltivazione stessa.

Con istanza del 1° agosto 2012 ...*omissis*... chiedeva la proroga dell'attività di estrazione per un periodo di ulteriori cinque anni, concessa con deliberazione del Consiglio comunale n. ...*omissis*.... Detta delibera veniva adottata sulla base di una mera richiesta della ditta e non era supportata da alcuna attività istruttoria, atteso che vengono richiamate acquisizioni istruttorie risalenti alcuni anni addietro. In dettaglio: Regione Puglia Assessorato settore ecologia - determinazione del dirigente n. 300 del 18 giugno 2007 (come prima precisato relativa alla precedente alla primitiva concessione in fitto); autorizzazione n. 134/U.T/2005 del 4 luglio 2007 del Parco nazionale del Gargano; nulla osta prot. n. 15024 del 27 marzo 2006, della Provincia di Foggia; autorizzazione paesaggistica n. 34 del 30 gennaio 2006, rilasciata dal capo Settore tecnico del comune di Monte Sant'Angelo.

Tale procedura non può non destare perplessità, proprio alla luce degli atti richiamati nell'atto deliberativo, in particolare la citata determinazione del dirigente Settore ecologia della Regione Puglia n. 300 del 18 giugno 2007, con cui era stato espresso parere favorevole circa la valutazione di impatto ambientale per la coltivazione della cava. Infatti nel provvedimento era espressamente previsto, tra le condizioni, che la durata della coltivazione dovesse essere di cinque anni: pertanto un ulteriore prolungamento di questa coltivazione non poteva prescindere da una rinnovata valutazione di impatto ambientale da parte della Regione.

La motivazione di questa proroga, che non è altro che un affidamento diretto, è quanto meno superficiale: infatti si da atto semplicemente che «la società ...*omissis*... ha corrisposto il canone annuo per il periodo della precedente concessione ed è l'unica richiedente ed attuale concessionaria della cava». In altri termini il ricorso alla trattativa privata è giustificato, sostanzialmente, dal fatto che nessun'altra ditta aveva fatto richiesta di concessione, eventualità questa evidentemente difficile, laddove, come in questo caso, si elude l'evidenza pubblica. Inoltre la proroga è intervenuta quando il contratto di fitto era già scaduto.

In merito a tale proroga va evidenziato che nel novembre 2013 ...*omissis*..., nato a San Giovanni Rotondo (FG) il ...*omissis*..., comunicava al comune di essere dal 6 agosto 2013 nuovo Amministratore e rappresentante della società ...*omissis*..., fornendo i dati identificativi. Infatti in data 1° agosto 2013 ...*omissis*... cedeva la sua quota societaria al ...*omissis*... mentre l'11 novembre 2013 il sig. ...*omissis*..., altro socio della ...*omissis*..., cedeva la sua quota societaria a ...*omissis*..., nato a Monte Sant'Angelo il ...*omissis*... .

Dalla relazione della commissione emerge che nei confronti dei due novi soci della ...*omissis*..., risultano elementi tali da farli ritenere vicini al clan ...*omissis*..., per documentate frequentazioni e contesto familiare.

Nell'evidenziare la tardiva comunicazione del cambio dell'assetto societario, l'organo ispettivo ha altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante avrebbe potuto opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1 non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-*septies* della legge n. 575/1965 e s.m.i. (a quella data decreto legislativo n. 159/2011). Peraltro, da verifiche effettuate dalla Commissione presso questa Prefettura non risulta che il comune di Monte Sant'Angelo abbia mai fatto richiesta di comunicazione o informazione antimafia nei confronti della società.

La contiguità del ...*omissis*... rispetto agli ambienti criminali è nota anche al comune, come dichiarato anche dall' ...*omissis*.... nel corso di una audizione tenuta il 2 febbraio 2015: «Conosco ...*omissis*... il quale lavora presso la cava ...*omissis*..., la gestione della cava è diretta o dal ...*omissis*..., o dal ...*omissis*... Io con lui ho pochissimi rapporti. So comunque che i fratelli ...*omissis*... sono notoriamente contigui ad ambienti malavitosi, e che addirittura si renderebbero responsabili di pressioni nei confronti della Polizia Municipale, per ragioni credo riconducibili a dissidi personali, essendo legati da vincoli di parentela con lo stesso ...*omissis*...».

Seppure la proroga, sia stata rilasciata (illegittimamente per come evidenziato) in favore dei precedenti contitolari della società (...*omissis*...) la commissione ha acquisito in sede di audizione del 3 febbraio 2015 la seguente dichiarazione del ...*omissis*...: «Sono a conoscenza del fatto che successivamente al ...*omissis*... è subentrato ...*omissis*..., devo dire però che ho avuto modo di constatare che già prima della delibera di proroga, nel corso dell'istruttoria il ...*omissis*... si presentava negli uffici comunali già accompagnato da ...*omissis*..., oltre che da un'altra persona di cui non ricordo il nome. A riguardo preciso che l'atteggiamento del ...*omissis*... non fu minaccioso anche se mi diede l'impressione di essere interessato al rinnovo del contratto in favore della ...*omissis*...».
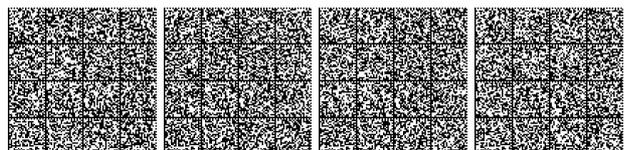
Riepilogati in sintesi i risultati delle attività di accertamento svolte negli scorsi mesi presso il comune di Monte Sant'Angelo, occorre, quindi, effettuare una attenta valutazione, per verificare se, e in quale misura, gli elementi riscontrati in sede di attività ispettiva siano sintomatici di forme di compromissione suscettibili di integrare i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento, ex art. 143 T.U.E.L.

La indicata disposizione di legge, nella sua nuova formulazione, definisce e precisa le caratteristiche che devono assumere gli elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata da parte degli amministratori o del personale dell'apparato burocratico, ovvero su forme di condizionamento degli stessi; questi elementi devono essere concreti, univoci e rilevanti, caratterizzati, cioè, dalla concretezza fattuale, dalla coerenza d'insieme e dalla significatività dei fatti, quali indizi dei collegamenti (in questi termini Cons. Stato sentenza n. 227/2011).

La natura del provvedimento di scioglimento, di carattere straordinario, non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 10 marzo 2008, n. 321 ); ciò comporta che, quale presupposto, si richiede la presenza di «elementi» su «collegamenti» o «forme di condizionamento» che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori l'apparato burocratico e la criminalità organizzata, che non devono necessariamente concretizzarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori, che, evidentemente, impongono l'avvio dell'azione giudiziaria. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige, quindi, né la prova della commissione dei reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici «elementi» (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o di una influenza tra l'amministrazione e sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 febbraio 2006, n. 1622). Tale orientamento della giurisprudenza trova una significativa conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 01266/2012REG, relativa allo scioglimento del comune di Nicotera, disposto successivamente alla novella del 2009.

In tal senso conforta la giurisprudenza non solo amministrativa, ma finanche quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la recentissima sentenza n. 1747/2015 - concernente un procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11 T.U.E.L., ha fissato, o meglio confermato, alcuni principi di assoluto rilievo.

Secondo le Sezioni Unite la misura interdittiva stabilita all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa: «perché scatti l'incandidabilità alle elezioni, rileva la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo, causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.».

Gli esiti delle attività di accesso presso il comune di Monte Sant'Angelo, valutati alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza, consentono, allo stato, di formulare un giudizio affermativo sulla sussistenza di situazioni soggettive riconducibili agli amministratori in carica, inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 143 e integrare i presupposti per addivenire a un provvedimento dissolutorio nei confronti del consiglio comunale e, in particolare: la radicata presenza di una criminalità organizzata efferata e violenta, la sostanziale continuità con la precedente Amministrazione, i legami parentali, le frequentazioni e la contiguità di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti anche di vertice riconducibili ai clan mafiosi locali, il sostanziale sviamento dell'azione amministrativa dai principi di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione gestionale, nonché di trasparenza, pubblicità e rotazione degli affidamenti, le irregolarità riscontrate nella gestione dei relativi procedimenti e di cui alcuni vedono coinvolti ditte o soggetti direttamente o indirettamente collegati agli ambienti criminali locali, gli innumerevoli atti intimidatori posti in essere nei confronti di amministratori, consiglieri comunali e funzionari che appaiono estremamente inquietanti e, uniti agli altri elementi, rivelatori di un condizionamento ambientale. Né va dimenticato che in diversi settori comunali lavorano o hanno lavorato personaggi anche di spicco della criminalità organizzata o loro congiunti. Va tenuta presente, nella valutazione degli elementi emersi, la straordinaria efferatezza della criminalità organizzata di Monte Sant'Angelo, testimoniata dalla lunga catena di omicidi e l'intuibile impatto intimidatorio che i suoi esponenti sono in grado di esercitare.

Essi costituiscono, a parere della scrivente, elementi concreti, univoci e rilevanti, che valutati nella loro complessità dimostrano consistenza e unidirezionalità tali da permettere una fondata percezione di una forte e decisa valenza, rivelatrice dei collegamenti diretti e indiretti esistenti tra gli amministratori di Monte Sant'Angelo e la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti dell'attività amministrativa.

Si esprime pertanto il parere che il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo venga sciolto per condizionamenti della criminalità organizzata tali da alterare il libero esercizio delle funzioni politiche ed amministrative.

**15A06198**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 luglio 2015.

**Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica.**

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 15 novembre 2013;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalità tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;

Sentita la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015;
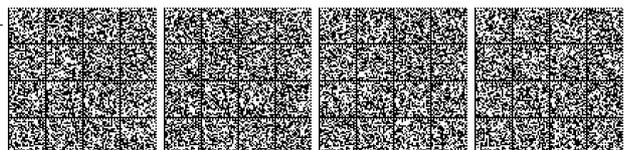
Decreta:

## *Capo I*
### DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
*Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «decreto legislativo», le modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.

2. Ai fini del presente decreto:

*a)* per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

*b)* per «lungometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, il film di durata pari o superiore a 75 minuti;

*c)* per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero; per «opera seconda» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che abbia già realizzato non più di un'opera, di tale tipologia, la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero;

*d)* per «cortometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo, il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;

*e)* per «film riconosciuto di interesse culturale» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, il film di nazionalità italiana che corrisponde a un interesse culturale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta anche significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari;

*f)* ai soli fini del rispetto dei limiti d'intensità degli aiuti di Stato previsti dall'Unione europea, per «film difficili» si intendono: 1) le opere cinematografiche prime e seconde; 2) i documentari; 3) i cortometraggi; 4) gli altri film che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia prevista all'art. 8 del decreto legislativo, d'ora in avanti: «Commissione per la cinematografia», nell'articolazione di quest'ultima prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014 recante «Disposizioni per la composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema», incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto, sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario; tra detti parametri la Commissione tiene conto della eventuale partecipazione al film in quota proprietaria da parte di produttori che non siano indipendenti ai sensi della successiva lettera *s)*;

*g)* per «film realizzati da giovani autori» si intendono i film definiti alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)* realizzati da registi che, alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale prevista all'art. 4 del presente decreto, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per i quali il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia;

*h)* per «film realizzati da giovani produttori» si intendono i film definiti alle precedenti lettere *b)* e *d)* prodotti da imprese di produzione cinematografica, iscritte nell'elenco delle imprese prevista all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo, il cui rappresentante legale, ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, abbiano, alla data di presentazione della richiesta del riconoscimento dell'interesse cultural un'età anagrafica inferiore ai 35 anni;

*i)* per «sceneggiatura originale» si intende una sceneggiatura di particolare rilievo culturale o sociale, idonea alla realizzazione di film di lungometraggio, che non sia frutto di adattamento di altra opera dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

*j)* per «film di animazione» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, il lungometraggio definito alla lettera *b)* ovvero il cortometraggio definiti alla lettera *d)*, con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto;

*k)* per «film per ragazzi» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo, il film cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

*l)* per «film indipendente», si intende il film in cui la quota dei diritti di proprietà, in capo ad una o più imprese di produzione indipendente, come definite nella lettera *s)* del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per cento;

*m)* per «film di ricerca», si intende il film dotato di caratteristiche estetiche e artistiche innovative o sperimentali, giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

*n)* per «film con elevate potenzialità commerciali», si intende il film concepito, strutturato e orientato ad un'ampia platea di pubblico e, in quanto tale, fortemente attrattivo per rilevanti investimenti di risorse finanziarie,
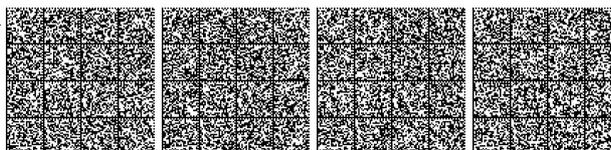
giudicato tale dalla Commissione per la cinematografia sulla base di specifici parametri che la medesima Commissione individua nella prima seduta utile di ogni esercizio finanziario, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

*o)* per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana», si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalità italiana secondo quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, secondo quanto previsto nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;

*p)* per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana», si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione non di nazionalità italiana, e in cui le imprese di produzione di nazionalità italiana detengano una quota non inferiore a quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;

*q)* per «progetto filmico», si intende l'opera cinematografica in fase di realizzazione; la quale deve ritenersi, ai fini del presente decreto, terminata, con contestuale passaggio allo stato di film, in coincidenza con il momento della richiesta del nulla osta per la proiezione in pubblico;

*r)* per «impresa di produzione cinematografica» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo, l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività;

*s)* per «impresa di produzione cinematografica indipendente», s'intende l'impresa di produzione, come definita nella lettera *r)* del presente comma, che eserciti l'attività di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente;

*t)* per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente», si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la medesima clausola di reciprocità prevista alla lettera *r)* del presente comma, che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive nazionali o internazionali;

*u)* per «impresa di esportazione cinematografica» si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la clausola di reciprocità prevista alla lettera *r)* del presente comma, che commercializza all'estero i diritti di sfruttamento dei film;

*v)* per «costo di produzione» del film si intende il costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film;

*w)* per «costo di distribuzione» del film si intende l'insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film;

*x)* per «costo industriale» del film si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione, come definiti nelle lettere *v)* e *w)* del presente comma;

*y)* per «costi ammissibili» del film si intendono le configurazioni di costo, come definite nelle lettere *v)* e *w)* del presente comma, con le limitazioni e specificazioni determinate da un apposito decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia; è stabilito, in ogni caso, che:

1) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione, e purché siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera cinematografica per la quale si richiede il beneficio;

2) i costi del personale di produzione e i costi sopra la linea, come definiti nella lettera *z)* del presente comma, non possono superare una percentuale del costo complessivo dell'opera cinematografica definita nel decreto previsto dalla presente lettera *y)*;

3) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili, ciascuna delle due voci, al massimo al 7,5% del costo complessivo di produzione;

*z)* per «costi sopra la linea» del film si intendono i costi relativi al compenso per il regista, al compenso per gli attori principali, alle spese per il soggetto e la sceneggiatura compresa l'acquisizione dei diritti, come specificati e dettagliati nel decreto previsto nella lettera *y)* del presente comma;

*aa)* per «contributo alla copertura del costo industriale» del film si intende il contributo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo per i progetti di film riconosciuti di interesse culturale;

*bb)* per «contributo alla distribuzione» del film e «contributo all'esportazione» del film si intendono i contributi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo per i film riconosciuti d'interesse culturale ai quali sia stato rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico.

Art. 2.

*Contributi a favore delle attività di produzione e distribuzione*

1. I contributi per le attività di produzione previsti dall'art. 13 del decreto legislativo sono riservati ai progetti filmici:

*a)* per i quali l'impresa di produzione abbia presentato alla direzione generale cinema, con le modalità indicate all'art. 5, comma 1, del presente decreto, la denuncia di inizio lavorazione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo;
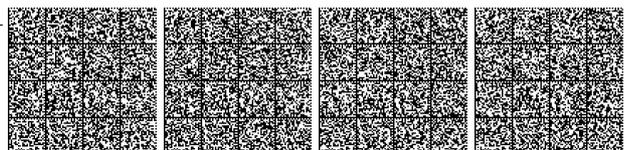
*b)* che ottengano il riconoscimento della nazionalità italiana, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo;

*c)* che ottengano il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo.

2. I contributi alle attività di distribuzione in Italia, previsti dall'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo, sono riservati ai film riconosciuti di interesse culturale ed ai quali è stato assegnato il contributo alla copertura del costo industriale e che abbiano ottenuto:

*a)* la nazionalità definitiva, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo;

*b)* il nulla osta alla proiezione in pubblico, previsto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni;

*c)* l'ammissione ai benefici di legge, prevista dall'art. 9 del decreto legislativo.

3. I contributi per le attività di esportazione, previsti dall'art. 14, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono riservati ai film riconosciuti di interesse culturale che abbiano ottenuto:

*a)* la nazionalità definitiva, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo;

*b)* il nulla osta alla proiezione in pubblico, previsto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni;

*c)* l'ammissione ai benefici di legge, prevista dall'art. 9 del decreto legislativo.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce, con proprio decreto annuale, sentita la sezione cinema della Consulta per lo spettacolo prevista all'art. 1 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispetto ai film indicati all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*:

*a)* le tipologie di film, fra quelle definite all'art. 1, comma 2, lettere da *g)* a *p)*, alle quali, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, assegnare il riconoscimento dell'interesse culturale e dunque deliberare eventualmente i contributi disciplinati nel presente decreto, nonché, per la valutazione finalizzata al riconoscimento dell'interesse culturale, per quali di esse debba essere previsto il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiature nonché degli altri parametri indicati all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo;

*b)* l'importo complessivo disponibile, per l'esercizio finanziario, in relazione a ciascuna tipologia di film ai sensi della lettera *a)*;

*c)* eventuali ulteriori e specifici requisiti in merito a ciascuna tipologia di film da sostenere con particolare riferimento alle modalità tecniche relative ai film in coproduzione definiti all'art. 1, comma 2, lettere *o)* e *p)*.

## Art. 3.

### *Richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria e definitiva*

1. La richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, da presentare con le modalità previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, contestualmente o successivamente alla denuncia di inizio lavorazione, contiene:

*a)* la dichiarazione che il film è destinato prioritariamente alla fruizione nelle sale cinematografiche; tale previsione non si applica ai cortometraggi;

*b)* la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo, e se richiesto, per il riconoscimento dell'interesse culturale secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo, nonché eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

2. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati dal direttore generale cinema, successivamente alla delibera della Commissione per la cinematografia, per i progetti filmici riconosciuti di interesse culturale.

3. Il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è revocato qualora non siano più sussistenti i requisiti preventivamente dichiarati. L'impresa di produzione che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana per il proprio progetto filmico è tenuta a comunicare alla Direzione generale cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, all'atto della richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film, le imprese di produzione, per i film per i quali non siano intervenuti provvedimenti di revoca ai sensi del comma 3 del presente articolo, presentano alla Direzione generale cinema, con le modalità previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, richiesta di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana.

5. I provvedimenti di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana sono adottati dal direttore generale cinema. I film che ottengono tale qualifica vengono iscritti in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale cinema.

## Art. 4.

### *Riconoscimento dell'interesse culturale*

1. La richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale è presentata, con le modalità previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, dal legale rappresentante dell'impresa di produzione, contestualmente o successivamente alla richiesta di riconoscimento della nazionalità provvisoria.

2. Il riconoscimento dell'interesse culturale è effettuato con provvedimento del direttore generale cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, sulla base della documentazione tecnica e finanziaria presentata.

3. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura, al cast tecnico-artistico, al preventivo, al piano finanziario o all'assetto produttivo, l'impresa di produzione è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Direzione generale cinema, con apposita richiesta presentata con le modalità indicate nell'art. 5, comma 1, del presente decreto. Le variazioni comunicate
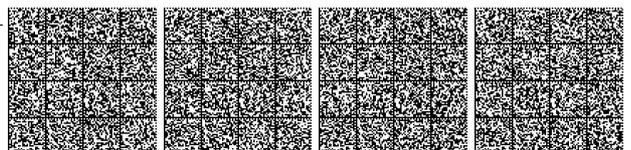
sono sottoposte alla valutazione della Commissione per la cinematografia, che riesamina il progetto filmico ed esprime il proprio parere ai fini del provvedimento del direttore generale cinema di conferma o revoca del riconoscimento dell'interesse culturale ed eventualmente di rideterminazione del contributo assegnato. Non sono ammissibili variazioni effettuate posteriormente alla data di richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico, salvo casi eccezionali, da autorizzare da parte della sezione consultiva per i film della Commissione per la cinematografia, in sede di verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale.

Art. 5.

*Disposizioni comuni per la presentazione della denuncia di inizio lavorazione e delle altre richieste e istanze*

1. La denuncia di inizio lavorazione, le richieste di nazionalità italiana provvisoria e definitiva, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, la richiesta del contributo alla copertura del costo industriale previsto dall'art. 13 del decreto legislativo, la richiesta del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali, prevista all'art. 9, comma 1, del presente decreto nonché le richieste del contributo alla distribuzione e del contributo all'esportazione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo, sono presentate per via telematica alla Direzione generale cinema, utilizzando la modulistica disponibile nel sito web istituzionale. Nella medesima modulistica è elencata la documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata.

2. Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, alla richiesta di contributo alla copertura del costo industriale e alla richiesta di contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali devono essere corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, secondo gli importi previsti in un apposito decreto adottato dal direttore generale cinema entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e secondo le modalità indicate nella modulistica al comma 1 del presente articolo.

*Capo II*

DISPOSIZIONI PER IL CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL COSTO INDUSTRIALE DEL FILM

Art. 6.

*Attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale*

1. Contestualmente alla richiesta dell'interesse culturale, l'impresa di produzione può richiedere l'attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo.

2. I contributi sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a:

*a)* 40.000,00 euro nel caso della produzione di lungometraggi riconosciuti di interesse culturale;

*b)* 10.000,00 euro nel caso della produzione di cortometraggi.

3. Prima di ciascuna sessione deliberativa, il gestore del Fondo previsto all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo, d'ora in avanti denominato «Gestore», fornisce alla Direzione generale cinema una dettagliata informativa in merito alla situazione delle imprese di produzione beneficiarie di precedenti finanziamenti e contributi a valere sul Fondo. Un progetto presentato da un'impresa in relazione alla quale siano emerse irregolarità, tempestivamente comunicate alla Commissione dall'istituto gestore del fondo o dall'amministrazione, non può essere sottoposto all'esame della Commissione per la cinematografia fino a quando l'impresa non sani le irregolarità stesse.

4. Il contributo alla copertura del costo industriale non può eccedere i seguenti parametri:

*a)* per i lungometraggi di interesse culturale ai quali non venga attribuita la qualifica di film difficile, il contributo non può superare il 35% del costo industriale e, comunque, non può eccedere l'importo di 1.500.000,00 euro. Per i lungometraggi a cui è stata attribuita la qualifica di film difficile il contributo non può superare l'80% del costo industriale;

*b)* per le opere prime e seconde, il contributo non può superare l'80% del costo industriale, e l'importo del contributo non può comunque superare 750.000,00 euro;

*c)* per i cortometraggi, il contributo non può superare 40.000,00 euro;

*d)* per le sceneggiature originali, il contributo non può superare 35.000,00 euro.

5. Per i film realizzati in regime di coproduzione, il contributo viene determinato in base alla sola quota italiana del film.

6. Con decreto annuale del direttore generale cinema vengono definiti i criteri da rispettare in merito alle modalità di distribuzione ed esportazione dei progetti filmici per i quali è richiesto il contributo. Tali criteri tengono conto della tipologia di progetto filmico, con particolare attenzione ai documentari e ai film di animazione. Devono essere, inoltre, previsti criteri specifici per le coproduzioni e per le compartecipazioni. Con provvedimento del direttore generale cinema, su parere conforme della Commissione per la cinematografia, può essere concesso l'esonero dal rispetto dei criteri previsti dal decreto indicato al primo periodo per i soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

7. Le deliberazioni di contributo per ciascun esercizio finanziario non possono complessivamente superare le risorse disponibili per il medesimo esercizio finanziario.

8. Il contributo alla copertura del costo industriale può essere destinato alternativamente o congiuntamente alla copertura delle spese di produzione, di distribuzione o esportazione, sulla base del progetto complessivo di produzione, distribuzione e esportazione del film sottoposto al parere della Commissione per la cinematografia.

9. L'importo del contributo assegnabile è deliberato dal direttore generale cinema, previa valutazione della Commissione per la cinematografia. La delibera è trasmessa al gestore.

10. Il produttore deve spendere nel territorio italiano un importo pari ad almeno il 160% del contributo concesso, con riferimento ai film di lungometraggio previsti al presente art. 6, comma 4, lettera *a)*, primo periodo, eccettuati i casi di coproduzione minoritaria italiana, e pari ad almeno il 100% del contributo con riferimento:

*a)* ai film di lungometraggio previsti all'art. 6, comma 4, primo periodo, realizzati in coproduzione minoritaria italiana;

*b)* ai film di lungometraggio dichiarati difficili previsti all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, secondo periodo; alle opere prime e seconde e per i cortometraggi previsti all'art. 6, comma 4, lettere *b)* e *c)*.

11. Nel caso in cui l'impresa di produzione abbia speso nel territorio italiano un importo di contributo inferiore a quello richiesto dal precedente comma, il contributo stesso è rideterminato in modo da determinare il rispetto delle percentuali di spesa ivi previste. Su parere conforme della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del direttore generale cinema possono essere concesse deroghe per casi eccezionali, debitamente documentati e motivati dall'impresa interessata.

Art. 7.

*Erogazione del contributo alla copertura del costo industriale*

1. La stipula dell'atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, alla presentazione al gestore e al contestuale invio alla Direzione generale cinema, da parte dell'impresa di produzione, di tutta la documentazione necessaria. Rispetto alla data del provvedimento di attribuzione del contributo alla copertura del costo industriale, la presentazione deve avvenire entro:

*a)* dodici mesi per i lungometraggi di interesse culturale e per le opere di giovani autori, nel caso in cui si tratti di opera terza o successiva;

*b)* diciotto mesi per le opere prime e seconde e per i cortometraggi.

2. In particolare, ai fini della stipula è richiesta la presentazione del piano finanziario che attesti la copertura del costo di produzione e del costo di distribuzione del film, come definiti nell'art. 1, comma 2, lettere *v)* e *w)*, del presente decreto. Ai fini della copertura del costo industriale del film, l'impresa di produzione può effettuare le prevendite ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film in Italia e all'estero, ad essa attribuiti secondo quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché sottoscrivere accordi di coproduzione e compartecipazione in Italia e all'estero, fatto salvo quanto previsto nell'art. 8, comma 3, del presente decreto.

3. La stipula dell'atto di erogazione deve avvenire entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione.

4. A pena di decadenza del contributo, entro dodici mesi dalla stipula, l'impresa di produzione beneficiaria documenta al gestore, anche mediante autocertificazione, di aver effettuato almeno il 60% delle riprese e di aver sostenuto almeno il 60% delle spese incluse nel costo industriale del film. In caso di coproduzioni o compartecipazioni, tali percentuali si intendono riferite alla quota italiana. Su parere conforme della Commissione per la cinematografia, con provvedimento del direttore generale cinema possono essere concesse deroghe per casi eccezionali e per determinate categorie di film quali documentari e film di animazione, dietro motivata e documentata richiesta dell'impresa.

5. La stipula dell'atto di erogazione previsto al comma 1 è, altresì, subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa di produzione, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica. Nel caso dei contributi alla sola produzione, è inoltre necessario presentare copia del contratto di distribuzione del film, che deve rispettare i requisiti previsti dal decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 6, comma 6, del presente decreto.

6. Il gestore procede all'erogazione previo controllo della corrispondenza dei documenti presentati alle singole voci inserite nel piano finanziario, nonché previa verifica degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di esito negativo del controllo e della verifica, il gestore ne dà comunicazione alla Direzione generale cinema per il riesame della Commissione per la cinematografia, alla luce delle variazioni eventualmente apportate dall'impresa di produzione. Né la predetta comunicazione, né il riesame comportano interruzione del termine previsto al comma 1.

7. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definiti lo schema di contratto di erogazione del contributo e la documentazione da acquisire a tale scopo.

8. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, nell'entità, secondo la scansione temporale e nel rispetto dei presupposti indicati nella tabella A allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. L'amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, prevista all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti di aver effettuato in proprio tale adempimento.

9. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo possono essere oggetto di accertamento da parte di società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dal gestore, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Con riferimento ai soli cortometraggi, l'accertamento è affidato al gestore. Nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini, relativi al film oggetto del contributo, stipulati dal beneficiario con società italiane o estere, deve essere prevista, a pena di decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la quale la controparte è obbligata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi. Le relative modalità applicative sono demandate ad un apposito decreto del
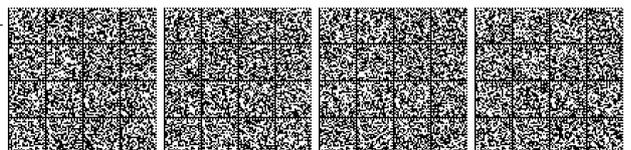
direttore generale cinema, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia rifiutato di presentare la documentazione richiesta o tenuto comportamenti palesemente ostruzionistici, ovvero abbia autocertificato il falso, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le altre sanzioni già previste dalla legge, il contributo concesso è revocato e non sarà possibile per l'impresa stessa, nonché per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi previsti nel decreto legislativo per i successivi cinque anni.

11. Il contributo ottenuto da un'impresa di produzione per la realizzazione di un progetto filmico non può essere ceduto a terzi. Non sono ammessi subentri di diversa impresa nel progetto per il quale è stato concesso il contributo. Eventuali associazioni produttive instauratesi successivamente alla concessione del contributo sono ammesse, previa istruttoria dell'amministrazione che valuta la sussistenza, in capo alla società associata, di tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo e dal presente decreto. L'amministrazione valuta, inoltre, la coerenza del nuovo piano produttivo con le disposizioni contenute nel decreto legislativo e nel presente decreto. In ogni caso, l'impresa beneficiaria del contributo deve possedere almeno il cinquantuno per cento dei diritti del film. In caso di co-produzioni o compartecipazioni tale percentuale è riferita alla quota italiana del film.

### Art. 8.

*Attribuzione quota diritti allo Stato e restituzioni per film beneficiari di contributi alla copertura del costo industriale del film*

1. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di garanzia, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare, rappresentata dal rapporto tra il contributo alla copertura del costo industriale complessivamente concesso ed il costo industriale del film medesimo. Tale quota è determinata preventivamente in base al costo indicato nella richiesta di contributo ed in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo.

2. All'impresa di produzione è attribuito comunque l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico del film anche per la quota definita nel comma 1 del presente articolo; l'impresa provvede a corrispondere allo Stato la quota di proventi di spettanza di quest'ultimo, secondo quanto indicato nei commi seguenti.

3. Al fine di salvaguardare l'effettività del diritto, da parte dello Stato, alla restituzione del contributo erogato, il direttore generale cinema, con proprio decreto, adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può stabilire limitazioni in merito alla negoziazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film con soggetti terzi che l'impresa di produzione pone in essere ai sensi di quanto previsto nell'art. 7, comma 3, del presente decreto. In particolare, possono essere previsti limiti massimi negli importi delle provvigioni che le imprese di produzione riconoscono a terzi per le attività di distribuzione nei vari canali di sfruttamento economico del film medesimo e ulteriori limiti e vincoli rispetto a clausole contrattuali che siano, in base ad elementi chiari, precisi e concordanti in relazione alle prassi di mercato, idonei a ridurre la quota di proventi di spettanza dello Stato.

4. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e di utilizzazione economica del film abbiano consentito la copertura del costo industriale a carico dell'impresa di produzione, allo Stato è corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria quota di diritti di sfruttamento del film stesso, fino alla concorrenza di quanto erogato.

5. Ai soli fini di quanto previsto nel comma 4, i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film concorrono prioritariamente, rispetto ai proventi di spettanza dello Stato, al rimborso degli eventuali apporti, al netto del beneficio fiscale, alla realizzazione dell'opera effettuati da investitori esterni ai sensi dell'art. 1, comma 325, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'impresa di produzione e l'investitore esterno abbiano antecedentemente pattuito un meccanismo di recupero, a favore di quest'ultimo, a valere soltanto su specifiche tipologie di diritti di sfruttamento, lo Stato è posposto all'investitore esterno unicamente in relazione ai proventi derivanti da tali diritti.

6. Laddove i proventi netti versati allo Stato non abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni dalla data di prima erogazione, almeno il 30% del contributo complessivamente erogato, l'impresa di produzione provvede a corrispondere quanto occorre al raggiungimento di detta soglia, continuando, di conseguenza, a gestire la quota di diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica attribuita allo Stato, fermo restando l'obbligo di corrispondere a quest'ultimo la quota parte di proventi ad esso spettante fino a concorrenza del contributo erogato.

7. Nel caso in cui i proventi netti versati allo Stato non abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni, il 30% del contributo erogato e l'impresa di produzione non abbia corrisposto, entro 120 giorni dal compimento del quinquennio, quanto necessario a raggiungere detta soglia, i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del film sono interamente attribuiti allo Stato fino all'integrale recupero del contributo erogato. Una volta avvenuto l'integrale recupero del contributo erogato da parte dello Stato, i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del film rientrano definitivamente nella piena disponibilità dell'impresa di produzione.

8. Con esclusivo riguardo alle opere filmiche finanziariamente sostenute, ai sensi del decreto legislativo, a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2014, una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzazione economica del film abbiano consentito la copertura del costo industriale a carico dell'impresa di produzione, allo Stato sono corrisposti «pro quota» gli ulteriori proventi, secondo il rapporto previsto al comma 1 del presente articolo, fino alla concorrenza del contributo erogato.

9. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per conto dello Stato, affida la gestione dei diritti

disciplinata al comma 6 del presente articolo e con i limiti ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Con cadenza annuale, il gestore comunica alla Direzione generale cinema l'entità dei proventi netti di competenza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento da parte dell'impresa di produzione, ovvero direttamente versati al gestore da quest'ultima.

Art. 9.

*Attribuzione del contributo per lo sviluppo di sceneggiature originali*

1. Le imprese iscritte negli elenchi previsti all'art. 3 del decreto legislativo possono presentare, entro il termine indicato con decreto del direttore generale cinema da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste all'art. 5, comma 1, istanze alla Direzione generale cinema per la concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali, come definite all'art. 1, comma 2, lettera *i)* del presente decreto. L'impresa di produzione dichiara, nella richiesta, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.

2. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sceneggiature relative a progetti filmici per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio lavorazione.

3. Il direttore generale cinema delibera sulle istanze, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia.

4. Una quota pari al 20% del contributo è destinata all'autore della sceneggiatura.

5. Il contributo destinato all'impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione della denuncia di inizio lavorazione del correlativo film entro due anni dalla data di erogazione del contributo, e successiva presentazione della richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico entro ulteriori due anni. Con provvedimento del direttore generale cinema, su parere conforme della Commissione per la cinematografia, possono essere concesse deroghe, per comprovate esigenze di carattere tecnico e produttivo, ai termini previsti nel presente comma.

6. Nell'ipotesi in cui il corrispondente progetto filmico sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il contributo alla copertura del costo industriale, tale contributo è diminuito di una somma pari al contributo erogato ai sensi del presente articolo.

*Capo III*

DISPOSIZIONI PER IL CONTRIBUTO ALLA DISTRIBUZIONE E ESPORTAZIONE DEL FILM

Art. 10.

*Contributo per la distribuzione in Italia di film di interesse culturale*

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, per agevolare la distribuzione in sala cinematografica di film di interesse culturale a cui è stato assegnato il contributo per la copertura del costo industriale, alle imprese di distribuzione cinematografica indipendenti, come definite all'art. 1, comma 2, lettera *t)*, del presente decreto, iscritte negli elenchi previsti all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi in misura proporzionale agli ingressi realizzati nell'anno precedente sul territorio nazionale da film riconosciuti di interesse culturale distribuiti dalla medesima impresa.

2. I contributi previsti nel comma 1 sono finalizzati alla distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale e che abbiano fruito della contributo alla copertura del costo industriale.

3. Possono accedere ai contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno solare precedente, abbiano distribuito almeno un film di interesse culturale, per un incasso minimo in sala non inferiore a 100.000,00 euro.

4. Nel computo degli ingressi previsto nel comma 1, sono riconosciute le seguenti maggiorazioni:

*a)* del 20% per i film difficili;

*b)* del 30% per i film la cui prima uscita in sala sia avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto;

*c)* del 10% per i film che abbiano ottenuto i riconoscimenti nazionali e internazionali individuati in un apposito decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso si verifichino due o tutte le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le percentuali di aumento dell'importo vengono sommate.

5. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definiti la modulistica e la documentazione necessaria a corredare l'istanza, i termini e la tempistica, le spese di distribuzione ammissibili ai fini del comma 2, l'incidenza percentuale del contributo erogato rispetto a tali spese, la documentazione necessaria atta a comprovarle, il termine entro cui deve essere realizzato l'investimento e le ulteriori specificazioni tecniche ritenute idonee a garantire il migliore impatto dei contributi erogati.

6. Il contributo è vincolato alla distribuzione nell'arco dell'anno solare in corso di un numero minimo di film riconosciuti di interesse culturale, pari al numero di film distribuiti nell'anno precedente e su cui è stato calcolato l'importo del contributo, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

7. Il contributo a favore di film distribuiti da più di un distributore indipendente è liquidato in favore di uno solo dei distributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

8. Ai fini del contributo previsto nel presente articolo, assumono rilevanza, sia con riferimento agli ingressi previsti nel comma 1 sia per la quantificazione del contributo previsto al comma 2, esclusivamente gli investimenti e i connessi costi sostenuti effettivamente dal distributore indipendente e per i quali non sia previsto contrattualmente, in modo diretto ovvero indiretto, l'addebito di costi di distribuzione all'impresa di produzione cinematografica.
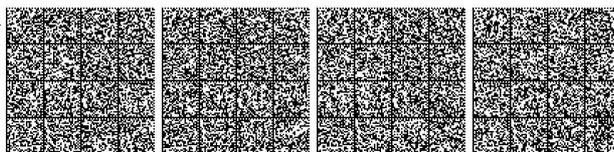
9. La Direzione generale cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi disciplinati nel presente articolo. La Direzione generale cinema può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista all'art. 5 del presente decreto, con particolare riferimento alla previsione del comma 8 del presente articolo. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

Art. 11.

*Contributo per l'esportazione di film di interesse culturale*

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, per agevolare l'esportazione di film riconosciuti di interesse culturale, alle imprese di esportazione, come definite all'art. 1, comma 2, lettera *u)*, del presente decreto, iscritte negli elenchi previsti all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale ai quali è stato rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico nei tre anni precedenti. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al valore delle cessioni di diritti per lo sfruttamento di film di interesse culturale prodotti negli ultimi cinque anni, sottoscritte nell'anno solare precedente dalla stessa impresa di esportazione, nonché agli ingressi realizzati in sala all'estero dai medesimi film. Possono accedere ai contributi le imprese di esportazione che, nell'anno solare precedente, abbiano venduto all'estero diritti di sfruttamento per almeno un film riconosciuto di interesse culturale, per un valore complessivo delle transazioni effettuate non inferiore a 50.000,00 euro. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra le imprese di esportazione che posseggano i requisiti necessari, il valore della cessione dei diritti incide per l'80%, mentre gli ingressi realizzati in sala incidono per il 20%.

2. Nel computo del valore delle transazioni e degli ingressi previsti al comma 1, sono riconosciute le seguenti maggiorazioni:

*a)* del 20% per i film difficili;

*b)* del 30% per i film usciti in sala in almeno tre Paesi e che abbiano ottenuto un incasso complessivo all'estero non inferiore a 500.000 euro;

*c)* del 10% per i film che abbiano ottenuto i riconoscimenti nazionali e internazionali individuati in un apposito decreto del Direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso si verifichino due o tutte le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le percentuali di aumento dell'importo vengono sommate.

I contributi previsti al comma 1 sono finalizzati all'esportazione di film riconosciuti di interesse culturale prodotti negli ultimi tre anni, e devono essere destinati all'investimento effettuato dall'impresa per sostenere le spese di esportazione.

3. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definiti la modulistica e la documentazione necessaria a corredare l'istanza, i termini e la tempistica, le spese di distribuzione ammissibili ai fini del comma 3, l'incidenza percentuale del contributo erogato rispetto a tali spese, la documentazione necessaria atta a comprovarle, il termine entro cui deve essere realizzato l'investimento e le ulteriori specificazioni tecniche ritenute idonee a garantire il migliore impatto dei contributi erogati.

4. Il contributo è vincolato alla sottoscrizione di transazioni, nell'anno solare in corso, per un valore complessivo pari almeno a quello dichiarato nell'anno precedente e su cui è stato calcolato il contributo stesso, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'impresa di esportazione presenta, con le modalità previste all'art. 5, comma 1, del presente decreto, apposita richiesta alla Direzione generale cinema entro il 15 febbraio dell'anno in corso. In particolare, la relativa modulistica contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da:

*a)* l'elenco dei film di interesse culturale prodotti negli ultimi cinque anni e distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

*b)* il totale degli incassi lordi realizzati dai film indicati alla lettera *a)* nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

*c)* l'elenco dei riconoscimenti ricevuti dal film, previsti all'art. 11, comma 2, lettera *c)* del presente decreto;

*d)* i contratti di cessione diritti sottoscritti in relazione ai film indicati alla lettera *a)* del presente comma, e a consuntivo entro il 30 gennaio dell'anno successivo, dei film di interesse culturale per i quali vengono effettuate transazioni nell'anno di riferimento.

6. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

7. Ai fini del contributo previsto nel presente articolo, assumono rilevanza, sia con riferimento al valore delle transazioni e ingressi previsti nel comma 1, sia per la quantificazione del contributo previsto al comma 2, esclusivamente gli investimenti e i connessi costi sostenuti effettivamente dall'esportatore e per i quali non sia previsto contrattualmente, in modo diretto ovvero indiretto, l'addebito di costi di promozione e distribuzione estera all'impresa di produzione cinematografica.

8. La Direzione generale cinema esamina le richieste e provvede all'assegnazione dei contributi disciplinati con il presente articolo. La Direzione generale cinema può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione prevista all'art. 5 del presente decreto. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

*Capo IV*

ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINALI

Art. 12.

*Restituzione dei finanziamenti deliberati fino al 31 dicembre 2006*

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1150, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la presente disposizione si applica ai film che abbiano ricevuto finanziamenti dallo Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006.

2. Le imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione cinematografica, come definite nell'art. 1, comma 2, lettere da *s)* a *u)* del presente decreto, hanno facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, verificata al 31 dicembre 2006, rispetto al finanziamento dei film previsti nel comma 1, secondo il meccanismo stabilito nella apposita tabella B allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il debito è estinto nel caso in cui venga versato quanto previsto, a seconda dei casi, dalla predetta tabella B. Diversamente, la titolarità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film viene trasferita a scopo di garanzia, sino all'integrale estinzione del finanziamento, in capo allo Stato, che ne affida la gestione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Nel caso in cui vi siano più imprese titolari dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico della medesima opera cinematografica, ciascuna di esse, in accordo con le altre imprese, è titolata a esercitare la facoltà prevista nel presente articolo. Nel caso di impossibilità di esercizio di detta facoltà ovvero nei casi in cui non sia possibile identificare, per qualsiasi altro motivo, il titolare dei medesimi diritti, accertati dall'amministrazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film è esercitata dallo Stato con le modalità indicate al comma 2, ultimo periodo, sino all'integrale estinzione del finanziamento o dei finanziamenti concessi, secondo i meccanismi previsti, in relazione alle singole fattispecie, dalle disposizioni di riferimento per la loro concessione. Per i film finanziati fino al 5 febbraio 2004, nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo finanziamento alla distribuzione e all'esportazione, ciascuna delle imprese ammesse ad esercitare la facoltà prevista nel presente articolo può estinguere la complessiva situazione debitoria del film, maggiorando di una somma forfetaria del 10% l'importo risultante dalla tabella B.

4. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il soggetto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estinzione del debito disciplinata nel comma 2, è il coproduttore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche in nome e per conto del coproduttore o compartecipante minoritario. Nel caso in cui l'impresa di produzione, o il coproduttore o compartecipante maggioritario, previo interpello da parte dell'amministrazione, o, ove necessario, tramite Istituto Luce Cinecittà s.r.l., non aderisca alla procedura di estinzione del debito, l'amministrazione medesima interpella il coproduttore o compartecipante minoritario.

5. Per i film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2005, la procedura di estinzione è attivata entro sessanta giorni dalla data di verifica della situazione debitoria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura non può applicarsi ai film distribuiti in sala in Italia dopo il 31 dicembre 2011.

6. Ai fini dell'estinzione prevista nel comma 2, sono presi in considerazione, per i film distribuiti in sala in Italia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione del finanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per i film distribuiti in sala in Italia a partire dal 1° gennaio 2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 mesi dalla data di prima uscita.

7. Con decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Commissione per la cinematografia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità tecniche e applicative di dettaglio del presente articolo.

Art. 13.

*Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le richieste già presentate, alla data indicata al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013 recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica, afferenti l'esercizio finanziario 2015, sono esaminate e valutate ai sensi del presente decreto.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale della Direzione generale cinema del decreto previsto dall'art. 2, comma 4, le imprese di produzione che abbiano già presentato richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 12 e 16 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013 hanno facoltà di rimodulare la richiesta, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore, il presente decreto sostituisce integralmente il citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 luglio 2015

*Il Ministro:* FRANCESCHINI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3210*

Tabella A

Articolo 7, comma 9 – Erogazione a stato di avanzamento dei contributi finalizzati alla produzione

| EROGAZIONE STATALE | EROGATO TOTALE | QUANDO | PRESUPPOSTO |
|---|---|---|---|
| 20% | 20% | PRIMA DI INIZIO RIPRESE | DICHIARAZIONE PRODUTTORE ALL'ISTITUTO GESTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 20% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA) |
| 20% | 40% | INIZIO RIPRESE | DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 40% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA) |
| 20% | 60% | META' RIPRESE | DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 60% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA) |
| 20% | 80% | FINE RIPRESE | DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI COSTI MATURATI PER ALMENO 80% DEL COSTO FILM (PARTE ITALIANA) |
| SALDO | 100% | RILASCIO NULLA OSTA REVISIONE CINEMATOGRAFICA | ESIBIZIONE DI COPIA DELLE FATTURE QUIETANZATE DAL REGISTA E DAGLI AUTORI, OVVERO DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE; DICHIARAZIONE DELL'EDITORE MUSICALE E DEL LABORATORIO DI SVILUPPO E STAMPA CHE TUTTI I COSTI SONO STATI PAGATI DAL PRODUTTORE OVVERO DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE |

1. Le dichiarazioni dei costi maturati vanno rese dall'impresa di produzione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resta ferma la possibilità di presentare apposita certificazione attraverso società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute).
2. L'impresa produttrice deve allegare a ciascuna autodichiarazione copia dei contratti e delle fatture a dimostrazione della relativa percentuale di costi maturati.
3. Per costi maturati si intendono quelli ai quali afferiscono documenti contabili intestati all'impresa di produzione per l'acquisto di fattori produttivi già utilizzati per la realizzazione del film.
4. Per la prima erogazione è sufficiente l'esibizione dell'atto in originale di erogazione con apposta notifica alla SIAE, nonché dichiarazione sostitutiva relativa all'inesistenza, presso la SIAE, di trascrizioni pregiudizievoli recanti data anteriore a quella dell'atto in originale di erogazione.
5. L'erogazione dei contributi alla distribuzione in Italia e all'esportazione avviene secondo i tempi e le modalità previste all'art. 10 e all'art. 11 del presente decreto.
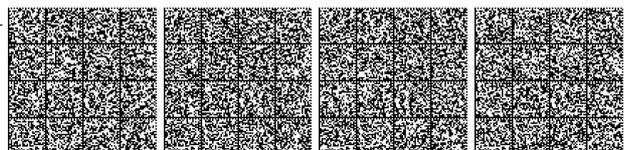
Tabella B

Articolo 12 - Definizione dei finanziamenti
deliberati fino al 31 dicembre 2006

| QUOTA DELL'EROGATO GIÀ RIMBORSATA DALL'IMPRESA | QUOTA DA VERSARE PER ESTINGUERE LA SITUAZIONE DEBITORIA |
|---|---|
| TRA 0 E 30% | 30% DEL DEBITO RESIDUO |
| TRA 30% E 60% | 10% DEL DEBITO RESIDUO |
| TRA 60% E 99% | 5% DEL DEBITO RESIDUO |

**15A06199**

DECRETO 15 luglio 2015.

**Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.**

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'8 febbraio 2013, recante "Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, recante "Disposizioni relative alla composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni generali per il Cinema e lo Spettacolo dal vivo";

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2013, e successive modificazioni, con un nuovo provvedimento, recante tra l'altro, apposite disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento dell'interesse culturale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità di riconoscimento e valutazione dell'interesse culturale in esso contenute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

*Presentazione, pubblicazione e procedura di esame delle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale*

1. L'istanza di riconoscimento della qualifica di interesse culturale e la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), e dalla specifica disciplina di dettaglio, devono essere trasmesse per via telematica. La consegna delle istanze cartacee può avvenire soltanto secondo le modalità indicate nel provvedimento previsto nel comma 3.

2. Entro venti giorni lavorativi dal termine di presentazione delle istanze, è reso pubblico, nel sito web della Direzione generale Cinema (d'ora in avanti: Direzione generale) l'elenco provvisorio dei progetti presentati con l'indicazione dell'impresa di produzione, degli autori del progetto filmico, della richiesta di contributo, del costo industriale e dell'incidenza dell'aiuto di stato richiesto sul preventivo presentato.

3. Nel rispetto dei termini previsti all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, e di quanto previsto all'art. 5 e 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 febbraio 2014, con decreto del Direttore generale Cinema sono comunicate il numero e le date delle sessioni deliberative della Commissione, i termini perentori entro cui, in relazione a ciascuna seduta deliberativa, devono essere presentate le relative istanze e sono stabilite le ulteriori modalità di presentazione delle istanze, la documentazione da allegare e la data a decorrere dalla quale esse sono accettate esclusivamente in modalità telematica. Il calendario delle sedute di audizioni dell'autore e del produttore è reso noto, tramite pubblicazione nel sito web della Direzione generale, con almeno quindici giorni di anticipo. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale formale convocazione. Entro la data dell'audizione, è data facoltà di ritirare il progetto per sottoporlo alla successiva sessione deliberativa, senza il pagamento di ulteriori spese istruttorie. Sono sottoposte alla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo (d'ora in avanti: Commissione) unicamente le istanze complete, che presentino tutti gli elementi richiesti dalla normativa e che siano pervenute entro i termini di presentazione previsti dalla legge.

4. Non sono ammesse alla seduta deliberativa della Commissione le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale per i lungometraggi e le opere prime e seconde presentate da imprese di produzione che non abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto di almeno 40.000,00 euro o, nel caso si tratti di cortometraggi, di almeno 10.000,00 euro. Qualora si renda necessario l'adeguamento del capitale sociale dell'impresa ai minimi indicati, esso deve essere effettuato e comunicato entro cinque giorni dalla data dell'audizione. In caso contrario, l'istanza non potrà essere sottoposta al parere della Commissione. Qualora l'istanza venga presentata da due o più imprese in associazione produttiva, i requisiti relativi al capitale sociale minimo e al patrimonio netto devono essere posseduti da tutte le imprese interessate.

5. Nella medesima sessione deliberativa e in relazione alla specifica tipologia di film, l'impresa di produzione non può presentare istanza di contributo per più di un progetto filmico. Nel caso, uno dei due progetti, scelto dall'impresa, è rinviato alla seduta successiva.

6. Prima della seduta deliberativa, l'Istituto gestore del Fondo per le attività cinematografiche (d'ora in avanti: Istituto gestore), comunica alla Direzione generale la posizione di ogni singola impresa in relazione a qualsiasi eventuale precedente finanziamento o contributo a valere su fondi dello Stato, nonché notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori dei progetti già beneficiari di contributo. La Direzione generale si riserva, inoltre, di consultare i dati e le informazioni contenuti nel Registro delle imprese. Qualora l'Istituto gestore verificasse situazioni di insolvenza o comunque di gravi irregolarità rispetto ai finanziamenti o contributi statali pregressi, ovvero qualora emergessero dall'esame del predetto Registro situazioni ostative alla concessione del contributo, il progetto filmico non potrà essere oggetto di deliberazione.

Art. 2.

*Ripresentazione dei progetti non approvati e nuova audizione*

1. Un progetto non riconosciuto di interesse culturale, ovvero al quale non sia stato assegnato il contributo, non può essere ripresentato nella sessione deliberativa immediatamente seguente.

2. La Commissione può rinviare alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente, un progetto filmico che necessiti di ulteriori approfondimenti istruttori, ai fini di una esaustiva valutazione del progetto medesimo.

3. Qualora un progetto venga rinviato dalla Commissione alla successiva sessione deliberativa, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente, la Commissione medesima, valutata l'eventuale documentazione integrativa, può procedere ad una nuova audizione del regista e del rappresentante della produzione.

Art. 3.

*Menzione riconoscimento dell'interesse culturale nei titoli di testa del film*

1. I film riconosciuti di interesse culturale devono riportare, nei titoli di testa, sia il logo ufficiale del Ministero, sia la menzione, ben visibile, "Film riconosciuto di interesse culturale con contributo economico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale cinema" o "Film riconosciuto di interesse culturale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale cinema".

Art. 4.

*Modalità di valutazione dell'interesse culturale - film cui si applica il criterio automatico di valutazione*

1. Le istanze per la valutazione dell'interesse culturale per le tipologie di film cui si applica il criterio previsto all'art. 8, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo, relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché alla valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie, d'ora in avanti: criterio automatico di valutazione, sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*. Le tipologie di film cui si applica il criterio automatico di valutazione sono appositamente individuate nel provvedimento annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previsto dal decreto ministeriale attuativo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo.

2. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, previsto all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo.

3. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.

4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.

5. Per le tipologie di film cui si applica secondo quanto previsto nel precedente comma 1, al criterio automatico di valutazione previsto all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.

6. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale Cinema, gli indicatori e i parametri utili per le valutazioni discrezionali indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.

8. Entro quattro giorni lavorativi dall'audizione dell'autore e del produttore possono essere apportate variazioni al progetto ai fini del criterio automatico di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo.

Art. 5.

*Modalità di valutazione dell'interesse culturale - film cui non si applica il criterio automatico di valutazione*

1. Le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale dei film cui non si applica il criterio automatico di valutazione sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri previsti all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere *a)*, *b)*, *c)*.

2. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, previsto all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo.

3. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, previsto all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo.

4. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, previsto all'art. 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.

5. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale Cinema, gli indicatori e i parametri utili per le valutazioni discrezionali indicate nei precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 6.

*Modalità di valutazione dell'interesse culturale a attribuzione del contributo - disposizioni comuni*

1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo è attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità.

2. Ai progetti filmici cui si applica il criterio di valutazione automatica, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto, in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei film cui si applica il criterio di valutazione automatica ovvero di 40 punti nel caso di film cui non si applica il criterio di valutazione automatica.

Art. 7.

*Entrata in vigore ed abrogazioni*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e trova applicazione dalla seduta deliberativa successiva alla sua entrata in vigore.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 luglio 2015

*Il Ministro:* FRANCESCHINI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3209*

| Tabella A – Film di lungometraggio | | | |
|---|---|---|---|
| Cod. Ref. | Parametri | Valore soglia | Punteggio |
| A | Apporto artistico del regista | | 85 |
| A1 | Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film | 1 | 35 |
| A2 | Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia o per il miglior film | 1 | 25 |
| A3 | Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 400 mila euro | 1 | 10 |
| A4 | Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista | 1 | 10 |
| A5 | Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista negli ultimi 10 anni | 1 | 5 |
| B | Sceneggiatore | | 5 |
| B1 | Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura | 1 | 4 |
| B2 | Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura | 1 | 1 |
| C | Trattamento e sceneggiatura | | 10 |
| C1 | Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria | Si | 2 |
| C2 | Sceneggiature originali ai sensi dell'art. 13 comma 6, del d.lgs. n. 28/2004 | Si | 8 |
| Totale punteggio | | 100 | |

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma e Toronto.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

| Tabella B - Film di lungometraggio a contenuto documentaristico | | | |
|---|---|---|---|
| Cod. Ref. | Parametri | Valore soglia | Punteggio |
| A | Apporto artistico del regista | | 90 |
| A1 | Premi vinti dal regista per la regia di documentario o per il miglior documentario | 1 | 40 |
| A2 | Premi vinti dal regista per la regia di film non documentario o per il miglior film non documentario | 1 | 20 |
| A3 | Partecipazione di documentari diretti dal regista a festival o candidatura di documentari come finalisti a premi per la regia di documentari o per il miglior documentari | 1 | 20 |
| A4 | Partecipazione di film non documentari diretti dal regista a festival, o candidatura di film non documentari diretti dal regista come finalisti a premi per la regia o per il miglior film | 1 | 10 |
| B | Sceneggiatore | | 5 |
| B1 | Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura | 1 | 4 |
| B2 | Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura | 1 | 1 |
| C | Trattamento e sceneggiatura | | 5 |
| C1 | Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria | Si | 1 |
| C2 | Sceneggiature originali ai sensi dell'art. 13 comma 6, del d.lgs. n. 28/2004 | Si | 4 |
| Totale punteggio | | 100 | |

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, IDFA - International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia. Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine «film» può intendersi sia come «film di lungometraggio» che come «film di cortometraggio». Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

| Tabella C - Film di lungometraggio d'animazione | | | |
|---|---|---|---|
| Cod. Ref. | Parametri | Valore soglia | Punteggio |
| A | Apporto artistico del regista | | 70 |
| A1 | Premi vinti dal regista per la regia di film d'animazione o per il miglior film d'animazione | 1 | 40 |
| A2 | Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia di film d'animazione o per il miglior film d'animazione | 1 | 20 |
| A3 | Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 400 mila euro | 1 | 10 |
| B | Sceneggiatore | | 20 |
| B1 | Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura | 1 | 15 |
| B2 | Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura | 1 | 5 |
| C | Trattamento e sceneggiatura | | 10 |
| C1 | Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria | Si | 3 |
| C2 | Sceneggiature originali ai sensi dell'art. 13 comma 6, del d.lgs. n. 28/2004 | Si | 7 |
| Totale punteggio | | 100 | |

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: David di Donatello, Nastri d'Argento, Academy Awards, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Roma, Cartoons on the bay, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: David di Donatello, Nastri d'Argento, Academy Awards, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

Tabella D

1) LUNGOMETRAGGI

*a)* Valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura (discrezionale) – art. 4, comma 3

punteggio massimo attribuibile 45 (quarantacinque) punti; sufficienza con punti 27 (ventisette);

*b)* Valutazione della qualità tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche (discrezionale) – art. 4, comma 4

punteggio massimo attribuibile 10 (dieci) punti; sufficienza con punti 6 (sei);

*c)* Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo (discrezionale) – art. 4, comma 5

punteggio massimo attribuibile 15 (quindici) punti; sufficienza con punti 9 (nove);

*d)* Criterio automatico di valutazione previsto all'art. 8, comma 2, lettera *d)* del d. lgs. 28-2004 - art. 4, comma 6

punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti

2) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI

*a)* Valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura – art. 5, comma 3

punteggio massimo attribuibile 50 (cinquanta) punti; sufficienza con punti 30 (trenta)

*b)* Valutazione della qualità tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche – art. 5, comma 4

punteggio massimo attribuibile 20 (venti) punti; sufficienza con punti 12 (dodici)

*c)* Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo – art. 5, comma 5

punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti; sufficienza con punti 18 (diciotto)

**15A06200**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2015.

**Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la Tax Compliance Internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance *Act)* firmato a Roma il 10 gennaio 2014;

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, con la quale è stato ratificato il citato Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, comma 8, 6, comma 3, 7, comma 2, 8, comma 2 della suddetta legge di ratifica 18 giugno 2015, n. 95, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1 e 8, comma 1;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 26 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 20, in cui viene disposto che lo scambio di informazioni persegue la finalità di applicare le disposizioni convenzionali e domestiche relative alle imposte previste dalla stessa Convenzione, nonché di evitare le frodi o le evasioni fiscali e che le informazioni scambiate possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione e delle decisioni di ricorsi in relazione alle medesime imposte, che le utilizzeranno soltanto per questi fini;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 24, comma 1, lettera *a)*, 43, comma 1, lettera *c)* e 66 del medesimo decreto legislativo;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'Adunanza dell'8 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto:

1) «IGA» designa un Accordo intergovernativo per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) stipulato dal Governo degli Stati Uniti con un altro Paese;

2) «IGA 1» designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all'Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS);

3) «IGA Italia» designa l'IGA 1 stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America;

4) «IGA 2» designa un IGA in base al quale l'Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all'IRS;

5) «Financial Institution» - Istituzione finanziaria (FI) designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata, una società *holding*, come di seguito definiti:

*a)* «Custodial Institution» - Istituzione di custodia designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di altri

soggetti quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo complessivo dell'entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina l'ultimo giorno dell'esercizio precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;

*b)* «Depository Institution» - Istituzione di deposito designa ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare;

*c)* «Investment Entity» - Entità di investimento (IE) designa ogni entità che presenta una delle seguenti caratteristiche:

*i)* l'entità svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valori mobiliari o di *future* su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie;

*ii)* l'entità, il cui reddito lordo deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un'impresa di assicurazioni specificata o da un'entità di investimento di cui al precedente numero *i)*;

*iii)* gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i veicoli di investimento similari istituiti con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera *c)*, un'entità svolge principalmente le attività di cui al precedente numero *i)* o il reddito lordo dell'entità è considerato attribuibile principalmente alle attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie ai sensi del numero *ii)*, se il reddito lordo dell'entità attribuibile a tali attività è uguale o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità rilevato nel triennio che scade il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o, se inferiore, nel periodo di esistenza dell'entità;

*d)* «Specified Insurance Company» - impresa di assicurazione specificata (SIC) designa ogni entità che è una impresa di assicurazione, o la *holding* di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata ad effettuare dei pagamenti;

*e)* «Holding Company» designa le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio *Expanded Affiliated Group*. Una società di persone o altra entità trasparente è considerata *holding company* se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più *Expanded Affiliated Group*.

6) «Global Intermediary Identification Number» (GIIN) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS («FFI *list*») ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), una Reporting Italian Financial Institution (RIFI), una Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.

7) «Italian Financial Institution» – Istituzione finanziaria italiana (IFI) designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, e (ii) qualsiasi stabile organizzazione di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale stabile organizzazione è situata in Italia.

7.1. «Reporting Italian Financial Institution» – Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (RIFI) designa le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentino i requisiti di una FI cui al precedente n. 5):

*a)* le banche;

*b)* le società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

*c)* la società Poste italiane S.p.a., limitatamente all'attività di BancoPosta che è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia;

*d)* le società di intermediazione mobiliare (SIM);

*e)* le società di gestione del risparmio (SGR);

*f)* le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese descritte al numero 5, lettera *d)*;

*g)* gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera *c)*;

*h)* le società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

*i)* le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria;

*j)* gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-*bis* e 114-*sexies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);

*k)* le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

*l)* i *trust* che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera *c)*, *ii)*, quando il *trust* medesimo è residente in Italia o il *trustee* è una RIFI;

*m)* le società *holding* di cui al numero 5), lettera *e)*;

*n)* i centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera *c)*;

*o)* gli emittenti di carte di credito;

*p)* le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle RIFI di cui alle lettere precedenti.

7.1.1 «Italian Qualified Intermediary with Primary Withholding Responsibility» – Intermediari italiani qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (ITQI) designa una RIFI che agisce in qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipula di accordi con le competenti Autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.

7.2 «Non-Reporting Italian Financial Institution» – Istituzione finanziaria italiana che non è tenuta alla comunicazione (NRIFI) designa le IFI elencate di seguito:

*a)* Registered Deemed-Compliant Italian Financial Institutions – Istituzioni finanziarie italiane registrate considerate adempienti (RDCIFI) designa le IFI sotto elencate tenute a registrarsi presso l'IRS:

a.1) «Non Reporting Italian Members of Participating FI Group» – Membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti designa IFI che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l'IRS come RDCIFI, mettono in atto politiche e procedure per assicurare che entro sei mesi dall'apertura di un conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o di un conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI), tale conto venga trasferito ad un membro del proprio *Expanded Affiliated Group* che sia una RIFI, una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera *b)*, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI) o un'istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI;

*b)* riesaminano i conti aperti prima della data in cui hanno messo in atto le politiche e procedure di cui alla precedente lettera *a)* applicando le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste dall'Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti, al fine di identificare conti statunitensi oggetto di comunicazione o conti detenuti da Non Participating Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla loro identificazione trasferiscono tali conti ad un membro del proprio *Expanded Affiliated Group* che sia una RIFI, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera *b)* o un'istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI;

*c)* entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l'IRS come RDCIFI, mettono in atto politiche e procedure per assicurare che sia identificato ogni conto che, a causa di un mutamento di circostanze, diviene un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) ed entro sei mesi dalla data in cui la IFI viene a conoscenza o ha ragione di ritenere che sussista il predetto mutamento di circostanze, trasferisce tale conto ad un membro del proprio *Expanded Affiliated Group* che sia una RIFI, una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera *b)*, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI) o un'istituzione finanziaria statunitense. In alternativa, la IFI chiude il conto ovvero diviene una RIFI;

a.2) «Qualified Italian Collective Investment Vehicles» – Veicoli di investimento qualificati italiani designa organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati;

*b)* non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi nei confronti di soggetti diversi da, e sono partecipati esclusivamente da:

1) Participating Foreign Financial Institution (PFFI);

2) Reporting Italian Financial Institution (RIFI);

3) Non reporting Italian Financial Institution (NRIFI);

4) Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI);

5) Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera *b)*;

6) Non Financial Foreign Entity di cui al numero 12.1.i);

7) persone statunitensi (U.S. Persons), diverse dalle persone statunitensi specificate (Specified U.S. Person);

8) beneficiari effettivi esenti (EBO) di cui al numero 11).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera *b)*, l'organismo può non tener conto delle quote o azioni sottoscritte nell'ambito di operazioni di *seed capital* di cui al numero 30 da persone statunitensi specificate, che svolgano come attività abituale il finanziamento delle entità di investimento nella fase di avvio, sempreché tali quote o azioni siano cedute, entro tre anni dalla data di acquisizione, a soggetti non legati ad essi da rapporti di controllo;

*c)* hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore dopo il 31 dicembre 2012, stabiliscono procedure per rimborsare o immobilizzare prima del 1° gennaio 2017 le quote o azioni al portatore già emesse, adempiono, prima di procedere alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 previsti per i nuovi conti, nonché quelli di comunicazione di cui all'art. 5;

*d)* se appartenenti a un *Expanded Affiliated Group*, tutte le altre entità del gruppo devono essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione (NRIFI), Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) e Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2., lettera *b)*, o beneficiari effettivi esenti (EBO).
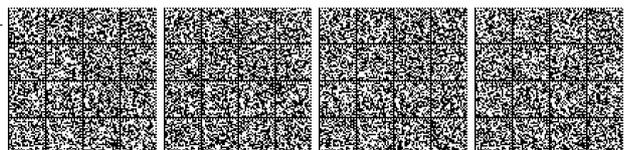
a.3) Italian Restricted Funds – OICR soggetti a restrizioni designa organismi di investimento collettivo del risparmio italiani che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* ai sensi delle disposizioni italiane, sono considerati vigilati;

*b)* rimborsano o trasferiscono le proprie quote o azioni da essi direttamente collocate o trasferite. Si considerano collocate direttamente anche le quote o azioni collocate tramite altro soggetto che agisce in virtù di un mandato con rappresentanza;

*c)* hanno cessato di emettere quote o azioni al portatore entro il 31 dicembre 2012, stabiliscono politiche e procedure per rimborsare o immobilizzare tutte le quote o azioni al portatore emesse antecedentemente il 1° gennaio 2017, assolvono, prima di procedere alla distribuzione di proventi o al rimborso delle quote o azioni al portatore, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 previsti per i nuovi conti, nonché quelli di comunicazione di cui all'art. 5;

*d)* cedono le proprie quote o azioni da essi non direttamente collocate esclusivamente attraverso soggetti collocatori che devono essere Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), Italian nonregistering local banks di cui alla lettera b.6) del presente numero 7.2, Italian Local Financial Institution di cui alla lettera b.1) del presente numero 7.2, Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), istituzioni finanziarie che sono considerate banche locali che non effettuano la registrazione presso l'IRS (*nonregistering local banks*) o collocatori soggetti a restrizioni (*restricted distributors*) secondo i pertinenti regolamenti del Tesoro statunitensi ad essi applicabili;

*e)* assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote o azioni proibisca la sottoscrizione o il trasferimento delle stesse a persone statunitensi specificate, a Non Participating Financial Institution (NPFI) o a entità non finanziarie estere passive (Passive NFFE) con uno o più soggetti statunitensi che esercitano il controllo. In aggiunta, entro la predetta data, il prospetto e la documentazione d'offerta degli organismi devono indicare che sono proibiti la sottoscrizione e il trasferimento di quote o azioni nei medesimi a persone statunitensi specificate, a Non Participating Financial Institution (NPFI) o a entità non finanziarie estere passive (Passive NFFE) con una o più persone statunitensi che esercitano il controllo sulle stesse, a meno che tali quote o azioni siano distribuite e detenute tramite una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una RIFI o una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera *b)*;

*f)* assicurano che entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, ciascun contratto che regola la distribuzione delle quote o azioni preveda che il collocatore notifichi loro cambiamenti rispetto alle condizioni di cui alla lettera *d)* entro 90 giorni dal cambiamento stesso. Inoltre, gli organismi, qualora un collocatore cessi di qualificarsi come un soggetto di cui alla lettera *d)*, sono tenuti a recedere dagli accordi con tale collocatore entro 90 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al periodo precedente. Con riferimento alle quote o azioni collocate tramite detto collocatore, entro sei mesi dal verificarsi dei cambiamenti, gli organismi stessi le rimborsano, le convertono in partecipazioni dirette o le trasferiscono a un altro collocatore che rispetti le condizioni di cui alla lettera *d)*;

*g)* sottopongono ad adeguata verifica in materia fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 2, i conti esistenti al 30 giugno 2014 che sono detenuti direttamente dal beneficiario effettivo della partecipazione al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione e ogni conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI). Gli organismi non sono tenuti ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sul conto di un investitore che sia una persona fisica che ha acquistato la sua partecipazione in un momento in cui tutti gli accordi di distribuzione e il prospetto degli organismi contenevano un espresso divieto di emettere o vendere quote a entità e persone fisiche residenti negli Stati Uniti. Gli organismi non sono tenuti a riesaminare il conto di un investitore che ha acquistato la partecipazione nella forma al portatore fino al momento in cui avviene il pagamento, ma, in tale momento, assolvono gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 applicabili ai nuovi conti. Entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, gli organismi certificano all'Agenzia delle entrate che, a seguito del predetto controllo, non hanno identificato quote o azioni che costituiscano un conto statunitense oggetto di comunicazione o conti detenuti da una Non Participating Financial Institution (NPFI) oppure, nel caso in cui abbiano identificato tali conti, rimborsano tali quote o azioni ovvero le trasferiscono ad altra istituzione finanziaria che sia una istituzione finanziaria statunitense, una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una RIFI o una Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI) di cui al numero 10.1, lettera *b)* ovvero assolvono gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5;

*h)* entro sei mesi dalla data di registrazione di cui all'art. 4, implementano le politiche e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 per assicurare di:

1) non aprire o mantenere un conto per una Specified U.S. Person, una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una o più persone statunitensi e, qualora rilevino l'esistenza di tali conti, provvedere alla loro chiusura, entro sei mesi dalla data in cui hanno avuto conoscenza della circostanza che il titolare del conto è diventato una delle predette persone; oppure di

2) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5 su un conto detenuto da una Specified U.S. Person, una Non Participating Financial Institution (NPFI) o una entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da una o più persone statunitensi, con le modalità previste per una RIFI;

*i)* qualora siano membri di un *Expanded Affiliated Group* di cui al numero 31, il gruppo deve essere composto esclusivamente da Participating Foreign Finan-

cial Institution (PFFI), Reporting Italian Financial Institution (RIFI), istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione (NRIFI), Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI) di cui al numero 10.2, lettera *b)*, o beneficiari effettivi esenti (EBO).
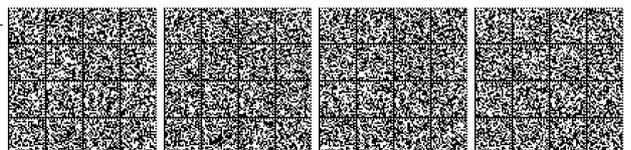
a.4) «Qualified Italian Credit Card Issuers» – Emittenti italiani di carte di credito qualificati designa emittenti di carte di credito che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* sono IFI in quanto accettano depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta di credito e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente;

*b)* entro il 30 giugno 2014 ovvero entro la data in cui si registrano presso l'IRS come RDCIFI attuano politiche e procedure per prevenire che vi siano depositi di clienti di ammontare superiore a 50.000 dollari statunitensi e per assicurare che ciascun deposito eccedente il predetto ammontare sia restituito al cliente entro 60 giorni. I depositi di clienti non si computano nel saldo se riferibili a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni risultanti dalla restituzione di merci.

*b) Certified Deemed-Compliant Italian Financial Institutions* (CDCIFI) designa le IFI sotto elencate non tenute a registrarsi presso l'IRS:

b.1) «Italian Local Financial Institution» – Istituzione finanziaria locale italiana, designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* deve essere autorizzata e disciplinata dalla legge italiana;

*b)* non deve avere alcuna sede fissa di affari al di fuori dell'Italia;

*c)* non deve sollecitare clienti titolari di conto fuori dall'Italia;

*d)* deve essere soggetta, ai sensi della normativa italiana, a obblighi di comunicazione fiscale ovvero di applicazione di ritenute fiscali alla fonte in relazione a conti detenuti da residenti italiani;

*e)* almeno il 98 per cento del valore complessivo dei conti mantenuti presso l'istituzione finanziaria deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea. A tal fine, si fa riferimento al valore dei conti all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello di riferimento;

*f)* fatte salve le disposizioni della seguente lettera *g)*, a partire dal 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria non mantiene conti di:

1) alcuna persona statunitense specificata che non è un residente dell'Italia, compresa una persona statunitense che era un residente dell'Italia quando è stato aperto il conto, ma che successivamente cessa di essere un residente dell'Italia;

2) alcuna Non Participating Financial Institution (NPFI);

3) alcuna entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti;

*g)* entro il 1° luglio 2014, l'istituzione finanziaria adotta prassi e procedure per stabilire se mantiene un conto detenuto da una delle persone descritte alla precedente lettera *f)* e, se tale conto è rinvenuto, l'istituzione finanziaria comunica le informazioni su tale conto come se fosse una RIFI, ovvero chiude tale conto;

*h)* con riferimento ad ogni conto detenuto al 30 giugno 2014 da soggetti non residenti in Italia, l'istituzione finanziaria applica le procedure descritte nell'Allegato I del presente decreto per i conti preesistenti al fine di identificare ogni conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account) o conto detenuto da una Non Participating Financial Institution (NPFI) e chiude tutti i conti di questo tipo o comunica le informazioni come se fosse una RIFI;

*i)* ogni membro dell'*Expanded Affiliated Group* dell'istituzione finanziaria deve essere costituito o organizzato in Italia e deve soddisfare i requisiti stabiliti nel presente numero b.1);

*j)* l'istituzione finanziaria non deve avere linee di indirizzo o prassi che discriminano l'apertura o il mantenimento di conti per persone fisiche che sono persone statunitensi specificate e che sono residenti dell'Italia.

b.2) «Certain Italian Collective Investment Vehicles» – Taluni veicoli di investimento collettivo italiani designa gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui alla lettera *g)* del numero 7.1 che non contraggono prestiti eccedenti i 50.000 dollari statunitensi con Non Participating Financial Institution (NPFI) e le cui quote o azioni sono tutte detenute da o per il tramite di una o più istituzioni finanziarie diverse da Non Participating Financial Institution (NPFI).

Un veicolo di investimento collettivo disciplinato dalla legge italiana può essere incluso tra quelli di cui al presente numero b.2), anche se ha emesso quote o azioni al portatore, a condizione che il veicolo:

*a)* non abbia emesso tali quote o azioni dopo il 31 dicembre 2012;

*b)* stabilisca procedure interne per assicurare che le quote o azioni al portatore già emesse siano rimborsate il prima possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 2017;

*c)* adempia, direttamente o per il tramite di una RIFI, gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dall'art. 2 e gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5 all'atto della distribuzione di proventi o del rimborso delle quote o azioni.

b.3) «Non Profit Organization» – Organizzazione non-profit designa un ente registrato come «ONLUS» nel registro detenuto dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

b.4) «Italian Special Purpose Vehicles» – Società veicolo italiane designa le istituzioni italiane che non sono tenute alla comunicazione in quanto gli investimenti nei prodotti finanziari emessi dalle stesse sono detenuti esclusivamente tramite RIFI. Rientrano in questa categoria le società di cartolarizzazione istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, a condizione che:

*a)* il collocamento dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sia effettuato da una RIFI ovvero che i suddetti titoli siano depositati presso una RIFI; o

*b)* i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano venduti da questa ad una RIFI; o

*c)* i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano sottoscritti dalla medesima e mantenuti nel proprio attivo patrimoniale.

b.5) «Exempt Italian Beneficial Owners» – Beneficiari effettivi italiani esenti designa i soggetti individuati come tali al numero 11.1.

b.6) «Italian Nonregistering Local Banks» – Banche locali italiane non tenute a registrarsi designa una IFI che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

*a)* è autorizzata e regolamentata dalla legge italiana a operare come banca;

*b)* svolge essenzialmente attività che consiste nel ricevere depositi ed erogare prestiti a clienti *retail* ad essa non collegati;

*c)* non ha una stabile organizzazione al di fuori dell'Italia. A questo fine una «stabile organizzazione» non include una sede che non sia pubblicizzata e che svolge solo attività amministrative e di supporto;

*d)* non sollecita clienti o titolari di conti al di fuori dell'Italia. A questo fine, la circostanza che la IFI operi attraverso un sito *internet* non indica che la stessa solleciti investitori o mantenga conti di fuori dell'Italia, a condizione che il sito non consenta l'apertura di conti, non indichi che la IFI mantiene conti per o fornisce servizi a non residenti, e non si rivolga o solleciti altrimenti clienti o titolari di conti statunitensi. La circostanza che la IFI si faccia pubblicità tramite stampa o stazioni radio o televisive che sono diffuse o trasmesse principalmente in Italia ma che possono essere distribuite o trasmesse anche in altri Paesi, non indica che la stessa solleciti clienti esteri o fornisca a questi servizi, a condizione che la pubblicità non indichi che la IFI mantiene conti per soggetti non residenti o fornisce a questi servizi e che non si rivolgano o sollecitino clienti o titolari di conti statunitensi;

*e)* non detiene attività in bilancio superiori a 175 milioni di dollari statunitensi e, se la stessa è membro di un *Expanded Affiliated Group*, questo non possiede attività superiori a 500 milioni di dollari statunitensi nei bilanci consolidati;

*f)* se è membro di un *Expanded Affiliated Group*, ciascun membro di tale gruppo è costituito in Italia e non ha una stabile organizzazione fuori dall'Italia. Inoltre, ciascuna IFI del gruppo, diversa da una IFI con conti di valore non rilevante come definita dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, deve soddisfare i requisiti di cui al presente punto b.6);

b.7) le entità di investimento di cui al numero 5), lettera *c)*, punto *i)*, qualora non detengano conti finanziari.

8) «Partner Jurisdiction Financial Institution» – Istituzione finanziaria di una giurisdizione partner (PJFI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in Paesi diversi da Italia e Stati Uniti, che hanno sottoscritto un IGA.

9) «Participating Foreign Financial Institution» – Istituzione finanziaria partecipante (PFFI) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS;

10) «Deemed Compliant Foreign Financial Institutions» Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti (DCFFI) designa le seguenti istituzioni:

10.1 «Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution» – Istituzioni finanziarie estere registrate considerate adempienti (RDCFFI) designa:

*a)* le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense;

*b)* le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;

*c)* le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.

10.2 «Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution» – Istituzioni finanziarie estere certificate (CDCFFI) designa:

*a)* istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense;

*b)* le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.

11) «Exempt Beneficial Owners» – Beneficiari Effettivi Esenti (EBO)

11.1 «*Exempt Italian Beneficial Owners*» – Beneficiari effettivi italiani esenti designa:

*a)* il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;

*b)* un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;

*c)* Banca d'Italia;

*d)* Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta;

*e)* Cassa Depositi e Prestiti SpA;

*f)* i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 euro;
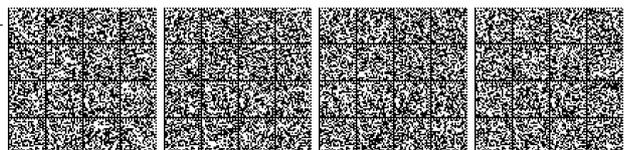
*g)* i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *f)*, del protocollo alla Convenzione stessa;

*h)* i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente numero 11.1 per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;

*i) entities wholly owned by exempt beneficial owners* – Entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entità di investimento di cui al numero 5, lettera *c)*:

1) le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* del presente numero 11.1, nonché dagli EBO di cui al successivo numero 11.2; e

2) che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti indicati al numero 1).

11.2 «*Exempt Foreign Beneficial Owners*» – Beneficiari effettivi esteri esenti designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alle legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense.

12) «Non Financial Foreign Entity» – Entità non finanziaria estera (NFFE) designa qualunque entità non statunitense che non sia una istituzione finanziaria ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense ovvero ai sensi delle disposizioni domestiche del Paese di residenza dell'entità, sempreché tale Paese abbia in vigore un accordo IGA.

12.1) «Active NFFE» – designa una NFFE che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

*a)* meno del 50 per cento del reddito lordo della NFFE per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dalla NFFE nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

*b)* il capitale della NFFE è regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato ovvero la NFFE è membro di un *Expanded Affiliated Group* che include un'entità il cui capitale azionario è negoziato in un mercato mobiliare regolamentato;

*c)* la NFFE è organizzata in un territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;

*d)* la NFFE è un governo non statunitense, un governo di un territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

*e)* tutte le attività della NFFE consistono essenzialmente nella detenzione, in tutto o in parte, delle consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti e servizi a una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente se opera o si qualifica quale fondo d'investimento, fondo di *private equity*, fondo di *venture capital*, *leveraged buyout fund* o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale immobilizzato ai fini d'investimento;

*f)* la NFFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Una NFFE non soddisfa, in ogni caso, i requisiti di cui al periodo precedente decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione;

*g)* la NFFE non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

*h)* la NFFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di altri membri del *Expanded Affiliated Group* che non sono istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano membri del *Expanded Affiliated Group*, a condizione che tale *Expanded Affiliated Group* si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

*i)* la NFFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

1) è costituita e gestita nel suo Paese di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nel suo Paese di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

2) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza;
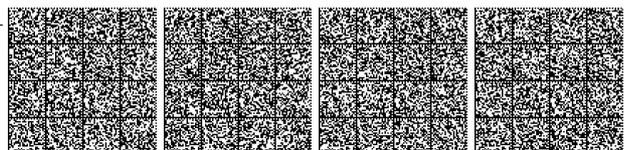
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

4) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati ad un privato o a un'entità non caritatevole, salvo che le distribuzioni siano riferibili a scopi di natura caritatevole dell'entità ovvero costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscano il pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e

5) le leggi applicabili del Paese di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al Paese di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica;

*l)* è un'entità di cui all'art. 6, comma 1;

*m)* la NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Excepted NFFE ai sensi dei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense.

12.2) «Passive NFFE» – Entità non finanziaria estera passiva. Si intende ogni entità non finanziaria estera che non è (a) un'entità non finanziaria estera attiva ovvero (b) una *withholding foreign partnership* o un *withholding foreign trust* ai sensi dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

13) «Non Participating Financial Institution» – Istituzione finanziaria non partecipante (NPFI) designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI) e da un Exempt Beneficial Owner (EBO) in base ai pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla lista di cui al numero 6) a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonché le PJFI alle quali è stato revocato il GIIN.

14) «Financial Account» – Conto finanziario designa un conto intrattenuto presso una FI, ivi compresi i conti di cui ai numeri 15) e 16) nonché i seguenti:

(1) nel caso di una FI di cui al numero 5, lettera *c)*, punti *ii)* e *iii)*, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito della FI, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare regolamentato;

(2) nel caso di una FI non descritta nel precedente numero (1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito, con esclusione delle quote regolarmente negoziate su un mercato mobiliare regolamentato, se:

(i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito è determinato, direttamente o indirettamente, con riferimento principalmente ad attività che generano pagamenti assoggettabili a ritenuta alla fonte statunitense; e

(ii) la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 5;

(3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (Cash Value Insurance Contract - CVIC) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'FI, ad esclusione di una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti emessa nei confronti di una persona fisica, che prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennità di invalidità prevista in base a un conto.

La locuzione «conto finanziario» non comprende i conti, prodotti o accordi di cui al comma 4 dell'art. 6. Ai fini del presente decreto, le quote si considerano «regolarmente negoziate» se esiste un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un mercato che è ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorità governativa dove lo stesso è localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Una quota in un'istituzione finanziaria non è regolarmente negoziata e costituisce un conto finanziario se il titolare della quota (i) è iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria; e (ii) non è un'istituzione finanziaria che agisce in qualità di intermediario. La previsione che precede non si applica a quote già iscritte nei registri di un'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e, con riferimento a quote già iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dal 1° luglio 2014, la stessa non è tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016.

15) «Depository Account» – Conto di deposito designa qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Sono inclusi tra i conti di deposito anche gli importi detenuti da imprese di assicurazioni sulla base di contratti di investimento garantito o analoghi accordi di pagamento o accredito dei relativi interessi.

16) «Custodial Account» – Conto di custodia designa un conto, ad esclusione di un contratto di assicurazione o di rendita, a beneficio di un terzo che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto a fini di investimento, comprese le quote o azioni di cui al precedente numero 14), punto (1), che siano sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio. Tra gli strumenti finanziari o contratti detenuti a fini di investimento sono inclusi anche azioni o titoli di una società di capitali, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito, operazioni in valuta o su merci, *credit default swap*, *swap* basati su indici non finanziari, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato.

17) «Equity Interest» – Quota nel capitale di rischio designa, nel caso di una società di persone ovvero di altra entità fiscalmente trasparente che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della
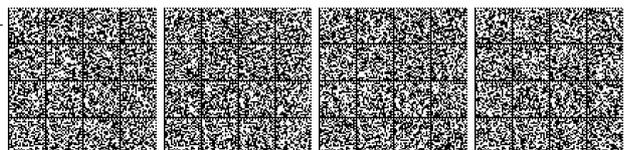
società di persone o entità fiscalmente trasparente. Nel caso di un *trust* che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale è detenuta da qualsiasi persona considerata come disponente o beneficiario di tutto o di parte del *trust*, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul *trust*. Una persona statunitense specificata è considerata beneficiario di un *trust* estero se ha il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente (anche mediante un intestatario), una distribuzione obbligatoria o una distribuzione discrezionale dal *trust*.

18) «Insurance Contract» – Contratto di assicurazione designa un contratto, ad esclusione di un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, patologie, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

19) «Annuity Contract» – Contratto di rendita designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento all'aspettativa di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre i contratti considerati contratti di rendita dalle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui tali contratti sono stati emessi, e in base ai quali l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.

20) «Cash Value Insurance Contract» – Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (CVIC) designa un contratto di assicurazione di cui al numero 18), nonché un contratto di capitalizzazione di cui all'art. 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aventi un valore maturato superiore a 50.000 dollari statunitensi. Sono esclusi: *a)* i contratti di riassicurazione risarcitori fra due imprese di assicurazioni; *b)* i contratti di assicurazione stipulati nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.

21) «Cash Value» – Valore maturato designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza; e (ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nel caso in cui non vi sia un valore di riscatto o di disdetta e non sia altresì previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica. La locuzione «valore maturato» non comprende i seguenti importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

(1) indennità per infortuni, malattia, morte o altro indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

(2) rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione - diverso da un contratto di assicurazione sulla vita - in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione contabile o di natura analoga;

(3) partecipazione agli utili attribuita all'assicurato ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 209 del 2005, basata sull'esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato.

22) «U.S. Reportable Account» – Conto statunitense oggetto di comunicazione designa un conto finanziario intrattenuto presso una RIFI e detenuto da una o più persone statunitensi specificate o da un'entità non finanziaria estera passiva controllata da una o più persone statunitensi specificate. Un conto non è uno U.S. Reportable Account se non è identificato come tale in seguito all'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2.

23) «Account holder» – Titolare di conto designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona o entità, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona o entità beneficiaria in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, e si considera titolare del conto la persona o entità beneficiaria. Il titolare di un conto costituito da un CVIC o da un contratto di rendita è qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un CVIC o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata un titolare di conto.

24) «U.S. Person» – persona statunitense designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un *trust* se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del *trust*, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredità giacente di un *de cuius* che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.

25) «Specified U.S. Person» – Persona statunitense specificata designa una persona statunitense, diversa da:

(i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;

(ii) qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso *Expanded Affiliated Group*, come definito al numero 31), di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;

(iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
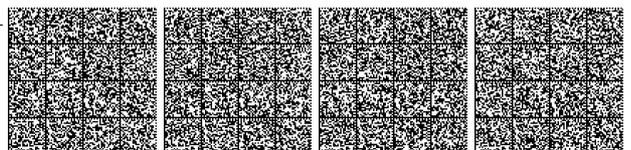
(iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;

(v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

(vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

(vii) qualsiasi *trust* di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

(viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti conformemente all'*Investment Company Act* del 1940;

(ix) qualsiasi *common trust fund* come definito nella sezione 584(a) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

(x) qualsiasi *trust* esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

(xi) un operatore in titoli, *commodities*, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, *futures*, *forwards* e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato;

(xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

(xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati.

26) «U.S. Source Withholdable Payment» – Pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile il prelievo alla fonte designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, rendite e utili di fonte statunitense. Tale termine designa altresì i pagamenti di «dividendi equivalenti» di fonte statunitense, come individuati dalla Sec. 871(m) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti.

Non costituiscono pagamenti di fonte statunitense sui quali è applicabile il prelievo alla fonte i:

*a)* pagamenti relativi a *Grandfathered Obligations* – Obbligazioni salvaguardate. Per obbligazioni salvaguardate si intende qualunque rapporto contrattuale o strumento finanziario esistente al 1° luglio 2014. Non costituiscono comunque obbligazioni salvaguardate i rapporti contrattuali o gli strumenti finanziari che:

(i) sono fiscalmente trattati negli Stati Uniti come partecipazioni al capitale; o

(ii) non prevedono espressamente alcuna scadenza o termine; o

(iii) costituiscono un accordo di intermediazione o di custodia, un contratto di assicurazione o di rendita legato a un investimento, o altro accordo similare che consente di detenere attività finanziarie per conto di altri e di effettuare e ricevere pagamenti di redditi e altre somme con riferimento a tali attività; o

(iv) costituiscono un accordo quadro che stabilisce unicamente i termini e le condizioni standard da applicare a una serie di transazioni tra parti ma non stabiliscono tutti i termini necessari per concludere una specifica transazione;

*b)* pagamenti di interessi o sconti di emissione sulle obbligazioni a breve termine come definite nella sezione 871(g)(1)(B)(i) dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti;

*c)* pagamenti di redditi che si considerano effettivamente connessi con lo svolgimento di un'attività commerciale o di affari negli Stati Uniti e che vengono inclusi nel reddito lordo del beneficiario effettivo per il pertinente periodo d'imposta ai sensi della sezione 871(b)(1) o 882(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti. Non rientrano nella presente lettera *c)* i redditi per i quali il beneficiario effettivo richiede l'applicazione di un beneficio convenzionale ai sensi di un trattato contro le doppie imposizioni dichiarando che tali redditi non sono imputabili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti.

27) Payments to Non Participating Foreign Financial Institutions – Pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti designa l'importo complessivo dei pagamenti di cui al numero 26, anche di fonte non statunitense, senza tenere conto delle esclusioni ivi previste, distinto per ciascuna NPFI percipiente.

28) «U.S. TIN» – TIN statunitense o codice fiscale statunitense designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.

29) «Consolidated Obligations» – Conti Consolidati designa più conti finanziari che una RIFI ha scelto di trattare come un unico conto finanziario per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2, nonché per avvalersi delle opzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

30) «Seed Capital» – Capitale iniziale designa una contribuzione iniziale di capitale effettuata in favore di un'entità di investimento, destinata ad essere un investimento temporaneo e considerata necessaria o appropriata per la costituzione dell'entità stessa.

31) «Expanded Affiliated Group» – designa un gruppo di entità in cui un'entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità.

32) «Sponsored FI Group» – designa un gruppo che rispetta i requisiti di cui all'art. 8, comma 2 e che è composto da istituzioni finanziarie sponsorizzate che condividono la medesima entità sponsor.

Art. 2.

*Adeguata verifica in materia fiscale*

1. Le RIFI effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («*due diligence*») per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a NPFI, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto nonché nell'Allegato I. Le procedure di *due diligence* sono condotte sui conti di persone fisiche e di entità, preesistenti e nuovi, così come definiti nella sezione I.A dell'Allegato I.
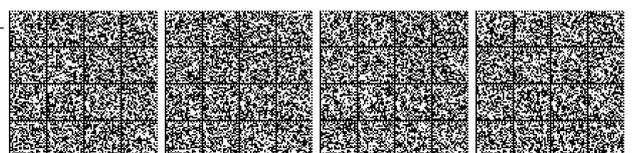
Art. 3.

*Modalità di applicazione e comunicazione relative al prelievo alla fonte da parte degli Intermediari Qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense.*

1. A partire dal 1° luglio 2014, gli ITQI che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui all'art. 1, numero 26 a NPFI, applicano il prelievo alla fonte previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 18 giugno 2015, n. 95, e riversano l'ammontare del suddetto prelievo alle Autorità fiscali statunitensi secondo le modalità stabilite nell'accordo con il quale hanno assunto la qualità di intermediario qualificato con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense.

2. Ai fini dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1, le RIFI diverse dalle ITQI che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui all'art. 1, numero 26 a NPFI, comunicano in tempo utile alla FI immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono in tale corresponsione i dati necessari per l'applicazione del prelievo alla fonte.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche qualora una FI percipiente tenuta all'ottenimento del GIIN non abbia comunicato un GIIN valido al momento del pagamento cui è applicabile il prelievo alla fonte. Nel caso di FI percipienti localizzate in Paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni considerate avere un Accordo IGA in vigore e pubblicata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dall'IRS, la previsione di cui al precedente periodo si applica esclusivamente ai pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 4.

*Registrazione presso il portale IRS*

1. Le RIFI e le RDCIFI si registrano secondo le procedure e i termini stabiliti dalle competenti Autorità fiscali statunitensi, al fine di ottenere il codice GIIN e di essere incluse nella FFI *list* redatta dall'*Internal Revenue Service* degli Stati Uniti.

Art. 5.

*Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate*

1. Le RIFI comunicano all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

*a)* in relazione ad ogni conto statunitense oggetto di comunicazione:

1) il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto; nel caso di un conto intrattenuto da una Passive NFFE che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2, risulta controllata da una o più persone statunitensi specificate, la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense dell'entità nonché il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense delle persone statunitensi specificate che la controllano;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione, il codice fiscale e il GIIN della RIFI;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un CVIC o contratto di rendita, il valore maturato o valore di riscatto, alla fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;

*b)* nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*:

1) l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e

2) i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

*c)* nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

*d)* nel caso di qualsiasi conto statunitense oggetto di comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere *b)* o *c)*, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale la RIFI agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

*e)* nel caso di un qualsiasi conto finanziario detenuto da una NPFI, la denominazione e l'indirizzo del titolare del conto, nonché l'importo complessivo dei pagamenti corrisposti all'istituzione finanziaria non partecipante titolare del conto come definiti al numero 27), dell'art. 1.

2. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le RIFI determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

3. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

4. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio dei dati.
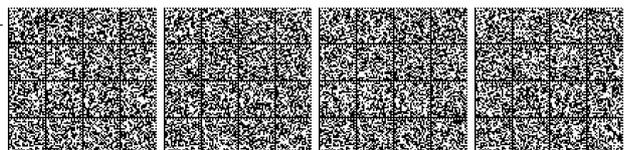
Art. 6.

*Esclusioni*

1. Non è considerata IFI un'entità di un gruppo non finanziario, diversa da una Specified Insurance Company di cui all'art. 1, numero 5, lettera *d)*, che rispetta le seguenti condizioni:

*a)* l'entità sia membro di un gruppo non finanziario, come definito nella lettera *b)*, e:

(i) non sia un'istituzione di deposito o di custodia, a meno che non svolga le funzioni di tali istituzioni esclusivamente per i membri del proprio *Expanded Affiliated Group*;

(ii) sia una holding company ovvero un centro di tesoreria o una *captive finance company* le cui attività consistono essenzialmente nello svolgimento di una o più delle funzioni descritte, rispettivamente, nelle lettere *c)* ed *e)*;

(iii) l'entità non si qualifichi come, e non sia stata costituita in relazione a o per l'utilità di, un dispositivo giuridico o veicolo di investimento che ha la forma di un fondo di *private equity*, un fondo di *venture capital*, un *leveraged buyout fund*, o di qualsiasi altro veicolo d'investimento similare costituito con una strategia d'investimento che consiste nell'acquisire o finanziare imprese e nel trattare le partecipazioni in tali imprese come immobilizzazioni finanziarie ai fini d'investimento.

*b)* gruppo non finanziario designa un *Expanded Affiliated Group* se:

(i) nel triennio che precede l'anno in cui viene effettuata la determinazione si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: non più del 25 per cento del reddito lordo del gruppo, senza computare i redditi di membri che sono «Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business» ovvero «Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy», come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, nonché i redditi derivanti da transazioni infragruppo, è costituito da redditi passivi; non più del 5 per cento del reddito lordo del gruppo è attribuibile a membri del gruppo che sono FI, senza computare i redditi derivanti da transazioni infragruppo nonché i redditi dei membri del gruppo che sono CDCIFI ovvero CDCFFI; non più del 25 per cento del valore delle attività patrimoniali del gruppo, ad esclusione delle attività detenute da membri che sono «*Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business*» ovvero «*Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy*», come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, nonché delle attività risultanti da transazioni infragruppo, è costituito da attività che producono o che sono detenute per la produzione di redditi passivi; e

(ii) le FI che partecipano al gruppo sono RIFI, NRIFI, PFFI o DCFFI.

*c)* Ai fini del numero (ii) della lettera *a)* si considerano centri di tesoreria le entità la cui attività principale consiste nell'effettuazione di investimenti, operazioni di copertura, e transazioni finanziarie con o per membri del proprio Expanded Affiliated Group con lo scopo di:

(i) gestire il rischio di variazioni di prezzo o di fluttuazioni valutarie rispetto a beni che sono o saranno detenuti dall'Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso;

(ii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni di prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto a prestiti che sono stati o che saranno effettuati da parte di membri dell'Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso;

(iii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni dei prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto ad attività o passività che devono essere registrate nel bilancio dell'Expanded Affiliated Group o di membri dello stesso;

(iv) gestire il capitale circolante dell'Expanded Affiliated Group o di membri dello stesso investendo o effettuando operazioni di compravendita di attività finanziarie esclusivamente per conto e a rischio proprio o di membri del suo Expanded Affiliated Group;

(v) agire in qualità di veicolo di finanziamento per prendere a prestito fondi per il suo Expanded Affiliated Group o per membri dello stesso.

*d)* ai fini del numero (ii) della lettera *a)* un'entità non è considerata centro di tesoreria se qualsiasi quota nel capitale di rischio o di debito di tale entità è detenuta da soggetti diversi da membri dell'Expanded Affiliated Group e il valore di rimborso o riscatto ovvero il rendimento ottenuto sulle predette quote è determinato principalmente facendo riferimento alle attività di investimento, copertura, finanziamento effettuate dal centro di tesoreria per soggetti esterni al suo Expanded Affiliated Group ovvero per qualsiasi membro del suo Expanded Affiliated Group che è una IE di cui all'art. 1, numero 5), lettera *c)*, numero *ii)* o una passive NFFE;

*e)* ai fini del numero (ii) della lettera *a)* un'entità è una captive finance company se la sua attività principale consiste nell'effettuazione di investimenti (inclusa l'estensione di credito) o di operazioni di leasing con o per conto di fornitori, distributori, intermediari, franchisee, o clienti di tale entità o di qualsiasi membro del proprio Expanded Affiliated Group che è una Active NFFE.

2) Non è considerata IFI un'entità che fa parte di un gruppo composto esclusivamente da RIFI, NRIFI, RDCFFI, CDCFFI di cui all'art. 1, numero 10.2, lettera *b)*, PFFI, nonché limited FFI o limited branch come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, a condizione che:

*a)* l'entità non intrattenga alcun conto finanziario, ad eccezione di quelli intrattenuti per i membri del proprio *Expanded Affiliated Group*;

*b)* l'entità non detenga un conto presso, o riceva pagamenti da, qualsiasi FI che non è un membro del proprio *Expanded Affiliated Group*;

*c)* l'entità corrisponda pagamenti di fonte statunitense sui quali è applicabile il prelievo alla fonte esclusivamente a membri del proprio *Expanded Affiliated Group* diversi da una *limited FFI* o una *limited branch* come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense;

*d)* l'entità non sia tenuta, per conto proprio o per conto di qualsiasi altra FI, compreso un membro del proprio *Expanded Affiliated Group*, ad adempiere gli obblighi di comunicazione o di applicazione del prelievo alla fonte sui pagamenti di fonte statunitense.

3) Non è considerata membro di un *Expanded Affiliated Group* una IE che riceve una contribuzione di capitale iniziale di cui all'art. 1, numero 30, da parte di un membro del suddetto gruppo a condizione che:

*a)* il membro del gruppo che detiene l'IE è una FI la cui attività consiste nel fornire capitale iniziale per costituire entità di investimento, la partecipazione nelle quali è destinata ad essere venduta ad investitori terzi;

*b)* l'IE è stata costituita nel corso dell'ordinaria attività svolta dalla FI del suo gruppo indicata nella lettera *a)*;

*c)* alla data in cui la FI di cui alla lettera *a)* acquista la partecipazione nel capitale, ogni partecipazione nell'IE eccedente il 50 per cento del valore totale delle azioni negoziabili della stessa - compresa una partecipazione di altri membri del medesimo *expanded affiliated group* - è destinata ad essere detenuta da tale FI per non più di tre anni dalla data in cui la stessa l'ha acquisita;

*d)* nel caso in cui la partecipazione sia stata detenuta dalla FI di cui alla lettera *a)* per oltre tre anni dalla data di acquisto, il valore aggregato della partecipazione detenuta da tale FI e da altri membri del medesimo *Expanded Affiliated Group* è uguale o inferiore al 50 per cento del valore totale delle azioni negoziali dell'IE.

4) Non sono considerati conti finanziari:

*a)* i conti di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la documentazione di tali conti includa una copia del testamento del *de cuius* o il certificato di morte;

*b)* i conti di garanzia, a condizione che tali conti siano stati aperti in relazione a:

(i) una sentenza o altra pronuncia dell'autorità giudiziaria;

(ii) una vendita, uno scambio, una locazione di beni se ricorrono le seguenti condizioni:

il conto è costituito esclusivamente con un anticipo, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire l'obbligazione di una delle parti direttamente correlate alla transazione, o un pagamento similare, ovvero con un'attività finanziaria che è depositata nel conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione dei beni;

il conto è costituito e utilizzato esclusivamente per garantire l'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto, del venditore di pagare ogni connessa passività, o del locatore o del conduttore di pagare per qualunque danno relativo al bene locato come concordato tra le parti;

gli *asset* del conto, compreso il reddito che ne deriva, saranno pagati ovvero distribuiti a beneficio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del conduttore quando il bene è ceduto, scambiato, restituito o la locazione è terminata;

il conto non è un *margin account* o similare costituito in relazione alla vendita o allo scambio di attività finanziarie;

il conto non è associato a un conto di una carta di credito.

*c)* i conti pensionistici, compresi i piani pensionistici individuali emessi da un assicuratore italiano autorizzato, a condizione che:

(i) tali conti siano soggetti a regolamentazione in quanto conti pensionistici individuali ovvero siano registrati o regolamentati come conti per l'accantonamento di benefici; e

(ii) i contributi individuali volontari siano limitati ovvero non eccedano in alcun anno la somma di 50.000,00 euro.

*d)* i contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennità di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari che sono assoggettati a tassazione e a contribuzione previdenziale in Italia.

Art. 7.

*Opzioni*

1. Le RIFI possono effettuare le procedure di *due diligence* di cui all'art. 2 utilizzando una o più delle opzioni previste dalle seguenti lettere:

*a)* le RIFI possono disapplicare le soglie o le esenzioni previste dall'Allegato I. Tale opzione può essere esercitata anche per specifiche categorie di conti;

*b)* le RIFI possono considerare quale conto finanziario preesistente, come definito nella sezione I.A dell'Allegato I, indipendentemente dalla data di apertura, anche un conto per il quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

*i)* il titolare o il beneficiario del conto finanziario intrattiene già con la RIFI, o con un membro dell'*Expanded Affiliated Group* o dello *Sponsored FI Group* della RIFI, un conto finanziario esistente alla data del 30 giugno 2014;

*ii)* la RIFI, o i membri del suo *Expanded Affiliated Group* o *Sponsored FI Group*, trattano i conti finanziari del medesimo titolare o beneficiario come *consolidated obligations*;

*iii)* le norme antiriciclaggio vigenti consentono alla RIFI di considerare già adempiuta la procedura di adeguata verifica antiriciclaggio sul conto finanziario qualora tale adeguata verifica antiriciclaggio sia stata condotta su un altro conto finanziario del medesimo titolare o beneficiario esistente alla data del 30 giugno 2014;

*c)* le RIFI possono trattare più conti come *consolidated obligations* e utilizzare la documentazione già acquisita con riferimento al medesimo titolare che intrattiene più conti:

*i)* presso la stessa filiale della RIFI;

*ii)* presso più filiali della RIFI o presso una o più filiali di un'istituzione finanziaria facente parte dello stesso *Expanded Affiliated Group* o *Sponsored FI Group*;

*d)* nel caso di cui al numero *ii)* della lettera *c)*, una RIFI può utilizzare la documentazione già acquisita a condizione che la medesima RIFI nonché gli altri membri del suo Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group adottino:

*i)* un codice identificativo univoco che consente di recuperare in modo sistematico tutti i conti del medesimo titolare; ovvero

*ii)* un sistema condiviso dei conti, che consenta alla RIFI di accedere agevolmente ai dati presenti in detto sistema riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione, di registrare in modo agevole nel sistema le informazioni relative a qualsiasi fatto che può influire sull'affidabilità della documentazione e, altresì, di produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati riguardanti tali fatti nel sistema informativo e dimostrare che dette trasmissioni sono state processate e che ne è scaturita una nuova procedura di adeguata verifica in materia fiscale sui documenti individuati come inaffidabili o errati.

In entrambi i casi, le RIFI devono essere in grado di produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione utilizzata per determinare lo *status* del titolare del conto.

*e)* nel caso di cui al numero *ii)* della lettera *c)*, e con riferimento ai conti preesistenti, come definiti nella sezione I.A dell'Allegato I, in alternativa a quanto previsto nella lettera *d)*, la RIFI può utilizzare la documentazione già acquisita a condizione che ottenga e verifichi una copia di detta documentazione e che non abbia ragione di essere a conoscenza del fatto che tale documentazione è inaffidabile o errata;

*f)* una RIFI può utilizzare la documentazione già acquisita da un agente che agisce come mandatario, e che conserva detta documentazione in un sistema informativo, per conto di una o più RIFI, a condizione che la RIFI possa:

*i)* accedere agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione;

*ii)* direttamente o mediante richiesta all'agente, registrare in modo agevole nel sistema informativo le informazioni relative a qualsiasi fatto che può influire sull'affidabilità della documentazione e, altresì, produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali fatti nel sistema informativo e dimostrare che tali trasmissioni sono state processate e che ne è scaturita una nuova procedura di adeguata verifica in materia fiscale sui documenti individuati come inaffidabili o errati;

*iii)* produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione utilizzata per determinare lo *status* del titolare del conto.

*g)* nel caso indicato alla precedente lettera *f)*, l'agente deve garantire che il sistema informativo da lui gestito consenta a tutte le RIFI che se ne avvalgono di comunicare le informazioni che inficiano l'attendibilità della documentazione o dello status assegnato al titolare del conto e che tale status sia modificato per tenere conto delle nuove informazioni raccolte.

Art. 8.

*Fornitori terzi di servizi e sistema di sponsorizzazione*

1. Ai fini di adempiere gli obblighi di *due diligence* di cui all'art. 2, di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'art. 3, le RIFI possono ricorrere a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità della RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:

*a)* nell'ambito dei controlli effettuati dalle Autorità competenti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dall'IGA Italia, le RIFI forniscono copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;

*b)* le RIFI non possono ritenere valido lo *status* del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale status è inaffidabile o errato.

2. Ai fini di adempiere gli obblighi di *due diligence* di cui all'art. 2, di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'art. 3, le RIFI possono ricorrere a una entità sponsor secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilità della RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:

*a)* le RIFI sponsorizzate sono entità di investimento diverse da un *qualified intermediary*, una *withholding foreign partnership*, un *withholding foreign trust*, come definiti nelle pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense;

*b)* l'entità sponsor deve:

*i)* stipulare un accordo con una o più RIFI con il quale accetta di adempiere gli obblighi di cui al presente comma posti in capo alle RIFI;

*ii)* registrarsi presso l'IRS come entità sponsor;

*iii)* registrare presso l'IRS ciascuna RIFI sponsorizzata entro il termine previsto dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, ovvero, entro la data di avvio del rapporto di sponsorizzazione, se successiva;

*iv)* non aver ricevuto una revoca della qualifica di entità sponsor;

*v)* identificare ciascuna RIFI sponsorizzata nell'ambito delle comunicazioni di cui all'art. 5.

3. Quando un'entità sponsor agisce per una o più RIFI sponsorizzate, la qualifica del conto finanziario tra i conti preesistenti e i nuovi conti, come tali termini sono definiti nella sezione I.A dell'Allegato I, può essere effettuata con riferimento alla circostanza che tale conto sia preesistente o nuovo per l'entità sponsor e non per l'istituzione finanziaria sponsorizzata.
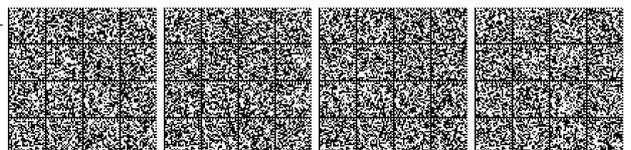
Art. 9.

*Decorrenza*

1. Le RIFI comunicano all'Agenzia delle entrate:

*a)* in relazione al 2014, esclusivamente le informazioni indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5;

*b)* in relazione al 2015, le informazioni indicate nelle lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 dell'art. 5, ad eccezione dei corrispettivi totali lordi di cui al numero 2) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5;

*c)* in relazione al 2016 e agli anni successivi, le informazioni indicate nelle lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 dell'art. 5.

2. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi esistenti alla data del 30 giugno 2014 e con riferimento ai periodi dal 2014 al 2016, le RIFI non sono tenute a comunicare il TIN statunitense se i loro archivi non contengono tale dato; in mancanza del TIN statunitense le RIFI comunicano la data di nascita del titolare del conto o della persona statunitense che controlla una passive NFFE, sempreché tale informazione sia presente in detti archivi.

3. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi esistenti alla data del 30 giugno 2014, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le procedure di due diligence su tali conti sono completate secondo le modalità e i termini previsti nell'Allegato I.

Art. 10.

*Norme di esecuzione*

1. Gli adempimenti degli obblighi previsti per le RIFI dalle disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'IGA Italia nonché da quelle del presente decreto a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Relativamente alle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, le sanzioni di cui all'art. 9 della legge 18 giugno 2015, n. 95, si applicano solo qualora gli adempimenti di cui al medesimo comma 1 non siano effettuati entro il termine ivi previsto.

3. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal presente decreto.

Art. 11.

*Efficacia*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2015

*Il Ministro:* PADOAN

---

Allegato I

*Obblighi di* due diligence *per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti a talune Non Participating Financial Institution*

Sezione I – Definizioni e regole generali

A. Definizioni

Ai fini dell'effettuazione delle procedure di *due diligence*:

1. "Conti preesistenti" designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014.

2. "Nuovi conti" designa i conti finanziari da chiunque aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014.

3. "Conti di persone fisiche" designa i conti finanziari intrattenuti presso una RIFI da persone fisiche.

4. "Conti di entità" designa i conti finanziari intrattenuti presso una RIFI da soggetti diversi da persone fisiche.

5. "Conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante" designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 risulta superiore a $ 50.000,00 ($ 250.000,00 nel caso di contratti di assicurazione a valore maturato e contratti di rendita) e inferiore o uguale a $ 1.000.000,00.

6. "Conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante" designa i conti finanziari preesistenti di persone fisiche il cui saldo o valore al 30 giugno 2014 ovvero al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo eccede $ 1.000.000,00.

7. "Conti preesistenti di entità" designa i conti finanziari di entità aperti presso una RIFI al 30 giugno 2014.

8. "Nuovi conti di entità" designa i conti finanziari di entità aperti presso una RIFI dal 1° luglio 2014.

9. "Procedure antiriciclaggio" designa le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. "Prove documentali" designa la documentazione, di seguito elencata, accettata nell'ambito delle procedure di *due diligence*:

*a)* certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale del Paese in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

*b)* per le persone fisiche, valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e comunemente utilizzato ai fini identificativi;

*c)* per le entità, documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato, contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nel Paese (o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entità dichiara di essere residente ovvero in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

*d)* per i conti intrattenuti in una giurisdizione in cui si applica una normativa antiriciclaggio approvata dall'IRS in relazione a un QI *agreement*, ciascuno dei documenti diversi dai Modelli "*IRS Form W-8*" o "*IRS Form W-9*" ai quali fa riferimento l'allegato specifico di tale giurisdizione al QI *agreement* per l'identificazione delle persone fisiche o delle entità;

*e)* bilanci, informative commerciali ai terzi, istanze di fallimento, o relazioni alla U.S. *Securities and Exchange Commission*.
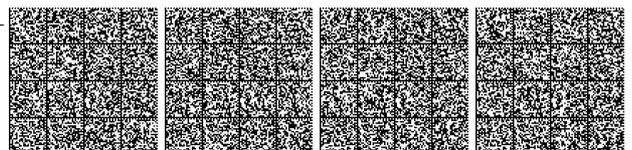
B. Regole generali

Nell'applicare le procedure di *due diligence* le RIFI adottano le seguenti regole:

1. Tutti gli importi in dollari si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.

2. Ove non diversamente previsto, il saldo o valore di un conto finanziario viene determinato all'ultimo giorno di un anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

3. Il saldo o valore di una soglia al 30 giugno 2014 viene determinato a tale data ovvero alla fine del periodo di rendicontazione alla clientela immediatamente precedente a tale data.

4. Il saldo o valore di una soglia all'ultimo giorno di un anno solare viene determinato all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione alla clientela che finisce con o entro tale anno solare.

5. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo E(1) della sezione II, un conto finanziario è considerato un conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di *due diligence*.

6. Le RIFI, qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza dell'inesattezza o inaffidabilità di un'autocertificazione o di una prova documentale, non possono considerare valida tale autocertificazione o prova documentale.

Sezione II – Conti preesistenti di persone fisiche

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facoltà di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i seguenti conti finanziari:

1. Conti preesistenti di persone fisiche con saldo o valore pari o inferiore a $ 50.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo.

2. CVIC e contratti di rendita con saldo o valore pari o inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014, purché non divengano conti di importo rilevante al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo.

3. CVIC e contratti di rendita, a condizione che tali contratti non possano essere venduti a residenti degli Stati Uniti e che, qualora detenuti da residenti in Italia, siano sottoposti ad obblighi di comunicazione o di applicazione della ritenuta.

4. Conti di deposito con saldo o un valore pari o inferiore a $ 50.000.

B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici.

La RIFI verifica le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare uno o più dei seguenti indizi di conti statunitensi ("U.S. Indicia"):

*a)* identificazione del titolare del conto come cittadino o residente statunitense;

*b)* indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti;

*c)* attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (ivi compresi una casella postale statunitense o un indirizzo "c/o" statunitense);

*d)* attuale numero di telefono statunitense;

*e)* ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;

*f)* procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense; oppure

*g)* indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta l'unico indirizzo del titolare del conto presente negli archivi della RIFI. Per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante, un indirizzo "c/o" al di fuori degli Stati Uniti non costituisce un indizio di conti statunitensi.

2. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato nessuno degli indizi di conti statunitensi, non sono richiesti ulteriori interventi fino a quando non vi sia un cambiamento di circostanze sul pertinente conto finanziario a seguito del quale uno o più U.S. Indicia vengono associati al conto stesso.

3. Se tramite la ricerca elettronica vengono rilevati uno o più U.S. Indicia, la RIFI considera il pertinente conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.

4. Nonostante la rilevazione di U.S. Indicia ai sensi del sub-paragrafo B(1) della presente sezione, una RIFI non deve considerare un conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi in cui:

*a)* ove il titolare del conto sia identificato come cittadino o residente statunitense, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti;

(2) un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti.

*b)* ove le informazioni sul titolare del conto indichino univocamente un luogo di nascita negli Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti;

(2) un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi comprovante la cittadinanza in un Paese diverso dagli Stati Uniti;

(3) una copia del *Certificate of Loss of Nationality of the United States* del titolare del conto ovvero una ragionevole spiegazione scritta che indichi le ragioni per cui il titolare del conto ha rinunciato alla cittadinanza statunitense o non l'ha ottenuta alla nascita;

*c)* ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano un indirizzo corrente postale o di residenza statunitense, ovvero uno o più numeri telefonici statunitensi, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti;

(2) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

*d)* ove le informazioni sul titolare di un conto comprendano ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto negli Stati Uniti, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti e:

(1) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale o un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; ovvero

(2) una ragionevole spiegazione scritta che attesti che il titolare del conto non è cittadino né fiscalmente residente negli Stati Uniti;

*e)* ove le informazioni sul titolare di un conto includano numeri telefonici statunitensi e non statunitensi, ovvero una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo statunitense, ovvero un indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta l'unico recapito del titolare del conto, la RIFI acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio:

(1) un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è cittadino statunitense né fiscalmente residente negli Stati Uniti; ovvero

(2) un certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero un valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.

C. Termini e procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.

1. Le RIFI effettuano le procedure di verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante ai fini dell'individuazione degli U.S. Indicia entro il 30 giugno 2016.
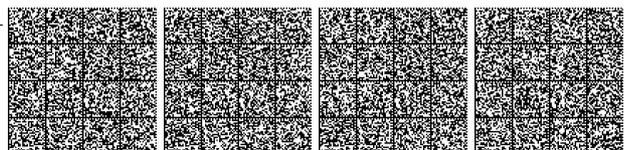
2. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di importo non rilevante si verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI considera tale conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.

3. Con esclusione dei conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

D. Procedure di verifica rafforzata per conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante al 30 giugno 2014 o al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo.

1. Ricerca negli archivi elettronici.

La RIFI verifica le informazioni rintracciabili elettronicamente conservate nei propri archivi al fine di individuare la presenza di uno o più degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione.

2. Ricerca negli archivi cartacei.

Se le banche dati della RIFI interrogabili elettronicamente prevedono appositi campi per l'acquisizione delle informazioni individuate al sub-paragrafo D(3) della presente sezione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente non acquisiscono la totalità di tali informazioni, per individuare la presenza di uno o più degli U.S. Indicia di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI verifica l'anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto finanziario e acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni:

*a)* le più recenti prove documentali;

*b)* il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

*c)* la più recente documentazione acquisita in conformità alle procedure antiriciclaggio o per altre finalità di legge;

*d)* eventuali procure o potestà di firma attualmente valide;

*e)* eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti.

3. Eccezione nel caso in cui gli archivi elettronici contengano informazioni sufficienti.

La RIFI non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei descritta al sub-paragrafo D(2) della presente sezione qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

*a)* cittadinanza e/o residenza del titolare del conto;

*b)* attuale indirizzo postale e/o di residenza del titolare del conto;

*c)* eventuale/i numero/i di telefono attuale/i del titolare del conto;

*d)* presenza di eventuali ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto;

*e)* presenza di un indirizzo "c/o" o di fermo posta del titolare del conto, laddove non siano registrati indirizzi postali o di residenza del titolare del conto;

*f)* presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto.

In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui sopra, la RIFI considera come conti statunitensi oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti collegati a tale conto) se il responsabile del rapporto ha effettiva conoscenza del fatto che il titolare del conto è una persona statunitense specificata.

5. Effetti del rilevamento di U.S. Indicia

*a)* se nel corso della procedura di verifica rafforzata non viene rilevato nessuno degli U.S. Indicia elencati al sub-paragrafo B(1) della presente sezione e il conto non è altresì identificato come detenuto da una persona statunitense specificata nell'ambito della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente sezione, non sono richiesti ulteriori interventi fino a quando non si verifica un cambiamento di circostanze come descritto al sub-paragrafo E(4) della presente sezione;

*b)* se nel corso della procedura di verifica rafforzata viene rilevato uno o più degli indizi di conti statunitensi elencati al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, o se successivamente si verifica un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più U.S. Indicia, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione;

*c)* con esclusione dei conti di deposito di cui al sub-paragrafo A(4) della presente sezione, i conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante identificati come conti statunitensi oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona statunitense specificata.

E. Termini e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante.

1. Le RIFI effettuano le procedure di verifica rafforzata dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante entro il 30 giugno 2015.

Qualora un conto finanziario sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione in base a detta verifica entro il 31 dicembre 2014, la RIFI segnala le informazioni richieste per il 2014 nella prima comunicazione relativa al conto e, per tutti gli anni successivi, con cadenza annuale.

Qualora detto conto finanziario sia identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31 dicembre 2014 ed entro il 30 giugno 2015, la RIFI non deve segnalare le informazioni richieste su tale conto per il 2014 ed effettua le comunicazioni sul conto relative alle annualità successive.

2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, la RIFI completa le procedure di verifica rafforzata descritte al sub-paragrafo D della presente sezione entro i sei mesi successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene conto di importo rilevante. La RIFI segnala le informazioni richieste su tale conto a partire dall'anno in cui esso viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale.

3. Salvo quanto previsto dal sub paragrafo E(4) della presente sezione e con l'eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sub-paragrafo D(4) della presente sezione, la RIFI non è tenuta ad effettuare le procedure di verifica rafforzata su un conto di importo rilevante su base annuale.

4. Qualora su un conto preesistente di persona fisica di importo rilevante si verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli U.S. Indicia descritti al sub-paragrafo B(1) della presente sezione, la RIFI considera tale conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non scelga di applicare il sub-paragrafo B(4) della presente sezione.

5. Le RIFI mettono in atto procedure idonee a garantire che i responsabili del rapporto possano individuare eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto.

F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati per altre finalità.

Una RIFI che, per adempiere i propri obblighi ai sensi di un accordo con l'IRS del tipo *qualified intermediary*, ovvero al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26 dell'*Internal Revenue Code* degli Stati Uniti, abbia precedentemente ottenuto dal titolare di un conto documentazione da cui si evince che quest'ultimo non ha lo status né di cittadino statunitense né di residente statunitense, non è obbligata a effettuare le procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione in relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di cui ai sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione in relazione a conti di importo rilevante.
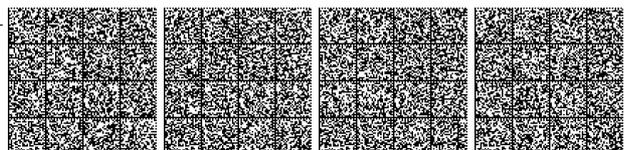
Sezione III – Nuovi conti di persone fisiche

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facoltà di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i seguenti conti finanziari:

1. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono conti di deposito, a meno che il saldo di tali conti non superi $50.000 al termine di un anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

2. Nuovi conti di persone fisiche che costituiscono CVIC, a meno che il valore maturato non superi $ 50.000 al termine di un anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Procedure di verifica per i nuovi conti di persone fisiche.

1. Per i nuovi conti di persone fisiche, diversi da quelli descritti al sub-paragrafo A della presente sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro 90 giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere nella descrizione del sub-paragrafo A della presente sezione) la RIFI acquisisce un'attestazione di residenza fiscale nella forma di:

*a)* autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta di determinare se il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali; ovvero

*b)* certificato di residenza rilasciato dalla competente Autorità fiscale ovvero valido documento rilasciato da un ente pubblico autorizzato che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.

La RIFI verifica l'attendibilità dell'attestazione di residenza fiscale acquisita ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente sub-paragrafo sulla base delle altre informazioni acquisite nell'ambito delle procedure di apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure antiriciclaggio.

2. Se l'attestazione di residenza fiscale acquisita nell'ambito delle procedure di cui al sub-paragrafo B(1) della presente sezione indica che il titolare del conto è residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione e acquisisce un'autocertificazione che comprende il TIN degli Stati Uniti.

3. Se la RIFI, a seguito di un cambiamento di circostanze, ha conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'attestazione di residenza fiscale acquisita nell'ambito delle procedure di cui al sub-paragrafo (B)1 della presente sezione è divenuta inesatta o inattendibile, acquisisce una nuova copia di detta attestazione di residenza fiscale per stabilire se il titolare del conto è un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se la RIFI non riesce ad acquisire una nuova valida attestazione di residenza fiscale, considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione.

C. Eccezioni e procedure alternative di identificazione.

1. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di comunicazione i contratti collettivi di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e i contratti collettivi di rendita stipulati da datori di lavoro in favore dei propri dipendenti. La predetta esclusione si applica fino alla data in cui viene effettuato un pagamento in favore del dipendente/titolare della polizza o del beneficiario e a condizione che:

*a)* il datore di lavoro attesti che nessun dipendente/titolare della polizza è una persona statunitense;

*b)* il contratto sia stipulato da un datore di lavoro in favore di almeno venticinque dipendenti/titolari della polizza;

*c)* gli unici soggetti legittimati a ricevere i pagamenti derivanti dal contratto siano i dipendenti/titolari della polizza ovvero i beneficiari mortis causa da essi nominati;

*d)* l'ammontare complessivo dei pagamenti dovuti a qualunque dipendente/titolare di polizza o beneficiario non ecceda $ 1.000.000,00.

2. Non costituiscono conti statunitensi oggetto di comunicazione i contratti assicurativi sulla vita per i quali risulta misurabile un valore maturato a condizione che la RIFI non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che i beneficiari mortis causa di tali contratti sono persone statunitensi.

Sezione IV – Conti preesistenti di entità

A. Conti preesistenti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione.

Fatto salvo il caso in cui la RIFI si avvalga della facoltà di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, non sussiste obbligo di verifica, identificazione o comunicazione per i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore non sia superiore a $ 250.000, fintantoché detto saldo non superi $ 1.000.000.

B. Conti preesistenti di entità soggetti a verifica.

I conti preesistenti di entità il cui saldo o valore superi $ 250.000 al 30 giugno 2014 e i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore sia inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014 ma superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, sono soggetti a verifica in conformità alle procedure indicate al sub-paragrafo D della presente sezione.

C. Conti preesistenti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

Con riferimento ai conti preesistenti di entità soggetti a verifica, si considerano conti statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone statunitensi specificate ovvero da Passive NFFE controllate da una o più persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi. Inoltre, per i conti detenuti da NPFI viene comunicato all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti su tali conti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del presente decreto.

D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti preesistenti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione.

Per i conti preesistenti di entità descritti al sub-paragrafo B della presente sezione, la RIFI applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più persone statunitensi specificate, ovvero da Passive NFFE controllate da una o più persone fisiche che sono residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi, ovvero da NPFI:

1. Determinare se l'entità è una persona statunitense specificata:

*a)* verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o dei rapporti con la clientela (ivi comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense. A tal fine, tra le informazioni indicanti che l'entità è una persona statunitense rientrano un luogo di costituzione o organizzazione negli Stati Uniti, o un indirizzo statunitense;

*b)* se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è una persona statunitense, la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona statunitense specificata.

2. Determinare se un'entità non statunitense è un'istituzione finanziaria:

*a)* verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o dei rapporti con la clientela (ivi comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio) per determinare se dette informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria;

*b)* se le informazioni indicano che l'entità titolare del conto è un'istituzione finanziaria, o se la RIFI verifica il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS, il conto non è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. Determinare se un'istituzione finanziaria è una NPFI i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti all'obbligo di comunicazione per l'importo complessivo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del presente decreto:
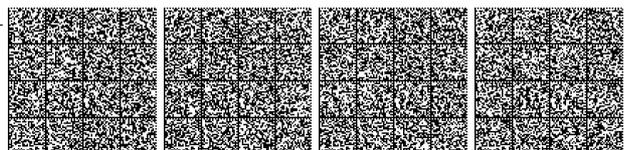
*a)* salva l'applicazione del sub-paragrafo D(3)(b) della presente sezione, se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA, non sussiste l'obbligo di ulteriori verifiche, identificazioni, o comunicazioni con riferimento al conto. La RIFI può ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o in proprio possesso ovvero verificando il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS;

*b)* se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA trattata dall'IRS come NPFI, il conto non è un conto statunitense soggetto a comunicazione, ma i pagamenti effettuati al titolare del conto sono oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del presente decreto;

*c)* se il titolare del conto non è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA, la RIFI considera tale entità come NPFI i pagamenti effettuati alla quale sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del presente decreto, a meno che la RIFI:

(1) ottenga un'autocertificazione con la quale l'entità titolare del conto dichiara di essere una CDCFFI o un EBO; ovvero

(2) nel caso delle PFFI o delle RDCFFI, verifichi il GIIN del titolare del conto sulla FFI list pubblicata dall'IRS.

4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense oggetto di comunicazione.

Per il titolare di un conto preesistente di entità che non è identificato né come persona statunitense, né come istituzione finanziaria, la RIFI individua (i) se l'entità ha persone che esercitano il controllo, (ii) se l'entità è una Passive NFFE, e (iii) se una o più delle persone che esercitano il controllo sull'entità sono cittadini o residenti degli Stati Uniti. In tale determinazione la RIFI segue le regole dei sub-paragrafi da D(4)(a) a D(4)(d) della presente sezione nell'ordine più appropriato alle circostanze:

*a)* per determinare le persone che esercitano il controllo su un'entità, una RIFI può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio;

*b)* per determinare se un'entità è una Passive NFFE, la RIFI ottiene un'autocertificazione da parte del titolare del conto, a meno che, in base alle informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN per i conti detenuti da Direct Reporting NFFE e Sponsored Direct Reporting NFFE, essa non possa verosimilmente determinare che l'entità è una Active NFFE;

*c)* per determinare se una persona che esercita il controllo su una Passive NFFE è un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini fiscali, la RIFI può utilizzare:

(1) le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure antiriciclaggio, nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con saldo che non superi $ 1.000.000; ovvero

(2) nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più NFFE con saldo che superi $ 1.000.000, un'autocertificazione da parte dell'entità titolare del conto o della persona che esercita il controllo su detta entità

*d)* se almeno una delle persone che esercitano il controllo su una Passive NFFE è un cittadino statunitense o è residente negli Stati Uniti, il conto è considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione.

E. Termini per le verifiche e le procedure supplementari applicabili ai conti preesistenti di entità.

1. Le RIFI effettuano entro il 30 giugno 2016 le procedure di verifica dei conti preesistenti di entità con saldo o valore che superi $ 250.000 al 30 giugno 2014.

2. Le RIFI effettuano le procedure di verifica dei conti preesistenti di entità con saldo o valore che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014, ma che superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un anno solare successivo, entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno solare in cui detto saldo o valore supera $ 1.000.000.

3. Se la RIFI, a seguito di un cambiamento di circostanze, ha conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto è divenuta inesatta o inattendibile, ridetermina lo status del titolare del conto in conformità alle procedure descritte al sub-paragrafo D della presente sezione.

F. Procedure alternative di identificazione.

1. Per determinare lo *status* dei titolari dei conti preesistenti di entità descritti al sub-paragrafo B della presente sezione, la RIFI può utilizzare, in alternativa alle procedure indicate al sub-paragrafo D, le informazioni elaborate dai propri sistemi standardizzati di codificazione industriale e contenute nei propri archivi. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema utilizzato dalla RIFI, per finalità diverse da quelle fiscali, allo scopo di classificare i titolari del conto in base alla tipologia di attività esercitata. Tale sistema deve essere già in uso al 1° gennaio 2012 ovvero, se la RIFI è stata costituita successivamente, entro sei mesi dalla data di costituzione della RIFI.

2. La RIFI può ritenere valido lo status del titolare del conto, determinato ai sensi del numero 1 del presente sub-paragrafo F, se non rileva uno o più degli U.S. Indicia di cui al numero 3 del presente sub-paragrafo F. In presenza di U.S. Indicia, la RIFI considera il conto finanziario come conto statunitense oggetto di comunicazione, a meno che ottenga un'autocertificazione attestante che il titolare del conto non è fiscalmente residente negli Stati Uniti e una delle prove documentali indicate al sub-paragrafo A(10) della sezione I.

3. Ai fini del presente sub-paragrafo F, per U.S. Indicia si intende:

*a)* classificazione del titolare del conto come residente negli Stati Uniti;

*b)* attuale indirizzo postale o di residenza statunitense;

*c)* ordini di bonifico permanente in favore di un indirizzo statunitense o di un conto intrattenuto negli Stati Uniti;

*d)* attuale numero di telefono statunitense del titolare del conto;

*e)* procura o potestà di firma conferita ad un soggetto con indirizzo statunitense;

*f)* indirizzo "c/o" o di fermo posta che rappresenta l'unico indirizzo disponibile per l'entità titolare del conto.

Sezione V – Nuovi conti di entità

A. La RIFI determina se il titolare del conto è: (i) una persona statunitense specificata (Specified U.S. Person); (ii) un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial Owner (EBO), ovvero (iv) una Active NFFE o una Passive NFFE.

B. Una RIFI può ragionevolmente determinare che il titolare di un conto è una Active NFFE, un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di altra giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI) sulla base delle informazioni in proprio possesso o che sono pubblicamente disponibili, ivi incluso il riscontro del GIIN del titolare del conto.

C. In tutti gli altri casi, la RIFI ottiene un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto per stabilire lo *status* dello stesso.

1. Se l'entità titolare del conto è una persona statunitense specificata (Specified U.S. Person), la RIFI considera il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione (U.S. Reportable Account).

2. Se l'entità titolare del conto è una Passive NFFE, la RIFI identifica le persone che esercitano il controllo su tale entità in conformità alle procedure antiriciclaggio, e determina se almeno una di tali persone è un cittadino o un residente degli Stati Uniti in base ad un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte dell'entità titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo su detta entità. Se almeno una di tali persone è un cittadino statunitense o è residente negli Stati Uniti, il conto è considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione.

3. Se l'entità titolare del conto è: (i) una persona statunitense (U.S. Person) diversa da una persona statunitense specificata; (ii) salvo quanto previsto nel sub-paragrafo C(4) della presente sezione, un'istituzione finanziaria italiana (IFI) o di una giurisdizione che ha sottoscritto un IGA (PJFI); (iii) una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Deemed Compliant Foreign Financial Istitutions (DCFFI), un Exempt Beneficial Owner (EBO); (iv) una Active NFFE; (v) una Passive NFFE non controllata da cittadini o residenti degli Stati Uniti, il conto non è considerato come conto statunitense oggetto di comunicazione e non sussiste alcun obbligo di comunicazione.

4. Se l'entità titolare del conto è una NPFI, il conto non costituisce un conto statunitense oggetto di comunicazione, ma l'importo aggregato dei pagamenti corrisposti al titolare del conto deve essere comunicato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del presente decreto.
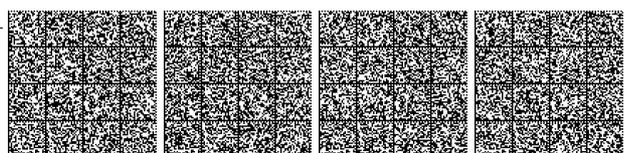
Sezione VI – Regole supplementari

A. Regole supplementari

Nell'applicare le procedure di due diligence, le RIFI adottano le seguenti regole supplementari:

1. Regola di aggregazione dei conti

Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti detenuti da una persona fisica o da un'entità, una RIFI aggrega tutti i conti del medesimo titolare intrattenuti presso di essa, nonché quelli intrattenuti presso membri del proprio *Expanded Affiliated Group* o *Sponsored FI Group*, sempreché i sistemi informatici utilizzati colleghino detti conti con riferimento ad un dato, quale il codice cliente o il codice fiscale del titolare del conto. Ai fini dell'applicazione della presente regola di aggregazione, con riferimento ai conti di persone fisiche, la RIFI attribuisce a ciascuno dei titolari di un conto cointestato l'intero saldo o valore del conto.

2. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto

Una RIFI, per determinare se il conto intrattenuto da una persona fisica è un conto di importo rilevante, aggrega tutti i conti che sono affidati ad un responsabile del rapporto, ove quest'ultimo abbia conoscenza o motivo di essere a conoscenza del fatto che si tratti di conti direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti, non in qualità di fiduciario, dalla medesima persona. Per responsabile del rapporto si intende un funzionario o altro dipendente della RIFI a cui la RIFI stessa ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore superiore a $ 1.000.000,00, ai quali fornisce consulenza o altre eventuali attività di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore, si applica la regola di aggregazione dei conti di cui al numero 1 del presente sub-paragrafo A.

3. Regola per la conversione valutaria

Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei conti denominati in una valuta differente dal dollaro statunitense, le RIFI convertono l'importo delle soglie in dollari di cui al presente Allegato I in tale valuta utilizzando il tasso di cambio a pronti pubblicato, fissato all'ultimo giorno dell'anno solare precedente l'anno in cui determina tale saldo o valore.

4. Durata della documentazione utilizzabile ai fini della *due diligence*.

Le prove documentali di cui al numero 10 del sub-paragrafo A della sezione I nonché le autocertificazioni rilasciate dal titolare del conto utilizzate dalle RIFI per determinare lo status dei titolari dei conti ai fini della due diligence hanno durata illimitata, sempreché non intervengano cambiamenti di circostanze che comportano una variazione di tale *status*.

5. Documentazione utilizzabile per i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti.

Una RIFI può documentare i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti avvalendosi della documentazione raccolta dai propri predecessori o danti causa.

Qualora la RIFI acquisisca i predetti conti da un soggetto, diverso da un membro del proprio *Expanded Affiliated Group*, che sia un sostituto d'imposta statunitense ovvero che abbia già adempiuto gli obblighi di *due diligence* e rivesta la qualifica di RIFI, di RDCFFI di cui all'art. 1, numero 10.1, lettera *b)* del presente decreto, di PFFI, essa può ritenere valido lo status dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa per un periodo di sei mesi dalla data dell'acquisizione di detti conti, a meno che non sia a conoscenza che tale status è errato o non intervenga un cambiamento di circostanze. Trascorso tale periodo di sei mesi, la RIFI che acquisisce i predetti conti può ritenere valido lo status dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa se la documentazione in proprio possesso, inclusa quella ottenuta dal proprio predecessore o dante causa, conferma tale *status*.

**15A06370**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

**Ammissione al finanziamento del progetto DM60645, presentato ai sensi dell'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593.** (Prot. n. 666).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il D.M. prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca e innovazione - III atto integrativo - siglato in data 26 marzo 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Molise, finalizzato alla realizzazione di un'iniziativa progettuale «Geodatabase - SAT Molise» per la generazione di servizi geo-spaziali e per la produzione di tecnologie avanzate nel settore del telerilevamento aereo e satellitare, che ha previsto, all'art. 5, un impegno di risorse da parte del MIUR pari a 8 milioni di euro per il finanziamento di progetti e iniziative aventi ad oggetto ricerca scientifica e industriale ai sensi del decreto legislativo n. 297/1999;

Vista la domanda DM60645 presentata al MIUR ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 593/2000 dal Consorzio Geosat Molise;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisito il parere conclusivo del Comitato in ordine alla finanziabilità del sopra citato progetto DM60645 espresso nella seduta del 7 novembre 2012 e riportato nel relativo verbale;

Visto il decreto direttoriale n. 952/Ric. del 20 dicembre 2012 con cui il progetto di ricerca e formazione DM60645 dal titolo «Geosat Molise» era stato ammesso al finanziamento per un totale di euro 5.528.700,30 di cui 4.997.645,30 nella forma del contributo nella spesa ed euro 531.055,00 nella forma del credito agevolato;

Vista la nota del 28 febbraio 2013 in cui la Corte dei conti rilevava la mancata registrazione dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma e del relativo decreto di approvazione da parte del Capo di Dipartimento e la nota pervenuta al MIUR in data 11 aprile 2013, prot. n. 8094, con cui veniva restituito il decreto non vistato per rilievi circa la mancanza di risorse programmate in credito agevolato destinate all'accordo di programma del Molise;

Visto il decreto 2298/Ric del 21 novembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 12 febbraio 2014, di rettifica del D.D. 435/Ric. del 13 marzo 2013 di ripartizione del FAR per l'anno 2012 che ha incrementato di ulteriori 50 milioni di euro le disponibilità di credito agevolato finalizzate al finanziamento di specifiche iniziative di programmazione di cui all'art. 13 del D.M. n. 593/2000 da attuare attraverso bandi di cui all'art. 12 del medesimo D.M. n. 593/2000;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 3305 del 24 ottobre 2014 di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro - III Atto integrativo, registrato dalla Corte dei conti in data 29 gennaio 2015;

Vista la nota del 17 luglio 2014, prot. n. 17307 con cui il MIUR, alla luce del lasso di tempo trascorso dalla presentazione del progetto, ha richiesto ai soggetti proponenti di comunicare il proprio interesse alla prosecuzione delle attività progettuali e di corredarle di un eventuale aggiornamento/attualizzazione della tempistica delle attività;

Vista la nota del 19 settembre 2014, inviata al MIUR tramite posta elettronica certificata da parte dei soggetti proponenti «Consorzio Geosat Molise» con cui è stato manifestato l'interesse alla prosecuzione delle attività progettuali;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2007/2008 e all'anno 2012;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca e formazione DM60645 dal titolo «Geosat Molise» presentato dal Consorzio Geosat Molise ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 5.528.700,30 di cui 4.997.645,30 nella forma del contributo nella spesa e euro 531.055,00 nella forma del credito agevolato.

Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del FAR relative alle annualità 2007-2008 e 2012 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2891*

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13

DM60645

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM60645 del 22/07/2010

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  GEOSAT Molise

  Inizio Attività: 15/11/2012

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Progetto di Formazione GEOSAT per Tecnologie, prodotti e servizi Geospaziali per l'Osservazione della Terra

  Inizio Attività: 15/11/2012

  Durata mesi: 34

- Beneficiari

  **GEOSAT MOLISE**
  CAMPOCHIARO - (CB)

| | |
|---|---|
| • Costo Totale | € 9.239.107,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 5.663.200,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Sperimentale | € 2.817.257,00 |
| - di cui attività di Formazione | € 758.650,00 |
| al netto di recuperi pari a | € - |

Legge 297/1999 Art. 13 DM60645

**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Spese di personale | - | - | 1.684.777 | 995.795 | - | - | 2.680.572 |
| Spese generali | - | - | 707.141 | 497.897 | - | - | 1.205.038 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | - | - | 290.090 | - | - | - | 290.090 |
| Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti | 50.000 | - | 100.000 | 910.000 | - | - | 1.060.000 |
| Altri costi di esercizio | - | - | 427.500 | - | - | - | 427.500 |
| Subtotale | 50.000 | - | 3.209.508 | 2.403.692 | - | - | 5.663.200 |
| Totale | 50.000 | - | 3.209.508 | 2.403.692 | - | - | 5.663.200 |

| | SVILUPPO SPERIMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Spese di personale | - | - | 1.138.390 | - | - | - | 1.138.390 |
| Spese generali | - | - | 535.277 | - | - | - | 535.277 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | - | - | 290.090 | - | - | - | 290.090 |
| Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti | - | - | - | 210.000 | - | - | 210.000 |
| Altri costi di esercizio | - | - | 643.500 | - | - | - | 643.500 |
| Subtotale | - | - | 2.607.257 | 210.000 | - | - | 2.817.257 |
| Totale | - | - | 2.607.257 | 210.000 | - | - | 2.817.257 |

| | FORMAZIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Costo del personale docente | - | - | 19.200 | - | - | - | 19.200 |
| Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione | - | - | 34.000 | - | - | - | 34.000 |
| Altre spese correnti | - | - | 247.650 | - | - | - | 247.650 |
| Strumenti e attrezzature | - | - | 126.000 | - | - | - | 126.000 |
| Costi di servizi di consulenza | - | - | 116.800 | - | - | - | 116.800 |
| Subtotale | - | - | 543.650 | - | - | - | 543.650 |
| Costo dei destinatari | - | - | 215.000 | - | - | - | 215.000 |
| Totale | - | - | 758.650 | - | - | - | 758.650 |
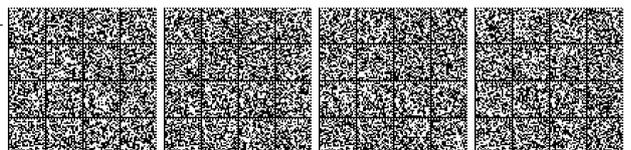
Legge 297/1999 Art. 13 DM60645

**Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | SVILUPPO SPERIM. | FORMAZIONE |
|---|---|---|---|
| Contributo nella spesa (*) | 65% | 40% | 25% |
| Credito Agevolato | - | - | 70% |

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | 32.500,00 | - | 2.086.180,20 | 1.562.399,80 | - | - | 3.681.080,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO SPERIMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | - | - | 1.042.902,80 | 84.000,00 | - | - | 1.126.902,80 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - | - |

| | FORMAZIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | - | - | 189.663 | - | - | - | 189.663 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | 531.055 | - | - | - | 531.055 |

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**
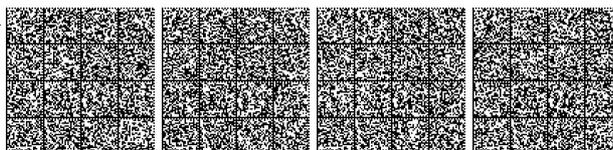
Legge 297/1999 Art. 13 DM60645

| | Ric. Industr. + Svil. Sperim. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 4.807.982,80 | 189.662,50 | 4.997.645,30 |
| Credito Agevolato fino a € | - | 531.055,00 | 531.055,00 |
| TOTALE | 4.807.982,80 | 720.717,50 | |

15A06202

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° luglio 2015.

**Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale se dalle rilevazioni dei prezzi si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 marzo 2015, n. 40, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

Visto inoltre l'allegato B, lettera *b)* del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI);

Visto il piano assicurativo 2015, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 maggio 2015, n. 102;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 — assicurazione del raccolto — del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Visto il decreto 10 marzo 2015 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015, reg. provv. n. 1213, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali e animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da epizoozie, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015;

Esaminate le richieste dei prezzi pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 10 marzo 2015 di individuazione del prezzi unitari massimi soprarichiamato;

Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota 12 maggio 2015;

Ritenuto di aggiornare alcuni prezzi e tipologie di uve da vino già inseriti nel decreto 10 marzo 2015 e rideterminati da Ismea a seguito di ulteriori accertamenti;

Ritenuto di adottare per il 2015 gli ulteriori prezzi comunicati da Ismea, riferiti alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2011 al 2014, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili;

Decreta:

Art. 1.

1. In conformità a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2015 e l'aggiornamento dei prezzi e tipologie di alcune uve da vino, già compresi nel decreto 10 marzo 2015 citato, per la determinazione dei valori delle produzioni agricole.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2015

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2750*

ALLEGATO

**Integrazione prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate Anno 2015**

***Seminativi***

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Prezzi massimi 2015 *€/100 kg, Iva esclusa* |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | C48 | GIRASOLE | VARIETA' AD ALTO CONTENUTO OLEICO | 97 | 36,55 |
| IT | D06 | CANAPA | PAGLIE DI CANAPA (UMIDITA' 13%) | 99 | 15,00 |
| IT | C15 | RISO | VENERE | 99 | 120,00 |
| IT | C15 | RISO | ERMES | 100 | 110,00 |

***Ortaggi***

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID varietà | Prezzi massimi 2015 *€/100 KG, Iva esclusa* |
|---|---|---|---|---|---|
| VE | C45 | FAGIOLI | VERDON | 4126 | 100,00 |
| CT | D10 | CAVOLO NERO | CAVOLO NERO | 4127 | 73,00 |
| 19 | D10 | CAVOLO CAPPUCCIO | CAPE HORN | 4134 | 60,00 |
| CT | C27 | CARCIOFO (prezzo a capolino) | TEMA | 4128 | 0,26 |
| CT | C27 | CARCIOFO (prezzo a capolino) | APOLLO | 4129 | 0,35 |
| CT | C27 | CARCIOFO (prezzo a capolino) | TIPO ROMANESCO C3 | 4130 | 0,35 |
| CT | C27 | CARCIOFO (prezzo a capolino) | VIOLETTO RAMACCHESE | 4131 | 0,26 |
| IT | D61 | RAPA | ROSSA | 4132 | 22,00 |
| 10 | D22 | LENTICCHIE | | 4133 | 100,00 |
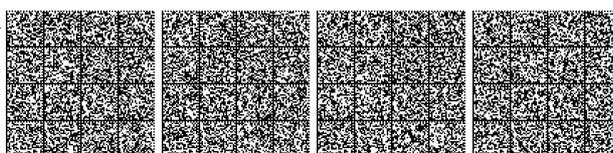
### *Frutta*

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID varietà | Prezzi massimi 2015 *€/100 KG, Iva esclusa* |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C09 | PESCHE | MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM | 5391 | 110,00 |
| 11 | C05 | NETTARINE | MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM | 5392 | 120,00 |
| IT | C23 | ARANCE | MELI | 5393 | 29,00 |
| IT | C23 | ARANCE | SANT'ALFIO | 5394 | 33,50 |
| IT | C23 | ARANCE | IPPOLITO | 5395 | 31,50 |
| IT | C23 | ARANCE | LEMPSO | 5396 | 26,50 |
| IT | C26 | MANDARINO | MANDALATE | 5397 | 35,00 |
| IT | H07 | MANDARINO PRECOCE | PRIMOSOLE | 5398 | 39,00 |
| IT | H07 | MANDARINO PRECOCE | SIMETO | 5399 | 38,00 |
| IT | H05 | MANDARANCE PRECOCI | CLEMENTINE VARIETA' PRECOCI | 5400 | 42,50 |
| IT | H05 | MANDARANCE PRECOCI | CLEMENTINE NULES | 5401 | 40,50 |
| 01 | D39 | NOCI | A FILIERA CONTROLLATA | 5402 | 350,00 |
| 08 | D39 | NOCI | A FILIERA CONTROLLATA | 5403 | 350,00 |
| 06 | D39 | NOCI | A FILIERA CONTROLLATA | 5404 | 350,00 |
| TN | C04 | MELE | PINOVA | 5405 | 60,00 |
| TN | C04 | MELE | CAMEO | 5406 | 60,00 |
| IT | C04 | MELE | FUJON | 5407 | 58,28 |
| IT | C07 | PERE | WILLIAM ROSSA | 5408 | 41,73 |

### *Colture da seme*

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID varietà | Prezzi massimi 2015 *€/100 KG, Iva esclusa* |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | H95 | FESTUCA SEME | da seme | 3556 | 80,00 |
| IT | H96 | ERBA MAZZOLINA SEME | da seme | 3557 | 100,00 |
| IT | H97 | FACELIA SEME | da seme | 3558 | 250,00 |

### *Colture officinali*

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID varietà | Prezzi massimi 2015 *€/100 KG, Iva esclusa* |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | H98 | ECHINACEA RADICI | Echinacea pallida radici essiccate (resa 24%) | 7032 | 85,00 |
| IT | H99 | ECHINACEA PARTE AEREA | Echinacea purpurea fiori e foglie essiccate (resa 18%) | 7033 | 25,00 |
| IT | H98 | ECHINACEA RADICI | Echinacea purpurea radici essiccate (resa 24%) | 7034 | 110,00 |
| IT | H98 | ECHINACEA RADICI | Echinacea angustifoglia radici essiccate (resa 24%) | 7035 | 165,00 |
| IT | D26 | PIANTE OFFICINALI | Melissa in semi | 7036 | 1.250,00 |

### Florovivaismo

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | ID Varietà | Prezzi massimi 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *€ cadauno* |
| 6 | C21 | VIVAI DI VITI | BARBATELLE lunghe con portainnesto cm 60 | 6394 | 2,00 |
| 6 | C21 | VIVAI DI VITI | BARBATELLE lunghe con portainnesto cm 90 | 6395 | 3,00 |
| IT | D41 | PIOPPO | ETÀ IN ANNI 11 | 6396 | 68,63 |
| IT | D41 | PIOPPO | ETÀ IN ANNI 12 | 6397 | 74,25 |

### *Uve da vino*

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | Id varietà | Prezzi massimi 2015 €/100 KG Iva esclusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Acqui passito | 2109 | 386,00 |
| TN | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Incrocio Manzoni 6.0.13 | 2110 | 113,00 |
| TN | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Trentino Chardonnay | 2111 | 110,83 |
| TN | H81 | Uva da vino Igt nera | Syrah Vallagarina | 2112 | 50,00 |
| TN | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Trentino Pinot nero | 2113 | 133,33 |
| VE | H81 | Uva da vino Igt bianca | Moscato giallo | 2114 | 50,00 |
| VE | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Marzemino | 2115 | 58,00 |
| 5 | H81 | Uva da vino Igt bianca | Muller thurgau | 2116 | 60,00 |
| VI | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Gambellara | 2117 | 60,00 |
| VI | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Gambellara per Recioto | 2118 | 75,00 |
| 6 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Pinot nero | 2119 | 70,00 |
| GO | H80 | Uva da vino Doc-Docg rosato | Moscato rosa | 2120 | 75,00 |
| 8 | H81 | Uva da vino Igt bianca | Moscato | 2121 | 49,15 |
| 8 | H82 | Uva da vino comune di pregio bianca | Moscato | 2122 | 44,50 |
| 11 | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Bianchello del Metauro | 2123 | 60,00 |
| 11 | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Colli Pesaresi | 2124 | 53,00 |
| 11 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Colli Pesaresi | 2125 | 53,00 |
| BR | H81 | Uva da vino Igt nera | Sansumello del salento | 2126 | 45,00 |
| CL | H80 | Uva da vino Doc-Docg bianca | Grillo | 2127 | 35,00 |
| CL | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Nero d'Avola | 2129 | 44,00 |
| CL | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Riesi | 2130 | 44,00 |

### *Uve da vino* *(Aggiornamento prezzi/tipologie di uve a seguito di ulteriori approfondimenti)*

| Area | Codice | Prodotto | Specifica prodotto | Id varietà | Prezzi massimi 2015 €/100 KG Iva esclusa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Nebbiolo per Barolo con menzione geografica | 2025 | 316,70 |
| 1 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Barbera d'Alba superiore con menzione geografica | 2027 | 100,00 |
| 6 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Refosco | 2029 | 65,00 |
| 6 | H80 | Uva da vino Doc-Docg nera | Cabernet Sauvignon | 2030 | 78,00 |
| 10 | H81 | Uva da vino Igt bianca | Canaiolo | 1668 | 31,67 |

15A06197

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 agosto 2015.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 275).**

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 del 5 aprile 2013 recante «Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità socio-economico–ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la legge della regione Campania n. 19 dell'8 agosto 2014 recante «Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);

Vista la nota del 27 marzo 2015 con cui il Direttore generale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) ha rappresentato la necessità di una proroga del termine di durata della contabilità speciale n. 3087 di cui all'articolo 1, comma 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 del 5 aprile 2013, nonché l'adeguamento delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 75/2013 alla riorganizzazione della predetta Agenzia introdotta dalla legge della regione Campania n. 19/2014;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte del Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota dell'8 maggio 2015;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 del 5 aprile 2013, le parole «il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo della regione Campania» sono sostituite dalle seguenti «il Direttore generale dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo».

2. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 75 del 5 aprile 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 3087 di cui all'articolo 1, comma 5 della citata ordinanza n. 75/2013 è prorogato al 12 aprile 2017.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2015

*Il capo del dipartimento della protezione civile*
Curcio

**15A06278**
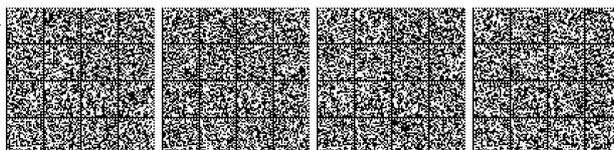
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Cipralex»

Con la determinazione n. aRM - 166/2015 - 911 del 27 luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della H. Lundbeck A/S, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CIPRALEX.

Confezioni e descrizioni:

035767654 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce in PE;

035767641 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con siringa;

035767639 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con siringa;

035767627 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 28 ml con contagocce;

035767615 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone di vetro da 15 ml con contagocce;

035767591 - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

035767589 - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

035767577 - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

035767565 - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

035767553 - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

035767540 - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

035767526 - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

035767538 - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

035767514 - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

035767603 - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

035767502 - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

035767490 - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

035767413 - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

035767464 - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

035767452 - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

035767449 - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

035767437 - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

035767425 - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

035767401 - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

035767399 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

035767387 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

035767375 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

035767363 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

035767351 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

035767348 - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

035767336 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

035767324 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

035767298 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

035767235 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

035767286 - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

035767223 - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767274 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767211 - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767262 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

035767209 - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767300 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

035767247 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

035767185 - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767161 - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767122 - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767084 - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767250 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

035767197 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767108 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767060 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767173 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

035767058 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767045 - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767312 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

035767159 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767146 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767134 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

035767110 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767096 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

035767072 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

035767033 - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767021 - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

035767019 - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**15A06162**

## BANCA D'ITALIA

### Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico.

Il presente provvedimento modifica la disciplina adottata con il «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» e il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» emanati dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2013.

Le modifiche apportate riguardano gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti commerciali; si chiarisce, altresì, che il collocamento diretto di fondi da parte di una SGR rientra nei rapporti da trattare come «continuativi».

Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; un documento di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute è pubblicato contestualmente al presente provvedimento.

Sulle modifiche apportate sono stati ottenuti i prescritti atti di assenso della Consob, dell'Ivass e dell'Unità di informazione finanziaria.

Per comodità di consultazione, i due provvedimenti, come modificati, sono ripubblicati in versione integrale sul sito internet della Banca d'Italia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it

---

ALLEGATO

1. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nel «Glossario», alla lettera *c)*, dopo la parola «destinatari» è aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

2. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

All'art. 1, comma 1, lettera *r)*, dopo la parola «destinatari» è aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

All'art. 3, comma 2, lettera *c)*, il quinto alinea è sostituito come segue: la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri o gestiti da terzi di cui all'art. 33 del TUF.

All'art. 3, comma 4, l'ultimo alinea è eliminato.

**15A06160**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009687/XVJ/CE/C del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo «Butalane C1585-3 (lotto n. BT77 e BT81) - BAC Alex»

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.14.0037

Data Certificato 12 settembre 2014

Numero ONU 0272

Classe di rischio 1.3 C

Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo «Butalane C1585-3 (lotto n. BT77 e BT81) - BAC Aloes»

Numero Certificato INERIS 0080.EXP.14.0037

Data Certificato 12 settembre 2014

Numero ONU 0272

Classe di rischio 1.3 C

Categoria P.S. I

Sull'imballaggio dei sopra citati manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex artt. 28, 46, e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società «AVIO S.p.a.», con stabilimento sito in Colleferro (RM), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «INERIS - FRANCIA» su richiesta della medesima società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società: «REGULUS - Centre Spatial Guyanais» BP 0073 97372 Kourou CEDEX.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06206**

**Classificazione di alcuni prodotti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009746/XVJ/CE/C del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo «Z40 LMC»
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.15.0010
Data Certificato 22 aprile 2015
Numero ONU 0272
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo «Z40 SRM»
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.15.0011
Data Certificato 22 aprile 2015
Numero ONU 0186
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo «Z40 STAGE»
Numero Certificato INERIS 0080.EXP.15.0012
Data Certificato 22 aprile 2015
Numero ONU 0186
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Sull'imballaggio dei sopra citati manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex artt. 28, 46, e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società «AVIO S.p.a.», con stabilimento sito in Colleferro (RM), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «INERIS - FRANCIA» su richiesta della medesima società. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06207**

**Classificazione di alcuni prodotti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008529/XVJ/CE/C del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione sotto indicate:

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «SMP226»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «SMP224»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «SMP222»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «OBP513»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «OBP516»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «WCR845»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «SMP746»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «SMP842»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «WC869»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «WC296»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Denominazione Esplosivo Polvere Propellente «WPR289»
Numero Certificato ENB/P/013B/12 Emissione 6
Data Certificato 30 gennaio 2012
Numero ONU 0161
Classe di rischio 1.3 C
Categoria P.S. I

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «Health & Safety Laboratory» su richiesta della Hodgdon Powder Co. (UK) Ltd., Heather Close, Lyme Green Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK11 OLR, United Kingdom. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della St Marks Powder LNC, PO Box 222, St. Marks, Florida 32355, USA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06208**

## Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010180/XVJ(53) del 16 luglio 2015, i manufatti esplodenti denominati:

"Artificio pirotecnico da segnalazione subacquea MU-50 Tipo "SS", con ritardo 4s"

"Artificio pirotecnico da segnalazione subacquea MU-50 Tipo "SS", privo di Detonatore"

sono riconosciuti, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze *ex* artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e detenzione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società "RWM Italia S.p.A.", con stabilimento sito in Domusnovas (CI), località "Matt'è Conti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06209**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002064/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: "P/N costruttore 475031 e P/N costruttore velivolo 2GDV00008-0002" è riconosciuto, su istanza del sig. Attucci Francesco, titolare delle licenze *ex* artt. 28 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della società "Alenia Aermacchi S.p.A.", con stabilimento sito in San Maurizio Canavese (To), strada privata Aeroporto s.n.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo "A" dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06210**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002065/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: "P/N MBEU250016-4 e P/N 2FCH56711-0004" è riconosciuto, su istanza del sig. Attucci Francesco, titolare delle licenze *ex* artt. 28 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della società "Alenia Aermacchi S.p.A.", con stabilimento sito in San Maurizio Canavese (To), strada privata Aeroporto s.n.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06211**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002067/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: "P/N produttore MBEU250030-5 e P/N produttore velivolo 2FCH56877-0002" è riconosciuto, su istanza del sig. Attucci Francesco, titolare delle licenze *ex* artt. 28 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della società "Alenia Aermacchi S.p.A.", con stabilimento sito in San Maurizio Canavese (To), strada privata Aeroporto s.n.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06212**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000201/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: "AB205 – P/N 100996-5" è riconosciuto, su istanza del sig. Paralupi Paolo, titolare della licenza *ex* art 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società "Agusta Westland S.p.a." con sede legale in Roma piazza Monte Grappa 4, ai sensi del Combinato disposto dell'art. 1, comma , lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo "E" dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06213**

## Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001503/XVJ(53) del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi denominati:

"Accenditore da esercizio PIM-DE2C";

"Accenditore da esercizio PIM-DE4C";

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mugnaioni Luigi, titolare delle licenze *ex* artt. 28, e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione ed il deposito di prodotti esplodenti in nome e per conto della ditta "Mugnaioni s.r.l. Industria Pirotecnica" con stabilimento sito in Ponsacco (PI), via del Poggino n. 12, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo "B" dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.
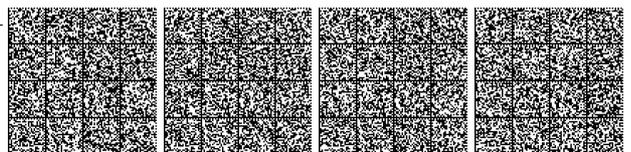
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06214**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007604/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: “cartridge power device P/N 30900400” è riconosciuto, su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. “ABL S.r.l.” con deposito sito in via Monte d’Oro 31-bis/B Pomezia (Roma), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo “E” dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06215**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012094/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplodente denominato: “Red Flare PM 5” è riconosciuto, su istanza del sig. De Falco Ferdinando, titolare della licenza ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di prodotti esplodenti in qualità di amministratore unico della società “F.D.F. s.r.l.”, con stabilimento in Pannarano (Bn), località Bosco Capitolo, ai sensi del Combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria Gruppo “D” dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06216**

## Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002960/XVJ(53) del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi denominati:

“Cartuccia cal. 120 mm TPCSDS-T SIL 505”: I categoria;

“Cannello elettrico SIL 75 (M45112)”: IV categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della “Simmel Difesa S.p.a.” con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06217**

## Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000109/XVJ(53) del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi denominati: “MCX-8001” e “MCX-6100” sono riconosciuti, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e detenzione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società “RWM Italia S.p.A.”, con stabilimento sito in Domusnovas (CI), località “Matt’è Conti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06218**

## Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018267/XVJ(53) del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi denominati: “IMX-101” e “IMX-104” sono riconosciuti, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e detenzione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società “RWM Italia S.p.A.”, con stabilimento sito in Domusnovas (CI), località “Matt’è Conti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06219**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/16441/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: “RDX desensibilizzato” è riconosciuto, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società “Avio S.p.a.”, per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi nello stabilimento sito in Colleferro (Rm), Corso Garibaldi n. 22, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06220**

## Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006068/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: “PBXW-11” é riconosciuto, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e detenzione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società “RWM Italia S.p.A.”, con stabilimento sito in Domusnovas (CI), località “Matt’è Conti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto é destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06221**

## Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004992/XVJ(53) del 16 luglio 2015 , i manufatti esplosivi denominati:

«Carica per salva di saluto da 60 mm con bossolo di alluminio Assieme»: I categoria;

«Cannello P2010 Assieme»: IV categoria,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Felipe Manuel Garcia-Sanudo Diez, titolare di licenza ex articoli 46, 47 e 28 in nome e per conto della Soc. UEE Italia S.r.l. con sede e stabilimento in Aulla, - via Canalescuro n. 9
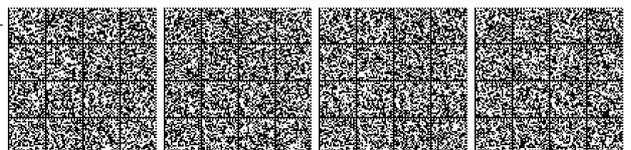
- Terrarossa (MS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06222**

### Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002956/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: «Miscela esplosiva XF®11585» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06223**

### Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004608/XVJ(53) del 16 luglio 2015, i manufatti esplosivi denominati:

«Carica di lancio modulare TOP SIL 162»: I categoria;

«Polvere di lancio M30 per cariche modulari TOP»: I categoria;

«Bossolo combustibile (corpo + coperchio)»: I categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della "SIMMEL DIFESA S.p.a." con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06224**

### Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012612/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplosivo denominato: "Artificio MU-50 MFB-4s" è riconosciuto, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e detenzione di prodotti esplosivi in nome e per conto della società "RWM Italia S.p.A.", con stabilimento sito in Domusnovas (CI), località "Matt'è Conti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06225**

### Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011833/XVJ(53) del 16 luglio 2015, il manufatto esplodente denominato: "AZM Pellets Typ IIB (Bikonvex)" è riconosciuto, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società "AVIO S.p.a.", per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi nello stabilimento sito in Colleferro (Rm), Corso Garibaldi n. 22, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**15A06226**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per il gpl, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive.

Con decreto del direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, del direttore della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 27 luglio 2015.

Visto il decreto 1° dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2005.

Visto il decreto 17 gennaio 2005 - Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 7 febbraio 2005.

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 $m^3$ secondo la norma UNI EN 12818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 2004.

Visto il precedente decreto interdirettoriale del 18 febbraio 2013 di abilitazione all'esercizio delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati GPL della società I.C.E.P.I S.p.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 2013.

Esaminata l'istanza di rinnovo dell'abilitazione presentata dalla Società I.C.E.P.I. S.p.A., con sede legale in via Paolo Belizzi n. 29/31/33 - 29122 Piacenza, acquisita agli atti in data 26 gennaio 2015, prot. di arrivo n. 9865, come modificata con nota del 26 giugno 2015, prot. di arrivo n. 0102631, la Società I.C.E.P.I. S.p.A., con sede legale in via Paolo Belizzi n. 29/31/33 - 29122 Piacenza, è abilitata all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali dei serbatoi interrati per il GPL con tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche, secondo il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005.

L'abilitazione ha la durata di due anni dalla data di notifica del presente decreto al soggetto che ne è destinatario.

**15A06161**
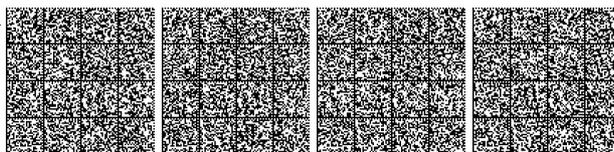
## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Avviso relativo alla proposta del Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA della Sardegna.

Nell'ambito delle attività del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico della Sardegna (direttiva 2007/60/CE – d.lgs. 49/2010 e d.lgs. 219/2010), l'Autorità di Bacino della Sardegna, in qualità di Autorità procedente, comunica, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. che gli elaborati che costituiscono la Proposta del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni PGRA della Sardegna, il relativo Rapporto Ambientale (RA) e la Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati e risultano consultabili, in formato cartaceo da chiunque sia interessato presso:

Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna

via Mameli 88, 09123 Cagliari;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, DG Valutazioni e autorizzazioni Ambientali

via Cristoforo Colombo, n. 44, Roma.

I medesimi documenti sono consultabili in formato digitale sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *gazzetta ufficiale*, chiunque può prendere visione della Proposta di PGRA e del relativo RA e della Sintesi non Tecnica e presentare osservazioni fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi:

1) Per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

2) a mezzo di posta ordinaria agli indirizzi delle sedi sopra riportate del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna.

**15A06035**

## REGIONE TOSCANA

### Approvazione delle ordinanze n. 34 del 21 luglio 2015 e n. 35 del 24 luglio 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena rende noto:

che con ordinanza n. 34 del 21 luglio 2015 ha provveduto alla rettifica dell'ordinanza commissariale n. 32/2015 e alla liquidazione a favore di alcuni comuni per consentire l'erogazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati;

che con ordinanza n. 35 del 24 luglio 2015 ha disposto che gli aiuti alle imprese danneggiate ricadano nel regime di cui all'art. 50 del Regolamento di esenzione 651/2014;

che le suddette ordinanze sono disponibili sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 38 del 29 luglio 2015 parte prima e, ai sensi dell'art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della regione Toscana, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce Interventi straordinari e di emergenza.

**15A06201**

### Approvazione dell'ordinanza n. 36 del 24 luglio 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 255 del 25 maggio 2015 in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia rende noto:

che con ordinanza n. 36 del 24 luglio 2015 ha approvato il piano degli interventi e l'elenco dei comuni colpiti dalle predette avversità atmosferiche;

che la suddetta ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 38 del 29 luglio 2015 parte prima e, ai sensi dell'art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della regione Toscana, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce Interventi straordinari e di emergenza.

**15A06267**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-187) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
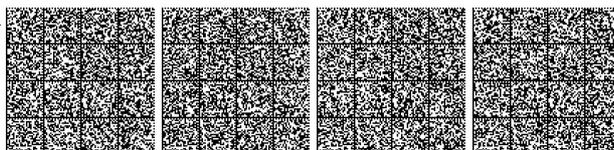
**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**

*45-410100150813*